

---

---

# RIVISTA DI PAPIROLOGIA GIURIDICA

PER L'ANNO 1910<sup>1)</sup>

---

**Sommario.** — I. *Nuovi documenti.* — 1. Papiri di Berlino, - 2. di Ossirinco, - 3. di Firenze, - 4. di Giessen, - 5. del Cairo, - 6. di Londra, - 7. Documenti varii. - 8. Raccolte e cretomazie. — II. *Studi di diritto pubblico e privato sui papiri.* - 9. La costituzione dello stato e la popolazione. - 10. Il diritto minorario. - 11. L'amministrazione finanziaria e il movimento della ricchezza: le operazioni di giro. - 12. Il regime delle terre pubbliche e private e le origini del colonato. - 13. La proprietà privata e la βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων. - 14. Le garanzie reali delle obbligazioni. - 15. L'esecuzione personale e la παραμονή. - 16. Il documento: le sue forme e la sua portata. - 17. Il 'receptum nautarum' nei papiri. - 18. Diritto di famiglia: ius liberorum. - 19. Il processo civile: i libelli e l'inizio del procedimento. — III. *Studi fondamentali di diritto greco.* - 20. Società e Stato. - 21. Le corporazioni. - 22. Diritto ereditario. — IV. *Diritto romano e papirologia.* - 23. Appunti bibliografici.

## I.

Il contributo che l'anno 1910 apporta al 'Corpus papyrorum', che i nostri nipoti metteranno insieme, è certo dei più notevoli: mentre le edizioni già celebri sono state proseguite validamente coi nuovi fascicoli dei documenti berlinesi e dei fiorentini, col volume VII di Ossirinco e col gigantesco volume IV del British Museum, altre notevolissime ne sono state iniziate per i papiri di Giessen e per quelli bizantini del Cairo, e abbondano le raccolte minori e le pubblicazioni

<sup>1)</sup> Per ragioni indipendenti dalla mia volontà, mi accingo a questa Rivista un po' tardi, negli ultimi mesi del 1911; più che mai quindi sono costretto a tener presenti, insieme e in connessione con gli scritti dell'anno passato, quelli dell'anno corrente. E contemporaneamente debbo anche riparare a qualche omissione (per me inevitabile) occorsa nella Rivista per il 1909. Anche ora ringrazio gli amici e i maestri che alla Rivista hanno contribuito con consigli ed aiuti; ricordo fra tutti il nostro insigne Vitelli, il Pistelli, il Bortolucci, il Bruck, il Weniger, lo Schubart.

di documenti singoli. Migliaia di voci diverse, dalle quali, nel primo momento, l'orecchio esercitato può cogliere solo qua e là qualche spunto, lasciando alla arguta pazienza delle ricerche singole lo studio definitivo delle questioni sollevate da ogni passo.

1. Coi fasc. 9° e 10° del vol IV delle BGU. (nn. 1141-1175, 1176-1184 descrizioni), lo SCHUBART ha continuata la sua edizione dei documenti di età augustea: il n. 1141 è una lettera privata, gli altri tutti documenti giuridici, e tutti - come i precedenti - singolarmente notevoli.

Era già ben nota la clausola, che compare nei documenti alessandrini dove contraggono obbligazioni i Πέρσαι τῆς ἐπιγονῆς: ἢ εἶναι αὐτὸν παραχρῆμα ἀγωγίμων καὶ συνέχεσθαι μέχρι τοῦ ἐκτίσαι; ed era anche stata presa dottamente in esame la forma speciale di esecuzione personale a cui con queste parole si accennava (LEWALD, *Zur Personalexekution im Recht der Papyri*, Leipzig 1910: cfr. più oltre, II, 15).

Ma riguardo alla posizione degli ἀγωγίμοι presenta ora il massimo interesse il n. 1159. Il documento contiene - secondo l'editore - un contratto fra uno stratego e un suo rappresentante. Non si comprende di quale rappresentante si tratti; ma si può vedere ch'egli ha prestata la sua opera πρὸς ἐξυπηρέτησίν τινων ἔργων κατὰ [τῶν μετὰ φυ]λακῆς ἀγωγίμων (ll. 7-8); la lettura delle parole segnate in corsivo e l'uso della parola φυλακή in senso tecnico sono confermate dalla ulteriore dichiarazione delle ll. 10-12: ἔτι δὲ καὶ πεπιστευμένος ... τὰς φυλακὰς τοῦ αὐτοῦ νομοῦ. Che poi il sostantivo ἀγωγίμων sia usato nel suo significato tecnico, risulta dall'appartenenza del documento allo stesso ambiente, anzi alla cerchia d'affari dello stesso avvocato che così spesso redigeva, per conto dei clienti persiani, la clausola ἢ εἶναι αὐτὸν παραχρῆμα ἀγωγίμων κτλ. Il nostro documento ci apprende dunque che il συνέχεσθαι degli ἀγωγίμοι non è, come si sostiene nel citato volume del Lewald, un assoggettamento al potere privato del creditore, ma che anzi gli ἀγωγίμοι erano arrestati per debiti e rinchiusi in carceri pubbliche, allo stesso modo dei sudditi di altre nazionalità, che in base alla πρᾶξις καθάπερ ἐν δίκῃς erano affidati al δεσμωτήριον (cfr. BGU. IV 1138; POxy. II 259). Il che rende per il momento impossibile la determinazione della distinzione fra l'uno e l'altro procedimento esecutivo, anzi genera perfino il dubbio che non vi fosse altra differenza che di formulario.

I due fascicoli presenti sono ricchissimi di contratti di mutuo, di quietanze di restituzione di mutuo, e di altri contratti connessi con prestito di danaro.

Alcuni dei contratti di mutuo sono accompagnati da garanzia personale: così quello del n. 1145, di cui abbiamo due redazioni, contenenti l'una la sola assunzione di obbligazione passivamente solidale da parte dei due mutuatarii ἀλληλέγγυοι, l'altra (evidentemente posteriore) un testo identico alla prima redazione, con l'aggiunta della ἐγγύη εἰς ἔκτισιν di una parente dei debitori. Più spesso si trova la garanzia reale, nella forma dell'ὀπάλλαγμα; il quale è accompagnato normalmente dalla consegna dei documenti comprovanti la proprietà del debitore sui beni destinati alla garanzia (nn. 1147, 1149, 1151 II, 1167 III): corrispondentemente, alla restituzione della somma mutuata la cessazione del vincolo ipallagmatico si esprime con la restituzione dei documenti (cfr. le quietanze dei nn. 1148, 1150 I, 1152, 1167 II). [V. per l'esame di questi documenti SCHWARZ, *Hypothek und Hypallagma*, Leipzig 1911; cfr. anche in questa Rivista più oltre, II, 15]. Forse un ὀπάλλαγμα si nasconde anche nelle δανειστικαὶ ἀσφάλειαι del n. 1169.

I nostri documenti ci presentano anche la forma originaria di garanzia, la fiducia. Il diritto trasmesso in fiducia è nel n. 1158 la proprietà di un terreno (ὠνή ἐν πίστει), nel n. 1157 il possesso di una nave mercantile, nel n. 1171 un credito. Dai vari documenti vediamo chiaramente descritto il procedimento seguito: contemporaneamente alla συγχώρησις documentante il mutuo e la tradizione della cosa se ne redige un'altra, dove il mutuante si obbliga a ritrasmettere il diritto conferitogli appena il debito sia pagato (una συγχώρησις di questo tipo è quella del n. 1158); a pagamento avvenuto il diritto dato in garanzia si ritrasmette al debitore, e il reciproco soddisfacimento è documentato in una nuova συγχώρησις (tali appunto sono quelle dei nn. 1157 e 1171): sul n. 1157 v. ancora più oltre [e su tutti i negozi fiduciarî cfr. Schwarz, op. cit., 36 sgg.].

Nuovi documenti ci illuminano anche sulla diffusione che ebbe, almeno nel periodo e nella località di cui si tratta, la pratica di sostituire gli interessi con la prestazione di servizi da parte del debitore o di membri della sua famiglia (παραμονή). La quietanza di mutuo al n. 1153 II contiene insieme la liberazione del figlio della debitrice

dalla παραμονή stipulata nel contratto (ll. 17-18: [καὶ εἶ]ναι ἄκυρο(ν) τὴν τοῦ θανέ(ο)υ συνχώρη(σι)ν σὺν τῇ διὰ τῆ(ς) αὐτῆ(ς) [συνχ(ωρή)σεως] σημαινομ(ένῃ) παραμο(νῇ) τοῦ υἱο(ῦ) αὐτῆ(ς) Πάρωνος); e analogamente il n. 1154 libera dalla παραμονή, in seguito al pagamento, il debitore e suo figlio (cfr. sulla παραμονή Lewald, op. cit., 13 sgg.; e più oltre, II, 15). — La soggezione economica del debitore, così vivamente rappresentata nei contratti di παραμονή, riappare in tutta la sua crudezza ai nn. 1151 II e 1156, dove è pattuita la restituzione in rate quotidiane, e le solite gravissime sanzioni dell'inadempimento (ἀγώγιμον εἶναι fino a restituzione del capitale con ἡμιολία e τόκοι διδραχμοί) sono comminate anche per il caso di mancata prestazione della rata di un sol giorno: e pure i mutuatarii del n. 1151 II sono due ξυλοπωλαί, e sottopongono ad ὑπάλλαγμα i loro negozi! Anche di contratti simili si aveva un caso coevo, al n. 1053; ora può constatarsene la grande diffusione nel mondo alessandrino, o almeno nel mondo — particolarmente miserabile e disprezzato — dei Πέρσαι τῆς ἐπιγονῆς.

Una interessante dichiarazione è contenuta nella restituzione di mutuo attestata al n. 1148. Il pagamento è fatto a Taphasies, vedova del mutuante, da Apollonia, debitrice pro parte e vedova del suo condebitore Dionysios. La dichiarazione dell'avvenuto pagamento è conclusa con le parole (l. 15 sgg.): διὰ τὸ τοῦ Διονυσίου μεταγ|λαχότος τὴν Ταφασίην προσεληλυθῆναι κα[το] | χῆ (aggiunto, di sopra: αφ . τῆ | αὐτοῦ) ἀκολούθως τοῖς τῆς χώρα(ς) νό[μοις] πρὸς [τῆ]ν κ[ατ] | οχῆν τὴν Διονυσίου συγγραφῆ[ν] αἰ[γυ]πτιαν. La frase è scorretta ed oscura; ed è forse da accogliere la proposta dello Schubart (ad h. l.), il quale suppone che sia stato aggiunto di sopra dalla l. 17 e sia poi scomparso per le lacerature del papiro εἰδοῦσαν, e che lo scriba abbia scritto per errore a l. 18 Διονυσίου invece di συνοικισίου: si dovrebbe leggere [εἰδοῦσαν] πρὸς τὴν κατοχὴν τὴν συνοικισίου συγγραφῆν αἰγυπτιαν, e intendere che Taphasies sia entrata in possesso del patrimonio del marito in base al vincolo gravante sul patrimonio stesso in forza del contratto di matrimonio (cfr. l'editto di Mezio Rufo nella petizione di Dionisia, POxy. II 237, VIII, 31 sgg.). Dico che è forse da accogliere, ma non so dichiararla una spiegazione sicura: si noti che la espressione συγγραφῆ αἰγυπτιαν si trova sempre usata senza l'indicazione al genitivo del contenuto dispositivo della singrafe, e che il nome Dionysios non è quello del defunto creditore, ma quello del defunto condebitore. Dovrà forse

intendersi che Taphasies sia entrata, per una convenzione col debitore, in possesso di alcuni beni di lui, e che in questo senso ella si dichiari soddisfatta del suo credito ?

A un rapporto di mutuo si riferisce anche il documento pubblicato al n. 1114 con la falsa rubrica 'Vertrag über Sicherung von Bürgen'. Contraenti sono da una parte Tryphon, dall'altra Pompeo e Tolemeo. In un contratto precedente (συγγραφή e διαγραφή bancaria) hanno preso a mutuo tutti insieme da altri 600 dracme: ma di queste 520 sono state consumate da Pompeo, 80 da Tolemeo. Ora i due che hanno effettivamente goduto del mutuo promettono di pagare ciascuno la quota da lui consumata, di garantire Tryphon da ogni azione del mutuante e di garantirsi anche a vicenda da azioni per somme superiori a quelle individualmente consumate. Alla συγχώρησις resta estraneo il creditore, e perciò deve intendersi cum grano salis la frase della l. 10 sg. συνχωροῦμ[εν] . . . . ἀποδοῦναι ἕκαστον τὸ ἐν ἑα(υ)τῷ κεφάλαιον . . . . | σὺν τοῖς τόκοις: si tratti di obbligazione solidale o parziaria, il creditore non potrà esser tenuto ad accettare un pagamento inferiore a quello imposto a ciascuno dalla διαγραφή originaria. Il senso della frase è fatto manifesto dalla successiva (l. 12 sgg.): καὶ πρῆξιεσθ[αί] ἀμφοτέρω μὲν τὸν Τρύφωνα μὴ δὲν πρασσόμενον τοῦ δανείου χάριν κτλ.<sup>1)</sup> Sembra analogo il n. 1163, dove si ha ancora - a mio avviso - un regolamento di conti, questa volta fra più compratori che avevano assunto solidalmente l'obbligo di pagare il prezzo.

Il n 1151 contiene una συγχώρησις relativa a un legato (ἄξ [scil. δραχμᾶς] . . . Ἀλέξανδρος . . . διατέταχεν αὐτῇ [scil. Διονυσίᾳ] καθ' ἣν ἔθετο διαθήκ(ην)): in parte la somma è pagata, in parte assunta a debito come da mutuo con obbligazione accessoria agli interessi.

Ad una forma specialissima di contratto di prestito si accenna - mi pare - nel n 1165. Poichè vi si parla più volte di ἔρνος, l'editore ha creduto di avvicinare il nostro contratto a quelli, della stessa raccolta (nn. 1033-1036), in cui appare come mutuante la società di mutuo soccorso chiamata ἔρνος. Ma, a parte che il creditore a cui

<sup>1)</sup> [La interpretazione esatta è già in BERGER, *Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden* (Leipzig 1911), 204, n. 6; il quale avvicina l'obbligazione contratta da Pompeo e Tolemeo alle obbligazioni di indennità contratte in BGU. IV 1133 (cfr. Rivista 1909, I, 1) e in POxy. II 288 verso il prestanome, in POxy. II 270 verso il garante. Il B. assume anche che i tre condebitori siano ἀλληλέγγυοι; il che è infatti molto probabile].

qui si fa la restituzione non si presenta - come sempre in quei casi - quale eranarca, le locuzioni usate (l. 15 sgg.  $\phi$  ἀνίληφεν ... ἐράνω και τόκοις; e poi μηδεμ[ίαν ... καταλείπει]θαι ἔφοδον ... περι τοῦ ἀδ[τοῦ ἐ]ράνου ἢ τόκων) sembrano indicare l'ἔρνος non come soggetto, ma come oggetto del rapporto obbligatorio. Suppongo perciò, con ogni riserva, che la parola ἔρνος sia qui intesa nel senso, che originariamente ha avuto nel mondo ellenico, di somma raccolta da più parti a un determinato scopo; e lo scopo sarebbe qui, come normalmente anche nell'Attica, quello di fornire all'accipiente della somma i mezzi necessari a una determinata impresa, imponendosi l'obbligo della restituzione della somma complessiva a un rappresentante del gruppo sottoscrittore (cfr. Ziebarth, in Pauly-Wissowa, h. v. = VI, 328 sgg.). Un indizio a favore di questa opinione potrebbe trovarsi anche nell'accento (ll. 29 sgg.) a debiti precedenti che sarebbero stati presi in considerazione nella συγχώρησις relativa alla obbligazione presente. Sarebbe in ogni modo questa la prima traccia dell'istituto nel campo papirologico.

Molto più incerta è la natura del φιλὸν πειτάκιον, che nel n. 1167 I figura come documento bancario in relazione con un contratto di mutuo: lo SCHUBART, *ad h. l.*, conclude con un *non liquet*.

Contratti di alienazione ci si presentano sia in relazione a cose oggetto di proprietà (ὀνή - πράσις), sia in relazione a crediti, sia finalmente riguardo al possesso di navi mercantili (μισθοπραξία)

Alla cessione κατὰ πίστιν del n. 1171 ho già accennato: una cessione pura e semplice a titolo oneroso si ha invece nel n. 1170 IV, quasi letteralmente conforme al POxy. II 271 (sul quale cfr. Wenger, *St. in onore di C. Fadda*, IV, 87 sgg.)<sup>1)</sup>.

Il n. 1157 (μισθοπραξία fiduciaria di una nave) risuscita la vecchia questione già discussa intorno al PLond. III 1164 h (a. 212 d. C.), interpretato dai più come locazione fittizia (Mitteis, ZSS, XXVIII, 383; De Ruggiero, Bull., XX, 48 sg.; [Berger, *Strafklauseln*, 148 sgg.]), da me come contratto di tipo analogo alla enfiteusi (Arangio-Ruiz, Arch. giur., LXXXI, 443 sg.; cfr. ora, in qualche modo, Rostowzew, *Kolonat*, 493 sg.). Il n. 1157 mi sembra confermare la mia critica, anzitutto in quanto dimostra fallaci le ragioni, connesse

<sup>1)</sup> Appunto per analogia con POxy. II 271 proporrei a l. 21 la lettura ἐπιτελεῖν.

alla tarda legislazione romana, con cui si era tentato di spiegare la pretesa simulazione; ma più ancora in quanto mostra come la denominazione di *μισθοπρασία* abbia valore tecnico a designare un tipo ben determinato di contratto su navi mercantili, praticato già nell'epoca di Augusto. Il documento si presenta del resto sostanzialmente analogo al precedente: l'uso del verbo *μισθώ* accanto al sostantivo composto *μισθοπρασία*, la lunga durata assegnata al godimento (50 anni, in PLond. 60 anni), la *βεβαίωσις*, la minuta descrizione dei poteri spettanti al concessionario, sono altrettanti contrassegni comuni, da cui si ricava la esistenza di un formulario notarile apposito, che è stato in vigore per tutta l'epoca romana. Le ragioni son certo da cercare — come bene ammonisce il Rostowzew a proposito del PLond. — nei rapporti fra l'autorità pubblica e i privati possessori di navi, e nei caratteri ancora ignoti di questo possesso: la ulteriore affermazione del R., che manchi per l'epoca romana ogni accenno ad autentica vendita di navi, è forse eccessiva di fronte al PLond II 317 (156 d. C.) *ad v. τιμη(ή) οὗ ἐώνηται ... πλοίου*; ma è certo che contratti di vendita non ne sono pervenuti, e che in queste condizioni la conservazione di due *μισθοπρασίαι* così lontane nel tempo è buon segno della diffusione di questo tipo contrattuale <sup>1</sup>). Di straordinaria importanza poi per la determinazione della struttura della *μισθοπρασία* è, a mio avviso, il fatto che nel nostro documento essa ha la funzione di remancipatio fiduciae causa (v. sopra). Ora, non è possibile che il fiduciario abbia trasmesso ai fiducianti un potere sulla cosa inferiore a quello che gli era stato ceduto: quantunque la forma del ne-

<sup>1</sup> Nella descrizione del n. 1179 (frammento inedito), lo SCHUBART parla di « Schluss eines Kaufvertrages über ein Boot ». Ma lo S. dà nome di *Verkauf* anche alla *μισθοπρασία* esaminata; e le clausole conservate del n. 1179 sono probabilmente quelle generali sulla portata dell'acquisto e sulla *βεβαίωσις*, comuni — come si è visto — all'uno e all'altro tipo di contrattazione.

[A un contratto di vendita di nave accenna anche il WENGER nel recentissimo *Vorbericht über die Münchener byzantinischen Papyri* (in *S.-B. der kgl. bayer. Akad., Philos.-philol. Kl.*, 1911, 8), p. 18, a proposito del n. d'inv. 106. E alla mia domanda in proposito l'insigne romanista risponde cortesissimamente, che il documento « betrifft keine *μισθοπρασία*, sondern wirklichen Verkauf, Ll. 7-9: *πεπραχέναι | ἡμῖν σήμερον καὶ καταγεγραφήκιναι νόμῳ προ[ί]σ[τ]εως καὶ | δεσποτικῆ δικάει τὸ ὑπάρχόν μοι πλοῖον κτλ.* ». La comunicazione, della quale infinitamente ringrazio, non toglie, anzi accresce valore a quanto affermo nel testo: il nuovo papiro appartiene infatti ad epoca bizantina molto tarda, e precisamente al regno di Tiberio II (cf. *Vorbericht*, p. 8)].

gozio sembri presentare lui come proprietario e gli altri come concessionarii di un potere limitato di godimento, quantunque si parli di nave *ὑπάρχουσ(α) αὐτῶ* (l. 8) e *μεμισθωκ(ούα)* alla controparte, è chiaro che l'atto ha lo scopo della trasmissione di tutti i poteri che il diritto concede ai navicularii privati. Se dunque è assurdo (come già avevo rilevato altra volta) il pensare a una finzione, è anche alquanto inesatto il confronto che io istituiv fra la *μισθοπρασία* e la concessione enfiteutica: la verità è che la *μισθοπρασία*, pur essendo modellata sulle concessioni enfiteutiche di terre pubbliche, non è costitutiva di diritto su cosa altrui, ma è una vera e piena alienazione, paragonabile nella sua sostanza da un canto alla vendita di cosa in proprietà privata, dall'altro - ciò che meglio concorderebbe anche con la sua forma - alla trasmissione a titolo oneroso del diritto enfiteutico. E probabilmente la sua origine è da riconnettere a un principio - contemporaneo o forse soltanto preesistente - che attribuiva allo stato il dominio eminente su tutte le navi.

Ricordo ancora i documenti relativi alla vendita. La vendita di derrate con anticipazione del prezzo (il 'Lieferungsvertrag' dei tedeschi) è ben noto ai papiri, e i nn. 1142 e 1143 non fanno che darne due nuovi esempi. Il n. 1146 ci presenta invece la novazione del debito del prezzo, che gli otto compratori si obbligano a pagare a rate.

Al n. 1153 I abbiamo un nuovo frammento di contratto di balatico, del tutto analogo agli altri notissimi (nn. 1058, 1106-1109).

2. Sul volume VII di Oxyrhynchos (*The Oxyrhynchus Papyri*, Part VII, ed. with transl. and notes by A. S. HUNT, London 1910) cfr. MITTEIS, *ZSS*, XXXI, 391 sg.; VIERECK, *Byz. Ztschr.*, XIX, 680; ZOCCO-ROSA, *Riv. ital. sc. giur.*, XLVIII, 283 sgg.; WILCKEN, *Arch. f. Papf.*, V, 439 sgg.; [SCHMIDT, *Gött. Gel. Anz.*, 1911, 2345 sgg.] Per i lettori del 'Bullettino' posso specialmente rinviare al BORTOLUCCI (in questo volume, 103 sgg.), da cui taluni fra i più importanti documenti sono acutamente commentati: aggiungo soltanto poche note.

Sul n. 1027 cfr. MITTEIS, l. c.; [WENGER, *VJSchr. f. Soc.- u. Wirtsch.-Gesch.*, 1911, 195 sg.; ed ora soprattutto SCHWARZ, *Hypothek u. Hypallagma*, 104 sg. e *passim*]. Secondo lo S., di concorso di più ipoteche non si può parlare: l'*ἐνεχυρασία* che il creditore istante mette in atto può essere la esplicazione di un normale procedimento

esecutivo sui beni, e in ogni caso essa sarebbe compatibile con un *δπάλλαγμα*, non mai con una ipoteca; e la frase *δπόκειται αὐτῷ*, sulla quale si fonda la opposizione del padre dei debitori alla prosecuzione della esecuzione, è anch'essa incerta. Queste osservazioni debbono rendere ancora più cauti nello sfruttare il testo per la questione del valore della iscrizione dei diritti reali nella *βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων*; ma, nella ipotesi che effettivamente vi fosse un concorso di *δπάλλαγμα* e *δποθήκη*; è certo che il nuovo testo concorrerebbe ad appoggiare la tesi del Mitteis, per cui il sistema seguito nell'Egitto romano corrisponde sostanzialmente al sistema della iscrizione e della trascrizione, adottato dal Codice francese e dal nostro (cfr in questa Rivista più oltre, II, 13).

Al n 1042 (a. 578) è un mutuo senza termine, da restituirsi al mutuante *δπόταν βουληθῆ*(*ῆ*); il primo caso di questo genere che i papiri, a mia scienza, presentino. Volentieri metterei il nostro documento in relazione con le locazioni a tempo indeterminato, frequentissime nella stessa epoca e rappresentate anche da due documenti del volume in esame (nn. 1037, 1038)<sup>1</sup>: per queste ultime lo ZULUETA (*De patrociniis vicorum*, 44 sgg.) afferma acutamente la subsunzione sotto il concetto romano del precario, soprattutto ponendo in rilievo la frequente e visibile soggezione economica del conduttore e mettendola in rapporto con l'analogo fenomeno del colonato. Anche nel caso nostro il *μυλοκόπος* che prende in prestito un terzo di νόμισμα da un *subadiuva* τῆς ἡγεμονικῆς τάξεως è di fronte a costui in condizione di grande inferiorità, e la esprime nel linguaggio reverente e somnesso (l. 22: τῆς σῆς λαμπροῦτος), e *passim*): noto anche che non si parla di *δάνειον*, ma di *χρήσις τοῦ νομισματίου*, con una espressione che richiama molto da vicino l'analogia del precario. Tuttavia la costruzione giuridica, deve, a mio avviso, considerare pur sempre la *μισθωσις δπόταν βουληθῆ* come locazione, e la nostra *χρήσις* come mutuo, nonostante il nuovo e diverso substrato economico. La parola *χρήσις* e la frase *εἰς ἀναγκαίαις μου χρείας* pongono anche nettamente la distinzione fra il contratto nostro e il documento di deposito irregolare, molto anteriore d'altronde (a. 210), conservato al n 1039 [sul quale cfr., oltre Bortolucci cit., anche COSTA, *Sopra un nuovo documento di*

<sup>1</sup> Il primo dei casi finora noti (PHernals 16, 1) era dell'a. 486; il n. 1037 ci permette di risalire fino al 444.

*deposito irregolare*, in *Rend. dell'Acc. delle Sc. dell'Ist. di Bologna*, 1911. Nel PHamb. I 2, invece, la *παραθήκη* non è che un mutuo dissimulato].

Un altro notevole contratto di mutuo è al n. 1040 (a. 225). Pekysis e il figlio Petenouphis dichiarano di aver ricevuto da Theon πυροῦ . . . ἀρτάβας τέσσαρας ἐπὶ διαφόρῳ ἡμιολίας, ὡς εἶναι ἐπὶ τὸ αὐτὸ πυροῦ σὺν διαφόρῳ ἀρτάβας ἕξ, e si obbligano a rendere le sei artabe ἕξ ἀλληλεγγύης <sup>1)</sup>; chè, se non rendano al giorno fissato, saranno obbligati a restituire le ἀρτάβας ἕξ μεθ' ἡμιολίας καὶ διάφορον τοῦ ὑπερπεσόντος χρόνου [ἄμοι]ως ἕξ ἡμιολίας. Formule analoghe esistevano già in PTebt. I 110 e in PAmh. II 147; ed era discusso fra i papirologi se nella dichiarazione di aver ricevuto un certo numero di artabe di frumento σὺν ἡμιολίᾳ si dovesse vedere la novazione di un precedente debito da mutuo accresciuto dalla pena contrattuale. La novazione è ora esclusa da Hunt (ad h. l.) [e da BERGER, *Strafklauseln*, 92] in base alla espressione ἐπὶ διαφόρῳ ἡμιολίας, dove διάφορον = τόκοι: un ulteriore e più grave argomento nello stesso senso mi sembra debba trarsi dal fatto che il frumento prestato appartiene al raccolto del quarto anno di Alessandro Severo (l. 9), e l'attuale promessa ad uno dei primi mesi (Athyr) dell'anno 5. Bisogna dunque concludere che si tratti di veri e propri interessi convenzionali: la tendenza, che nei citati documenti si manifesta, a coinvolgere in una somma unica, previamente e univocamente fissata, capitale e interessi, non è che una manifestazione della più vasta tendenza a considerare l'istrumento di debito come obbligazione formale ed astratta <sup>2)</sup>.

Sul n. 1032 e sulla necessità che se ne deduce di un permesso delle autorità per la cultura delle vigne nei fondi in proprietà privata (l. 9: *ἰδίων οἰκοπέδων*) cfr. LUMBROSO, *Lettere al prof. Wilcken*, LXVI, in *Arch. f. Papf.*, V, 407 sg.; il quale vede nel papiro un argomento per interpretare nello stesso senso il *si liceat* usato da Plinio, *N. H.*, 19, 79, a proposito della coltivazione del rafano in

<sup>1)</sup> La somma è mutuata sostanzialmente per uso del solo Pekysis, e l'assunzione di obbligazione solidale da parte del figlio non ha altro scopo che la maggior garanzia del venditore. Ciò trova una curiosa espressione nel continuo scambio del singolare col plurale nei termini della dichiarazione.

<sup>2)</sup> L'anatocismo e il cumulo degli interessi convenzionali e dei moratorii, chiaramente fissati nella dichiarazione finale, non sono nuovi nel diritto dei papiri [cfr. BERGER, op. cit., 122 sgg.].

Egitto Non credo che la frase pliniana si presti a questa interpretazione, nè credo che norme speciali potessero aver ragione di limitare l'innocentissima coltivazione del rafano. Piuttosto penso che si abbia, qui, nell'anno 147-48, un riflesso dell'anteriore edictum Domitiani de excidendis vineis, e delle relative restrizioni alla cultura della vite (cfr. Suet. *v. Dam.* 7, 2, 14, 2). [La esistenza di altre norme, per cui non si potevano attuare certe forme di edificazione e di cultura senza uno speciale permesso delle autorità, è dimostrata dal papiro pubblicato dal PREISIGKE in *Griech. Urk. des ägypt. Mus. zu Kairo* (Strassburg 1911), n. 12, dove appunto si contengono autorizzazioni alla costruzione di un sepolcro (ll. 2-4), di due cisterne (ll. 11-17) e di altre opere di fabbrica in varii fondi; ma si tratta qui, come pare, di terre pubbliche].

Sulla notificazione dell'assunzione al trono di Nerone (n. 1021) e sui suoi precedenti papirologici cfr. LUMBROSO, *Lettera LXV, ibid.*, p. 406.

3. Del secondo volume dei papiri fiorentini (*Papiri letterari ed epistolari*), affidato alle cure del COMPARETTI, si è pubblicato il fascicolo 2°, contenente una parte della promessa corrispondenza Eroniniana. Heroneinos è un *φροντιστής* privato, cioè un agente rurale destinato allo sfruttamento di varie tenute appartenenti a varii personaggi e site tutte nella *κόμη* Theadelphia, dove appunto Eronino risiede. La parte finora edita, che comprende i nn. 118-169, contiene lettere di un solo fra i corrispondenti di Eronino, e precisamente di Alipio, un appaltatore - come pare - di terre imperiali (*οἰσιακαί* ?), uomo ricchissimo e temuto, che il nostro *φροντιστής* ed altri colleghi suoi invocano come *κύριος* e onorano del titolo di *κράτιστος*. Le lettere contengono gli ordini e le comunicazioni più diverse: istruzioni sulla raccolta e sulle riparazioni necessarie ai fabbricati; ordini di fornire macchine e veicoli ed animali ad agenti incaricati di speciali lavori; ordini numerosissimi di fornir cibo e stallatico a bestie da soma o da fatica che passano da Theadelphia nel viaggio dall'uno all'altro podere, e alloggio ai contadini o vetturali che le conducono; norme sul pagamento delle tasse ai *δεκάπρωτοι*; e ancora disposizioni per l'acquisto di animali occorrenti ad Alipio per sacrificii o per esecuzione di commissioni altrui, disposizioni sul passaggio del padrone e

sui provvedimenti necessari per l'alloggio e il vitto. Molto notevoli per l'economista e il giurista sono i documenti, in numero già abbastanza rilevante, dove il vino è adoperato come sostitutivo del danaro: sia che si ordini ad Eronino di servirsi per determinate spese di questa o quella quantità del vino prodotto dall'azienda cui è preposto (nn. 143, 160, 161), sia che si dia ordine ad Eronino di fornire per scopi analoghi del suo vino a *φρονισταί* di altre fattorie (nn. 123, 136, 141, 144, 147, 164) o reciprocamente (nn. 131, 135, 146; e già PFay. 133). Il mandato di pagamento (*ἀπολυσίδιον*) ha una speciale formula ed è sottoscritto al momento dell'esazione dal *φρονιστής* accipiente: il vino è segnato a credito e a debito nelle partite dei singoli *φρονισταί*, in base alla valutazione che il proprietario impone sul fondamento del prezzo di mercato<sup>1)</sup>. Per render completa la pubblicazione della corrispondenza, l'editore riproduce anche, avvicinandole ai documenti fiorentini più vicini di contenuto e di data, le lettere di Alipio già edite in altre raccolte: così il PFay. 133 (p. 84), il PStrassb. 32 (p. 85), il PArch. III 405 (p. 87), i PReinach 52 (p. 89) e 53 (p. 92).

4. Fra le edizioni iniziate ora, è già celeberrima quella dei papiri di Giessen, dovuta al Meyer e al Kornemann (*Griechische Papyri im Museum des oberhessischen Geschichtsvereins zu Giessen*, im Verein mit O. Eger herausgegeben und erklärt von E. Kornemann und P. M. Meyer. B. I, H. 1, von E. Kornemann und O. Eger; H. 2, von P. M. Meyer, Leipzig, Teubner, 1910): la pubblicazione della constitutio Antoniniana, già preannunziata e vivamente attesa (cfr. Rivista 1909, I, 3), ha fatto convergere sulla nuova collezione l'attenzione dei papirologi e dei giuristi (cfr. le recensioni e appunti di MITTEIS, ZSS., XXXI, 386 sgg.; WENGER, VJSchr. f. Soc.- u. Wirtsch.-Gesch., 1911, 191 sgg.; SCHUBART, Dtsche Litz., 1910, 1312 sgg., 2269 sgg.;

<sup>1)</sup> Questo uso del vino come mezzo di scambio richiama vivamente il passo di Gai. IV 61, dove si accenna a depositi di vino in conto corrente presso i banchieri: il PARTSCH (*Gött. Gel. Anz.*, 1910, 729, n. 3) è giustamente arrivato a conclusioni negative per quanto riguarda le banche egiziane, ma non ha posto mente alla funzione di mezzo di scambio, che il vino esercita indubbiamente nei papiri eroniniani. Quanto la coincidenza sia notevole per i rapporti di Gaio col mondo ellenistico, non è il caso di rilevare in questo luogo.

VIERECK, *Byz. Ztschr.*, XIX, 679 sgg.; WILCKEN, *Arch. f. Papf.*, V, 426 sgg.).

Il documento tanto atteso è pubblicato col n. 40, e contiene tre costituzioni di Antonino Caracalla: prima nella serie quella che estende ai sudditi dell' impero la cittadinanza romana. Che la concessione fosse ben più limitata di quanto apparisse dalle più celebri dichiarazioni testuali, e in ispecie dal D. 1, 5, 17, che cioè anche dopo l' editto antoniniano fossero rimasti nell' impero sudditi non cittadini, era noto da un pezzo ai romanisti, e ai papirologi specialmente; anzi si era già supposto che dalla concessione fossero esclusi i dediticii (così già Ortolan, *Explication historique des institutions*, I, 296). Ora troviamo detto nel papiro (I, 7 sgg.): *διέωμι τοῖς σ]υνάπα[σιν ξένοις τοῖς κατὰ τ]ήν οἰκουμένην π[ολιτ]εῖαν Ῥωμαίων, [μ]ένοντος | [παντός γένους πολιτευμ]άτων, χωρ[ίς] τῶν [θεσ]ετικῶν*; e sembra che la frase segnata in corsivo si riconnetta direttamente al *διέωμι*, esprimendo appunto la permanente esclusione dei dediticii dalla cittadinanza. La precisa dichiarazione, mentre conferma le limitazioni già intravviste e rileva una probabile interpolazione nel D. 1, 5, 17 cit. ([*Exceptis dediticiis*] in orbe Romano rell. Ulp [Mitteis]), appunta lo sguardo degli studiosi sulla determinazione esatta della categoria dei dediticii, troppo vagamente descritta dalla definizione gaiana (I 14: 'hi qui quondam adversus populum romanum armis susceptis pugnaverunt, deinde victi se dediderunt'). Sembra chiaro che il massimo valore debba essere dato a quel 'nullius certae civitatis esse', che più volte si trova rilevato per analogia a proposito dei liberti dediticiorum numero ex lege Aelia Sentia (p. es. Ulp. XX 14); intendendo però la frase non come esclusione da ogni comunione e da ogni diritto statale (ciò può dirsi solo dei liberti dediticiorum numero, effettivamente privi di patria), ma soltanto come negata appartenenza a comunità cittadine o politiche nel senso etimologico delle parole<sup>1)</sup>. Perciò, come prima della costituzione antoniniana l'acquisto della cittadinanza alessandrina era tramite necessario per l'acquisto della cittadinanza romana da parte dei *λαοὶ* (Plin. *ad Trai.* 6, 1), così la costituzione antoniniana fece romani gli alessandrini, lasciando gli

<sup>1)</sup> Cfr. Joseph. c. Apion. II, 4: 'καίτοι μόνοις Αἰγυπτίοις οἱ κύριοι οὖν Ῥωμαῖοι τῆς οἰκουμένης μειλιχιαμένειν ἡστυνοσοῦν πολιτείας ἀπειρήκασιν'.

abitanti della *χώρα* nella posizione di dediticii. Per quali vie poi la cittadinanza abbia finito per estendersi nel fatto a tutti gli abitanti dell'impero, è questione sempre aperta: io penso col Wilcken che molto abbia contribuito a questo fine la organizzazione municipale delle provincie, compiutasi appunto durante il III secolo d. C. (cfr. ora su questo sviluppo storico il libro di JOUGUET, *La vie municipale dans l'Égypte romaine*, Paris 1911). In ogni modo, nel punto della emanazione dell'editto di Caracalla, la posizione dei dediticii è segnata dal tributum capitis (*λαογραφία*): l'opinione già ricevuta (cfr. da ultimo Schulten, in Pauly-Wissowa, IV, 2359 sgg.), secondo la quale dediticii e *λαογραφούμενοι* sono la stessa categoria di persone, è riaffermata decisamente dal Meyer. E nella stessa direzione il WILCKEN<sup>1)</sup> ha ricercata la portata della denominazione di *ὁμόλογοι*, usata spesso quale equivalente di *λαογραφούμενοι*. Ὁμολογεῖν ha più volte presso i classici il significato di sottomettersi al nemico, e corrisponde così al *dedere* dei latini; *ὁμόλογοι* val dunque *dediticii*, e il confondersi della categoria degli *ὁμόλογοι* con quella dei *λαογραφούμενοι* riprova ancora una volta il rapporto inscindibile fra il tributo del capo e la posizione di dediticio<sup>2)</sup>. La dimostrata restrizione della concessione della cittadinanza rende intelligibile lo scopo fiscale perseguito: mentre infatti la innovazione estendeva a un forte numero di provinciali le imposte sulle eredità e sulle manomissioni, non limitava in nessun modo il gettito della *λαογραφία*, dalla quale appunto erano stati sempre esenti quelli che ora venivano ricevuti nella cittadinanza. Che del resto lo scopo fosse eminentemente fiscale è detto troppo chiaramente dagli antichi scrittori, perchè possa fare impressione in senso contrario la motivazione ufficiale (ll. 4 sgg.), di voler attuare un sincretismo religioso fra Roma e le provincie: un fine a cui il mezzo prescelto sarebbe stato troppo sproporzionato<sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> Prima in un breve *excursus* inserito nel libro di ROSTOWZEW, *Studien zur Geschichte des römischen Kolonates*, 220 sgg.; poi nella rec. cit.

<sup>2)</sup> Sulla sorte ulteriore della parola *ὁμόλογος* cfr. Wilcken, ll. cc.

<sup>3)</sup> [Dalla costituzione antoniniana prende occasione il BRASSLOFF per lo studio *Die Peregrinenprätur und die Constitutio antoniniana v. J. 212* in *Bull. dell'imp. Ist. arch. germ.* XXVI, 1911, 260 sgg. — La fusione della pretura peregrina con la urbana è tra i primi effetti della estensione della cittadinanza; e agli anni di poco posteriori appartiene infatti CIL. III 6154, dove la recente fusione è appunto espressa dalla frase: *qui tus dixit inte(r) civ(is) et civis et peregr(inos)*].

Il secondo editto conservato in PGiss. 40 contiene varie interpretazioni autentiche date l'11 luglio 212 all' editto generale di amnistia proposto subito dopo l'uccisione di Geta. Benchè il testo sia lacunoso, credo si debbano intendere come interpretazioni autentiche anche le disposizioni date alla l. 1 sgg. sugli 'ad tempus honore moti', quantunque si trovino riferite come disposizioni generali in Ulpiano, D. 50, 2, 3, 1, e nella c. 10, 61 (59), 1. Nel Codice i compilatori hanno sostituita alla espressione generale 'honoribus civitatis' (τὰς πολιτικὰς τιμὰς pap. II, 3) la parola 'ordine' (scil. 'decurionum'), conformemente alle regole della organizzazione amministrativa bizantina: così anche probabilmente nel testo di Ulpiano.

Il documento si chiude con una epistola del 215, nella quale l'imperatore ordina al prefetto di espellere da Alessandria gli egiziani che, convenendovi da ogni parte, lasciano incolte le terre loro affidate e popolano la città di una moltitudine torbida e oziosa. La disposizione (dalla quale sono esclusi i navicularii, i suarii, i viaggiatori di piacere, coloro che portano vittime al Serapeo e simili) mostra ancora una volta qual differenza si facesse anche dopo l'editto del 212 fra alessandrini e λαοί: le ultime parole (II, 26 sgg.), dove si ricorda la facilità con la quale i fellahs egiziani si distinguano, per l'abito esteriore e per il modo d'agire, dai cittadini, sono pregne di disprezzo (per i precedenti storici della epistola, v. Wilcken, *rec. cit.*; ROSTOWZEW, *Kolonat*, 210 sgg.).

La subscriptio del secondo editto, perfettamente conservata (II, 12 sgg.), ha riaperto la disputa intorno alle norme romane sulla pubblicazione delle leggi. La pubblicazione dell'editto fu fatta (προετέθη) in Roma l'11 luglio 212, in Alessandria dall'ἐπιτροπος τῶν οὐσιακῶν il 10 febbraio 213, dopo un processo verbale redatto il 29 gennaio; e la grande distanza fra le due pubblicazioni dà importanza notevole alla questione, se anteriormente alla seconda avesse l'editto efficacia obbligatoria per i sudditi greco-egiziani. La espressa dichiarazione delle solennità che hanno accompagnato la proposizione in Alessandria sembra dare a questa valore decisivo; ma è certo che su questo punto siamo ben lontani dalla precisa conoscenza della verità (cfr. per i precedenti della questione Mitteis e Wenger, *ll. cc.*).

Gli altri documenti della collezione appartengono ai più varii periodi. All'epoca tolemaica il n. 2 e i nn. 36-39. Il primo è un con-

tratto di matrimonio, notevole (come bene illustra il Kornemann) perchè mostra in epoca greca ancor viva nel sentimento giuridico della *χώρα* la concezione elevata della posizione della donna nella famiglia, dominante sul diritto egiziano: la "sposa, Olympias, ἐξέδοτο ἑαυτήν ... μετὰ κυρίου τοῦ ... πατρὸς (ll. 8-9), non è consegnata dal padre al marito come nel diritto attico o in PEleph. I. I nn. 36-39 sono tutte traduzioni di atti demotici, ridotti in greco *κατὰ τὸ δυνατόν*: nel n. 36 sono due *συγχωρήσεις* processuali, la prima troppo frammentaria perchè possa intendersene il contenuto, la seconda relativa a un processo di rivendicazione che si transige attuando una comunione fra le attrici e il convenuto (*συγχώρησις* dunque nel senso originale della parola, non in quello derivato che ben conosciamo dai recenti papiri berlinesi); nel n. 39 i riassunti di tre successivi contratti d'affitto e infine il principio di un *δπόμνημα* diritto all' *ἐπιστρέφτης*, probabilmente per una controversia intorno allo stesso fondo; nei nn. 38 e 39 frammenti di atti di vendita, conformi ad altri analoghi già noti (ad es. PLeid. P, PLond I 3 p. 46. ecc.).

Anche dell'epoca romana sono editi varii negozii giuridici, corrispondenti per la più parte agli schemi già noti. Al n. 28 un contratto agoranomico di compra-vendita; al n. 29 ha quietanza della mercede di un fitto di terreno; al n. 30 un frammento di negozio giuridico fra coniugi divorziati, relativo - pare - alla sorte di certi beni destinati già nel contratto di matrimonio a un figlio comune; al n. 33 la *ὑπογραφή* di una *διαγραφή* bancaria, parallela al PFior. I 48 e contenente il riconoscimento della estinzione di un debito in parte adempiuto e in parte rimesso (ll. 9-10: *καὶ μεθ' ἧς | ἐχ[α]ρισάμη[ν]*); al n. 35 un frammento di testamento; al n. 49 un contratto di locazione immobiliare, dove la mercede è fissata per parte in danaro, per parte in maiali e carne di maiale; al n. 51 ancora un contratto di compra-vendita, che è secondo P. M. Meyer una *συγχώρησις*, secondo Mitteis (rec. cit.) la *ὑπογραφή* di una *διαγραφή* bancaria.

Ai primi tre secoli dell'impero appartengono anche documenti amministrativi: fra questi includo anche, benchè sia per sua natura affine ad atti privati, il n. 50, una offerta per l'appalto di due posti di guardarobiere (*καφάριος*) nelle terme di Oxyrhynchos (per appalti simili v. già PFior. I 63). Alla stessa categoria appartengono un co-

• municato su lavori di canalizzazione, non si sa da quali funzionari

redatto nè a chi indirizzato (n. 42), qualche *κατ' οικίαν ἀπογραφή* (nn. 43-44), e una lettera dell' *ἐκλογιστής* dell'Anteopolite allo *στρατηγός* e al *βασιλικός γραμματεὺς*, in seguito alla revisione compiuta dell' *ἐκλογιστής* stesso sui conti delle maggiori entrate (*προσθήκαι*) ricavate da *διαμισθώσεις* di *κυριακή γῆ* (n. 48). Nella serie hanno una particolare importanza i documenti relativi alla attività di Apollonio, stratego dell'Apollonopolites parvus (capoluogo Heptakomia) negli anni dal 114 al 119. È Apollonio che nel n. 41 chiede al prefetto Rammius Martialis un congedo (*κομμάτος*) di 60 giorni per rimettere in buono stato i suoi beni dopo il mal governo che ne hanno fatto gli ebrei durante lo *Ἰουδαϊὸς πόλεμος* degli anni 115-117; a lui si rivolge Papisiris, *ναυκλῆρος* per il nomo Apollonopolite, a rendergli conto degli ostacoli incontrati nel trasporto del frumento (n. 11); a lui Hermaios, probabilmente un ingegnere, dà visione degli schizzi del canale del villaggio Ibion (n. 15); a lui un funzionario dipendente scrive (n. 45) perchè sia inviato in una certa località il *κομογραμματεὺς* o un *γραμματεὺς* dipendente, a costringere i *δημόσιοι γεωργοί* alla prestazione della *χειρογραφία*<sup>1)</sup>. La maggior parte della corrispondenza di Apollonio e dei suoi è di carattere privato, ma anche queste lettere hanno qualche importanza per la storia economica e giuridica, specialmente quando testimoniano dello stato d'animo del popolo e dei magistrati durante lo *Ἰουδαϊὸς πόλεμος*.

Allo stesso Apollonio sono diretti due reclami per lesioni di diritto, aventi, conformemente ai risultati del Mitteis (cfr. oltre, II, 19) lo scopo di un intervento dello stratego come arbitro conciliatore: del primo (n. 9) si comprende soltanto che si riferisce a un torto penale; il secondo (n. 46) è diretto contro affittuarii che non hanno pagata la mercede. Anche nella lettera privata del n. 25 si discorre di una controversia affidata all'esame dello stratego: la frase *ὅπως πέρας ἐπιθῆ τῷ πράγματι* (l. 7) dev'essere appunto intesa negli stretti limiti della competenza del magistrato distrettuale, e l'accento ad Alessandria, che si contiene nella parte finale e lacunosa del testo, sembra riferirsi appunto alla eventualità di un vero e proprio pro-

<sup>1)</sup> Sullo scopo di questo giuramento (g. promissorio per tutti gli oneri della coltivazione o g. assertorio da prestarsi dopo il prestito delle sementi), cfr., oltre P. M. MEYER, ad h. l., anche ROSTOWZEW, *Kolonat*, 215, n. 3, e WILCKEN, rec. cit.

cesso, che si inizierebbe se non conducessero a risultato utile i tentativi di conciliazione affidati allo stratego <sup>1)</sup>.

Il secondo fascicolo si chiude con alcuni documenti di epoca bizantina. Accanto alla locazione di un magazzino (n. 52) e ad un prestito di danaro (n. 53), entrambi del iv secolo, è un interessante contratto di colonia parziaria, appartenente al vi secolo e relativo a un vigneto in proprietà di un monastero (n. 56): notevole fra l'altro la clausola della l. 17, dove l'affittuario dichiara che godrà la sua quota del reddito (la metà) μετὰ τοῦ γεωργοῦ, accennando così evidentemente a un colono vincolato alla coltivazione del vigneto <sup>2)</sup>. Una lettera privata di un diacono a due λειτουργοῦντες dell'annona militaris (n. 54) fa meglio note le norme vigenti riguardo all'annona nel iv secolo: raccolta dagli ἐπιμεληταὶ dei vari distretti, l'annona è distribuita ai διαδοταί, incaricati appunto di procurarsi dagli ἐπιμεληταὶ le derrate, di trasportarle nella guarnigione di loro competenza e di distribuirle ai soldati. Più tardi a queste liturgie si vanno sostituendo impiegati permanenti e retribuiti (cfr. C. Th. 7, 4; C. J. 12, 37, spec. c. 16; e ancora i PCairo Cat. 67050, 67051 e le relative osservazioni di GELZER, *Arch. f. Papf.*, V, 352. Cito ancora il n. 55, lettera di un vescovo a un suo collega per la ordinazione di un diacono, e il n. 57, una lettera ufficiale di cui è difficile intendere il contenuto.

5. Un materiale ben più vasto per la conoscenza dell'Egitto bizantino è apprestato nella collezione, iniziata dal Maspero, dei papiri bizantini di Aphrodito (*Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire. Nos. 67001-67089. Papyrus grecs d'époque byzantine* par JEAN MASPERO. Le Caire, 1910). Qualcuno dei documenti qui raccolti era già noto ed aveva anche formato oggetto

<sup>1)</sup> Altri documenti di epoca romana erano già noti: tali i nn. 4-7 (KORNEMANN, *Klio*, VIII, 393 sgg.), 8 (EGER, *Grundbuchwesen*, 68 sgg.), 32 (EGER, *Arch. f. Papf.*, V, 133 sgg.), 34 (ibid., 137 sgg.; cfr. ora MITTEIS, rec. cit.). Su tutti cfr. la Rivista per il 1909, I, 3.

<sup>2)</sup> [Per questa clausola e per altre del documento, il Meyer richiamava in nota un papiro allora inedito della collezione di Amburgo; cfr. ora PHamb. I 23. La frase di questo documento, l. 31 (μετὰ τοῦ ἐκεῖσε γεωργ(οῦ)) rende indubitabile l'interpretazione riferita nel testo].

di qualche ricerca <sup>1)</sup>: ora son da vedere su tutta la collezione le recensioni di MITTEIS, *ZSS.*, XXXI, 392 sgg., e di WILCKEN, *Arch. f. Papf.*, V, 442 sgg., e l'articolo di M. GELZER, *Altes und Neues aus der byzantinisch-ägyptischen Verwaltungsmisere, vornehmlich im Zeitalter Justinians*, in *Arch. f. Papf.*, V, 346 sgg. <sup>2)</sup>.

Su qualche parte dei documenti concernenti il diritto privato, e in ispecie il diritto matrimoniale, si è fermato il Mitteis. Principale documento di questo tipo è il n. 67006 V, contenente un lungo e intricato e sgrammaticatissimo contratto di matrimonio [oltre le emendazioni dell' editore, cfr. quelle del Mitteis e del Wilcken; inoltre, alle ll. 67-68 io integrerei e correggerei: ἄρουραν μίαν ὀγδόον σικκῆ [ν οὔσαν τοῦ π[ροειρ[ημένου] κτήματος, e a l. 92 (P. ολκίον; ed. ὀλκίων) l. οικιῶν]. Essendo il figlio ὑπεξούσιος, gli ἔδνα (come già l'arrha sponsalicia) sono dati alla sposa dal suocero, il quale riceve anche la fanciulla dalle mani del padre di lei e la consegna al figlio (ll. 14-15): la dote è consegnata alla fanciulla (l. 78). Allo sposo sono anche consegnati dal padre, all'atto del matrimonio, tutti i beni già appar-

<sup>1)</sup> Cfr. MASPERO, *Etudes sur les papyrus d'Aphrodité*, nel « Bull. de l'Inst. français d'arch. orientale », VI, 1908. L'articolo era diviso in tre parti:

α) « Un procès administratif sous le règne de Justinien ». Sotto questo titolo erano raccolti i documenti della lite intentata contro il pagarca Menas dagli abitanti del villaggio, per difendersi dalle sue esazioni e vessazioni e per affermare la loro indipendenza dalla pagarchia nel pagamento delle imposte (αὐτόπρακτον σχῆμα) [nn. 67002, -024, -025, -032 — -035, -038, -041, -044]. Cfr. la recensione di WILCKEN, *Arch. f. Papf.*, V, 283 sg.; e inoltre GELZER, *ibid.*, 188 sg.; *Stud. zur byz. Verw.*, 92 sgg.; e la mia Rivista 1909, III, 11.

β) « Deux fausses lettres sacrées de Justinien ». La prima (n. 67026, duplicata nel n. -027) si riferisce a beni ereditarii, che sarebbero stati portati via ai presunti eredi dagli ufficiali di Giuliano ὁ ἐνδοξότατος (il pagarca), φάσκοντες τὸν προειρημένον Ἀπολλῶ ὑπεύθυνον αὐτοῖς τελευτῆσαι. L'altra (n. 67028) riguarda i diritti del secondo coniuge, e risolve la disputa in base alla nota costituzione di Leone (c. 5. 9. 6), secondo la quale il secondo coniuge non può ottenere dal patrimonio del marito più che il meno favorito tra i figli del primo letto (né, aggiunge ora il papiro, più di quanto fosse stato assegnato per il caso di sopravvivenza alla prima moglie). Cfr. MITTEIS, *ZSS.*, XXXI, 394; e dal punto di vista processuale lo studio di Partsch citato oltre.

γ) « L'annone d'Aphrodité » (n. 67030). - Il n. 67055, contenente un poemetto in onore di Giovanni duca della Tebaide, è pubblicato dallo stesso MASPERO in *Byzantinische Zeitschrift*, XIX, 1 sgg.

<sup>2)</sup> [Cfr. ora anche la densa relazione di PARTSCH, *Gött. Gel. Anz.* 1911, 306 sgg. Ne ho notizia troppo tardi per poterne tenere tutto il conto che merita. Cfr. tuttavia le noti seguenti].

tenenti alla madre del giovine: ciò avviene, se sono esatte la lettura (incertissima) e le integrazioni, λόγ[η] πρὸ γάμου [δ]ωρεᾶς. Ma, se pure le parole son queste, non mi par possibile identificare, come fa il Mitteis, questa donatio ante nuptias con gli ἔθνα: anzi mi par di intendere che in sostanza il padre trasmetta qui al figlio i beni avventizii, da lui tenuti fino a questo punto in usufrutto. Oltre che dal grande valore dei beni consegnati e dal fatto che l'applicazione delle norme sulla successione legittima doveva dar questi beni in proprietà allo sposo, ciò mi sembra risultare dai frammenti pervenuti delle ll. 24 sgg.; dove il padre dichiarava di non aver sottratto nulla ai beni affidatigli (propongo di leggere: οὐδὲν αὐτῷ ἀπέκρεψεν) (per ἀπέκλεψεν) ἐκ τῆς μητρ[ό]υ τοῦ [αὐτοῦ νυμ]φ[λου]) e di avere speso il reddito a solo vantaggio del figlio e non per altri scopi (in questo ordine di idee potrebbero bene inserirsi le parole: ... αὐτὸν (ἐδάπανησεν οὐδὲ εἰς ἕτερα ... )<sup>1)</sup>. Se così è, la donatio ante nuptias serviva in pratica ai padri anche come mezzo giuridico per l'abbandono dell'usufrutto sugli avventizii: abbandono la cui frequenza è attestata da Giustiniano nella c. 6. 61. 6 § 2 c. - Notevole anche la donazione condizionale allo sposo di beni che il padre si augura di avere a sua volta in donazione dalla madre sua (l. 69 sgg.). Il documento termina con l'assunzione reciproca dell'obbligo di trasmettere ai figli i luera nuptialia (cfr. Nov. 98 c. 1, e Mitteis, l. c.).

Agli ἔθνα si riferisce anche la controversia di cui alla μαρτυρία n. 67088; alla πρὸ γάμου δωρεά (da intendersi qui nel suo significato normale) il n. 67005.

La pignorazione di una figlia, a cui accenna il n. 67023, è notevolissima. Probabilmente fra i paesi dove τοιαύτη(η) ἀσέβεια(α) (ἡ)μαρτάν(ετο) (Nov. 134, 7) era ancora sotto Giustiniano l'Egitto, che seguiva a questo riguardo tradizioni secolari (v. più oltre, II, 15)<sup>2)</sup>. Certo è che si parla esplicitamente di consegna della fanciulla [ἀ]κολούθως τῷ γεναμ(ένῳ) παρ' αὐτο(ῦ) (scil. τοῦ πατρὸς) ... ὑποθηκισαίῳ

<sup>1)</sup> A ll. 39-40, Victor dichiara esplicitamente di trattenere un solo νόμισμα del patrimonio della moglie, e giustifica il titolo dell'acquisto, ma la giustificazione non risulta per noi troppo chiara (ἐκ τῆς ὑποθήκης τῶν κληρονομ[ω]ν).

<sup>2)</sup> Il padre pignorante era [τῆ] ἐ]σχάτη περιπεπτωκ(ός) [π]ενίχ: la frase richiama molto da vicino il 'propter nimiam paupertatem egestatemque' di Giustiniano, C. 4, 43, 2.

*γραμμάτιον*, e che anche la presente petizione per la liberazione è detta *δοθηκιμαία συγγραφή*. Notevole è anche che, mentre la fanciulla fu data a pegno per un νόμισμα, la sorella vorrebbe ora liberarla offrendo mezzo νόμισμα: il che potrebbe far supporre un patto anticretico.

Molte notizie i nuovi documenti ci danno anche sul processo civile. Noto al n. 67031 un editto del duca della Tebaide, emanato verso il 547 e relativo alle sportule spettanti agli *officiales* del tribunale. Sull'argomento cfr. Chiovenda, Bull., VII, 231 sgg. Qui troviamo confermata sia la distinzione fra cause che richiedono o non richiedono atti scritti (*ὁπὸ αἰτίαν ἄγραφον - ἐπὶ ταῖς ἐγγράφοις ἐντεῦξαι*: cfr. c. 12. 29. 3 § 5), sia la esistenza di una costituzione giustiniana regolante questa materia (... *κρατίστου καὶ καλλινίκου ἡμῶν βασιλέως*: cfr. C. 1. 14 29 § 8; I. 4. 6 § 25, e gli altri richiami apud. Chiovenda, 285, n. 43) <sup>1)</sup>.

Al diritto giustiniano rispondono anche le deposizioni scritte (*ἐκμαρτύρια*) rilasciate in occasione di liti civili (nn 67087-67088). Certamente la prima, forse anche la seconda è rilasciata dal testimone sottoscritta e sigillata, all'attore stesso, il che è esplicitamente consentito dalla Nov. 90 c. 5 (*ad vv*: τῶν μέντοι μαρτυριῶν οὐκ ἐκδιδόμενων οὐδὲ ἐν ταῖς χώραις, ἀλλὰ τῶν πεπραγμένων διδομένων αὐτοῖς τοῖς παραγαγοῦσιν ἢ καὶ τοῖς αὐτῶν ἀντιδίκους κτλ.). Analogo è probabilmente lo scopo delle dichiarazioni conservate ai nn. 67066 e 67089: ma nel primo documento la dichiarazione relativa all'*ἀντιμίσθωσις* dei clerici della chiesa di S. Maria a un certo Paδs è rilasciata dall'*ἐγγυητής* a un terzo, il protocomete Dioscoro, del quale non si vede quale sia l'interesse; e la dichiarazione della libertà di Eulogia, contenuta nel n. 67089, è designata nel documento stesso col nome molto vago di *ἐγγραφος ὁμολογία*.

La nuova edizione ha messo in nuova e vivissima luce i documenti, già in parte anteriormente editi, contenenti rescritti giustiniani o convenzioni relative al processo per rescritto; ed ha provocato a questo riguardo uno scritto notevolissimo di J. PARTSCH, *Neue Urkunden zum justinianischen Reskriptenprozesse*, nelle *Nachrichten von der kgl. Gesellsch. der Wiss zu Göttingen*, Phil-hist. Kl, 1911, 201 sgg. Il P. si oppone anzitutto alla tendenza del Maspero, di con-

<sup>1)</sup> [V. ora la minuta analisi del documento in PARTSCH, rec. cit., 315 sgg.].

siderare come fittizie o come esercitazioni scolastiche queste lettere giustiniane; e cerca altrove la spiegazione dei fenomeni che avevano tratto in errore l'editore. Le tre redazioni alcun poco differenti, che di uno stesso rescritto ci sono fornite ai nn. 67024 R. e V. e 67025, non debbono e non possono spiegarsi supponendo una redazione privata da sottoporsi poi alla firma imperiale, poichè anzi dalle fonti giustiniane sappiamo che il testo dei rescritti doveva esser preparato negli uffici del quaestor sacri palatii: la diversità di redazione, e con essa la mancanza delle formule introduttive e conclusive, si spiegano invece facilmente ammettendo che i tre testi rappresentino successivi tentativi di traduzione dell'originale *latino* del rescritto, e questa ipotesi sembra avvalorata dai numerosi latinismi che il P., e con lui il Wendland, hanno acutamente rintracciati. E la stessa spiegazione si presenta ovvia per i difetti formali che presentano i nn. 67026 e 67028, da M. pubblicate come '*fausses lettres sacrées*' e considerate precisamente come esercitazioni di un avvocato o uomo di affari: anche qui alcuni latinismi possono essere scoperti. Il P. non si dissimula le gravi difficoltà che sembrano opporsi a chi voglia ammettere l'uso del latino nei rescritti per gli anni intorno al 550 d. C. e per epistole dirette a un paese ellenistico; e le difficoltà sembrano veramente enormi, se si tien presente che dall'anno 535 in poi solo ragioni specialissime hanno spinto talvolta Giustiniano a legiferare in latino; che nella Nov. 7 c. 1 egli ha dichiarato esplicitamente l'opportunità di scrivere in greco per essere inteso (... ταύτη δὴ τῆ κοινῆ [scil. φωνῆ] τε καὶ ἐλλάδι ὡς τε ἄπασιν αὐτὸν εἶναι γινώριμον διὰ τὸ πρόχειρον τῆς ἐρμηνείας); che le lettere scritte in latino dall'imperatore per esser dirette ai sudditi venivano prima della spedizione tradotte in greco per cura del magister epistolarum graecarum (P., p. 222, e luoghi ivi cit.). Questi ostacoli sembrano al P. superabili, ed io non voglio decisamente negarlo: ma mi sembra che essi siano almeno tali da lasciare ancora aperta la questione, e da autorizzare la domanda se i latinismi dei nuovi rescritti non abbiano per avventura la loro origine in una traduzione apprestata negli uffici costantinopolitani, o anche nella opportunità, palese in più luoghi dei nostri rescritti, di ridurre in greco espressioni che si trovavano belle e pronte nelle costituzioni latine.

In ogni modo, poichè la genuinità dei rescritti risulta probabi-

lissima, bene rileva il P. come dalla loro esistenza risulti meglio provata la fallacia dell'opinione, più volte messa innanzi (ad es. da Bethmann-Hollweg, *Civ-Pr.*, II, 211), che la Nov. 113 c. 1 abbia abolito i rescritti nei processi civili: la novella si riferisce ai soli processi pendenti, ma esplicitamente consente che prima dell'inizio del processo si sottoponga la controversia al giudizio dell'imperatore. Il che appunto avviene nei nostri documenti, dove i rescritti, benchè materialmente consegnati alla parte richiedente, sono tuttavia indirizzati (come è regola in questo periodo) al magistrato, con la ingiunzione di emanare il decreto per la citazione e di decider la lite secondo la direzione segnata dall'imperatore; il vero e proprio inizio del processo si avrà soltanto quando la citazione sarà fatta, tant'è che talvolta l'imperatore non ha neppure notizia del nome dei convenuti.

Anche il contratto del n. 67032 ha come punto di partenza un rescritto: alcuni abitanti di Aphrodito hanno ottenuto dall'imperatore un rescritto favorevole, ed ora incaricano gli *exsecutores negotii* di condurre avanti il processo sino alla fine, fissando i compensi e gli obblighi reciproci<sup>1)</sup>. Gli *exsecutores* sono viri clarissimi, comites sacri consistorii, e geriscono insieme un ufficio privato: il contratto è quindi concluso con entrambi, quantunque il solo Palladios debba in fatto esercitare la funzione di *exsecutor* (ἐκβιβαστής). Questa funzione, che nel Codice e nelle Novelle è sempre tenuta separata da quella dell'*advocatus*, se ne distingue infatti, come in Francia l' 'avoué' si distingue dall' 'avocat' e in Inghilterra il 'solicitor' dal 'barrister'; ma ciò non toglie che l'*exsecutor* possa estendere la sua attività sino all'arringa, come probabilmente avviene anche nel caso nostro; anzi il P. ritiene che la funzione di ἐκβιβαστής sia stata collocata nel nostro contratto in prima linea soltanto per evitare la sanzione del divieto fatto agli avvocati di concludere coi clienti un contratto scritto. Nel documento si accenna anche alla necessità legale dell'intervento dell'*exsecutor*: necessità affermata in vari testi giustinianeî (c. 12.

<sup>1)</sup> [Nella citata recensione (p. 319) il P. richiama l'attenzione anche sul fatto che il documento, pur conforme allo stile dei papiri di età bizantina, è redatto a Costantinopoli. Ciò lo conduce alla ipotesi che la grande rivoluzione nello stile documentario, che si osserva nei papiri del IV secolo e nei successivi, derivi appunto da una ricezione della pratica notarile della nuova capitale].

60. 1; 12. 21. 8 pr; 3. 1. 13 § 9; c. 7. 39. 3 § 1, dove le parole 'per exsecutorem' sono interpolate - cfr. c. Th. 4. 14. 1). Più interessante ancora è il fatto che nel papiro l'exsecutor assume come suo obbligo quello di citare davanti al tribunale gli avversarii, mentre la comune opinione ritiene essenziale al processo giustiniano la citazione d'ufficio, e pone appunto nella forma della citazione la differenza essenziale fra il processo per denunciationem e quello per libellos. La dichiarazione del papiro non è isolata; anzi trova conforto in quei testi giustiniani dove si riconosce implicitamente all'attore la facoltà di mandare il libello al convenuto (c. 3. 10. 2; Nov. 96 c. 1). Gli altri testi, che pongono come obbligo dell'attore la insinuatio presso il iudex ordinarius e fanno rilasciare da questi, dopo una cognizione a limine, un decreto relativo alla citazione, non sono - continua il P. - in contraddizione: il decreto autorizza o non autorizza la citazione, ma non cita, anzi lascia la citazione, come in ogni altro periodo dello sviluppo del diritto romano, all'attività dell'attore e del suo rappresentante.

Per quanto riguarda i nuovi dati, che dalla collezione possono trarsi per l'amministrazione finanziaria della κόμη Ἀφρωδίτης, debbo limitarmi a riassumere i risultati dello studio citato del Gelzer. Come è noto, erano stati appunto i primi pubblicati fra i papiri della collezione a dar notizia della autopragia (τῶν αὐτοπρακτῶν σχήμα). Ora il n. 67019 dà precise notizie sul modo in cui il privilegio era stato ottenuto: ἀπὸ θείου τύπου τοῦ τῆς θείας λήξεως Δέ[ον]τος: si tratta dunque di un decreto di Leone (imp. 457-474). Il privilegio, che importava la facoltà dei proprietari di pagare direttamente le imposte alla prefettura della Tebaide, trovava la maggior resistenza nei pagarchi; contro i quali appunto i πρωτοκωμήται ebbero più volte ad agire in difesa del privilegio<sup>1)</sup>. Questo privilegio non si estendeva

<sup>1)</sup> Al n. 67024 troviamo riferito che il villaggio, per difendersi dalle vessazioni dei pagarchi, si mise sotto la protezione della sacra domus (ll. 7-8: τῷ θεῷ ἡμῶν οἰκῶν εφ᾽ ἑαυτοὺς ἐπιδοῦναι: καὶ ὑπὸ τὴν προστασίαν αὐτοῦ γενέσθαι). Il Partsch (l. c., n. 4) intende la parola προστασία in senso tecnico, come equivalente a *patrocinium*, e ricorda il C. 2, 15 (16), 1, dove la sacra domus funziona forse come uno dei potentiores a cui i proprietari affidano le loro sostanze. Ma il P. stesso riconosce che questo patrocinium non poteva produrre grandi risultati pratici; e a me sembra addirittura che alla dichiarazione del n. 67024 non sia dato nella decisione della controversia nessun rilievo giuridico. Crederei perciò che la espressione tecnica sia stata usata catacresticamente, per impetrare so-

tuttavia a tutti gli abitanti della κώμη; anzi la frase *οἱ ἀπὸ τῆς κώμης*, usata di solito nelle quietanze (n. 67033 sgg.) conformi al sistema dell'autopragia, designa soltanto i proprietari privati gravati di imposta fondiaria, i *συντελεσταὶ καὶ κτήτορες*, compresi nell'ultima categoria così i *μεγάλοι κτήτορες*, le cui terre sono coltivate da coloni e nell'epoca della raccolta anche da operai liberi (*χειρότεχνοι*) esercenti di solito piccole industrie (n. 67020), come i *θεπτοκῆτορες*, piccoli proprietari che coltivano da sé i loro fondi. Non godono invece della autopragia i monasteri, che pagano le imposte al pagarca (n. 67021). La posizione amministrativa del villaggio *αὐτόπρακτος* è sostanzialmente conforme a quella che avevano le città nel regime municipale del IV secolo: il villaggio è rappresentato dal collegio dei *πρωτοκωμηταί*, presieduto dal *πρόεδρος*, e la responsabilità del *πρόεδρος* per il puntuale pagamento delle imposte è garantita dalla responsabilità sussidiaria del collegio; l'esazione compete all'*ἐπιμελητής* per le imposte in natura, all'*ὀποδέκτης* per quelle in danaro o aderate, anche qui conformemente alle regole vigenti nel IV secolo per le comunità cittadine.

Le imposte sono distinte in cinque categorie, *πρὸς τ[ὸν] θεῖον νόμον καὶ τὴν νέαν διοίκ[η]σιν* (n. 67057), cioè - come bene intendono il Maspero e il Gelzer - in conformità dell'Editto XIII di Giustiniano. Come nell'Editto, così nei papiri è messa in prima linea la *ἐμβολή*, la nota imposta in natura, calcolata per il nomo Anteopolite in 61674 artabe, cioè circa  $\frac{1}{130}$  degli otto milioni che l'editto indica come somma della *σιτοπομπία* di tutto l'Egitto. La seconda categoria di tributi (*ὄπερ ἀνωγῶν*) va identificata coi tributi spettanti, secondo il c. 9 dell'Editto, al *praefectus praetorio*, al quale appunto era affidata la cura dell'annona militare: nei nostri papiri troviamo anche i funzionari provinciali notoriamente dipendenti dal prefetto, quali gli scriniarii e i cancellarii (n. 67002, 67005, 67021, 67023), e controlliamo ancora una volta la progressiva *adaeratio* dell'annona (n. 67050, 67051).

stanzialmente la tutela delle leggi dello Stato; allo stesso modo che nell'epoca tolemaica la denominazione dei classici esecutori testamentarii (*ἐπίτροποι*) era attribuita alla coppia regnante solo per porre sotto la protezione delle leggi dello Stato l'ultima volontà del testatore. — Un altro luogo, dove l'espressione 'patrocinium' è, a mio avviso, usata in senso non tecnico, è la c. 32. l. 29. 8 (contro ZULUETA, *De patrocinii vicorum*, 29).

Come terza categoria il papiro n. 67057 indica i *κανονικά*, da identificarsi col canon largitionum titularum del C. 10. 23 R. e con le prestazioni dovute per l'Editto (c. 11) al comes sacrarum largitionum. In questa categoria rientra il titolo *ἐποφία*, cioè l'onorario pagato dal distretto all'inspector (*ἐπόπηγς*) inviato per il riordinamento dei ruoli delle imposte.

La quarta categoria è quella delle *συνήθειαι* o *doni*, pagate ai funzionari delle imposte (*σκρινάριος, ἐμβολάτωρ, ἐξπελλευτής*, *canonicarius, palatinus*), ai comandanti delle guarnigioni militari (*duces, vicarii, tribuni*), e ancora ai magistrati cittadini, quali l'*ἐπιμελητής τοῦ δημοσίου λογισηγρίου*, amministratore delle finanze cittadine, e il suo *βοηθός*. Tutti questi magistrati dovrebbero essere stipendiati dalla annona; ma una serie di provvedimenti fiscali, che hanno - come ben mostra il G. - la loro origine nelle disastrose guerre vandaliche di Leone, ha via via separato questo carico dalla annona per addossarlo come un nuovo tributo sulle città e sulle pagarchie.

Finalmente troviamo tasse pagate *ὑπὲρ παραρχίας*: in parte sono destinate al mantenimento del pagarca e dei suoi impiegati, in parte alle spese della città e della *κώμη* (*ἀστικά και κωμητικά*), e come tali si distinguono dalle imposte statuali così nettamente, che anche i proprietari *αὐτόπρακτοι* di Aphrodito le versano nelle casse della pagarchia.

6. La posizione amministrativa della *κώμη* *Αφρωδίτης* nell'epoca bizantina aspetta ancora nuovi lumi, oltre che dalla prosecuzione della edizione intrapresa dal Maspero, anche dalla pubblicazione di un'ampia serie di documenti della stessa epoca e località, acquistati dal British Museum. La pubblicazione è riservata al V volume del monumentale Catalogo; ma intanto il IV volume, edito lo scorso anno, coglie la nostra *κώμη* e riccamente la illustra in un momento posteriore della sua vita, cioè al principio dell'VIII secolo, in piena dominazione araba (*Greek Papyri in the British Museum. Catalogue with texts: Vol IV. The Aphrodito papyri*, ed. by H. I. BELL, with an appendix of coptic papyri ed. by W. E. CRUM. London 1910: cfr. WILCKEN, *Arch. f. Papf.*, V, 451 sg.) Il nuovo materiale documentario si presenta accompagnato da una introduzione generale e da numerose note illustrative, che facilitano un primo orientamento.

Sotto il dominio arabo, persistono sostanzialmente nelle loro grandi linee le divisioni amministrative del diritto bizantino. Le province del califfato sono ancora le tre *διοικήσεις* di Giustiniano: Africa, Egitto, Oriente (*Ἀνατολή*); e ciascuna ha un suo governatore (*σύμβουλος*). In Egitto si conserva ancora la divisione in *ἐπαρχίαι*, fissata dall'Ed. XIII (cfr. Gelzer, *Studien zur byz. Verw.*; e la mia *Rivista* 1909, III, 11); ma le *ἐπαρχίαι* sono divise, secondo un nuovo schema, in Arcadia, Tebaide, *τὸ λίμιτον*, dovendosi per quest'ultimo intendere, come assume il Bell, la parte sud delle due Tebaidi giustiniane, quella parte appunto che segna il confine con la Nubia (v. anche nell'Editto cit., 3, 1: *τὸ Θηβαϊκὸν λίμιτον*). D'altronde, le funzioni del *dux* sono ridotte al minimo: i rapporti amministrativi e finanziari si svolgono fra il *σύμβουλος* e i pagarchi, e il duce appare solo, di quando in quando, come incaricato di verificare, a mezzo dei suoi *ζυγοστάται*, i conti e il danaro inviati dalle pagarchie alla capitale. La più importante unità territoriale è appunto la pagarchia, con a capo il pagarca o *διοικητής*: geograficamente - come dimostra il Bell - le pagarchie si identificano ora quasi completamente con gli antichi *νομοί*, scomparendo in epoca araba le cause che sottraevano all'autorità del pagarca una parte del territorio, cioè l'autonomia delle città rette a *municipium* e la posizione privilegiata dei villaggi *αὐτόπρακτοι*. Vi è pure qualche eccezione, e appunto in posizione eccezionale ci si presenta la *κώμη Ἀφροδιτιώ*; la quale, pur essendo stata città capitale di *νομός* (*Ἀφροδιτιῆς πόλις*) in epoca romana, si era nell'epoca bizantina fusa nel *νομός Ἀνταιοπολίτης*, pur tenacemente conservando - come ben sappiamo dai papiri del Cairo - la sua *αὐτοπραγία*; e nell'epoca araba ritorna, con la sua modesta denominazione di *κώμη*, capoluogo di pagarchia. A questo risultato deve aver appunto contribuito la *αὐτοπραγία* bizantina, anzi il non esser mai stato il villaggio amministrativamente incluso in una pagarchia.

I documenti della collezione si riferiscono tutti alla vita amministrativa della pagarchia: sono lettere del governatore ai pagarchi (nn. 1332-1406) e ai contribuenti (1407-1411), conti e ruoli di imposte (nn. 1412-1461); alle stesse categorie appartengono i documenti riassunti nelle *descriptions* (nn. 1163-1493), e agli stessi rapporti si riferiscono anche, benchè molto più varii nelle forme e nei modi, i documenti copti (nn. 1494-1646).

Oggetto unico di tutto questo carteggio sono in sostanza le numerose e diverse prestazioni degli abitanti al califfato. Nelle lettere del governatore Kurrah, il fine principale delle autorità amministrative è espresso più volte recisamente, con la dichiarazione che primo dovere del διοικητής è quello di esigere i δημόσια (n. 1349, l. 17 sgg.: - ἔση γὰρ ἐπιστάμενος ὡς τὸ πρῶτον | καὶ ἀνώτερον κεφάλαιον ἔλων τῶν ἔργων τοῦ ὑπουργοῦ | ἢ ἐξάνυσης τῶν δημοσίων ἐστί; v. ancora nn. 1356, 1394).

Fra le prestazioni sono in prima linea le imposte ordinarie (δημόσια in senso stretto) e straordinarie (ἐκστρατόρινα), in danaro e in natura. Le imposte ordinarie in danaro (χρυσικά δημόσια) prendono ancora il nome di κἄνων (v. in ispecie i nn. 1412-1416), che ricorda vivamente i κανονικά dei PCairo Cat. e il canon largitionalium titulorum del C. 10, 23 R.; e dal mondo greco-romano derivano anche le due principali imposte in cui i χρυσικά si distinguono, la capitatio (ἀνδρισμός o διάγραρον: cfr. nello stesso senso la espressione διαγραφή dei documenti bizantini) e la imposta fondiaria, che con la sua stessa denominazione (ἀπὸ δημο(σίας) [scil. γῆς]) fa manifesta la concezione musulmana della proprietà dello Stato sulla terra e della sua concessione in semplice possesso ai singoli che pagano il tributo. Una terza categoria di χρυσικά δημόσια è data dalla δαπάνη, cioè dalle imposte prelevate per il mantenimento dei funzionari: e bene, in un certo senso, il Bell presenta questa imposta come una riproduzione della annona romano-bizantina. Senonchè, mentre l'annona costituisce, per l'Editto XIII e per i PCairo Cat., una categoria di imposte ben distinta così dai κανονικά come dalla ἐμβολή, la δαπάνη si fonde - secondo che sia prestata in danaro o in natura - in parte coi χρυσικά δημόσια e in parte con la ἐμβολή. Anche la ἐμβολή dunque si presenta divisa in due gettiti: quello che deve esser versato nei granai pubblici (εἰς τὰ ὄρρια [dal latino *horrea*] Βαβυλώνας) e quello che deve essere somministrato come δαπάνη ai funzionari.

Di tutte queste imposte l'amministrazione centrale fissa il gettito totale: il riparto fra i contribuenti singoli è lasciato ai μείζονες di ogni χωρίον, i quali prima nell'ufficio del pagarca ripartono l'onere dell'imposta fra i singoli χωρία, e poi nell'interno di ogni χωρίον compiono l'ulteriore ripartizione fra i singoli individui e i singoli enti. Di questi reparti di tasse (μερισμοί) la collezione conserva un buon

numero: si riferiscono talvolta complessivamente alle imposte fondiaria e personale od alla ἐμβολή (ad es: nn. 1419, 1420), tal'altra anche alla δαπάνη (n. 1421), tal'altra invece ad una sola imposta. Più interessanti ancora sono i ruoli complessivi di χρυσικά δημόσια, conservati ai nn. 1412-1418: complessivi sia nel senso che il gettito delle imposte vi è fissato nel suo totale, senza distinzione fra le varie categorie citate, sia nel senso che la divisione è fatta solo per χωρία, non per individui. La caratteristica principale di questi ruoli è che in essi si trova indicata, dopo il gettito totale previsto (τὰ ἐπιζητούμενα), una quota già versata al tesoro della provincia (ἀφ' ὧν [scil. ἐπιζητουμένων] εἰς τὴν σάκελλαν), e finalmente la rimanenza; il che trova la sua probabile spiegazione nel costume dei governatori arabi di esigere parte delle imposte fuori delle normali καταβολαὶ semestrali, anticipatamente o posticipatamente. E sembra che alla forzata anticipazione di imposte si riferisca anche la oscura parola λογίσμον, che tante volte ricorre nei nostri ruoli nella stessa posizione che vi hanno le somme versate εἰς τὴν σάκελλαν.

Nei nn. 1413 e 1414, si trovano calcolate insieme con le imposte ordinarie anche le straordinarie; fra le quali è segnata la τετάρτια αὐτ(ῶν) [scil. δημοσίων], ragguagliata ai δημόσια - come pare - nella misura dell' 1 % e destinata probabilmente alle spese di esazione, e - come principale entrata - gli ἀπαργυρισμοὶ διανομῶν, cioè l'adaeratio di contribuzioni prestate originariamente in natura: fra gli ἀπαργυρισμοὶ si distingue secondo che siano fatti in base alla tariffa ufficiale (τῆ τιμῆσει), o senza tariffa in base ai prezzi di mercato (ἀνευ τιμῆσεως). Tutte queste imposte straordinarie sono stabilite in una quota fissa, e divise fra gli abitanti secondo i soliti μερισμοὶ (cfr., oltre i μερισμοὶ conservati, la lettera n. 1356, dove il governatore ordina il riparto degli ἐκστρατόρδινα nei modi consueti).

Mà accanto alle διανομαὶ aderate persistono quelle in natura, numerose e multiformi. Le lettere al pagarca e i documenti copti sono pieni di requisizioni di ogni specie: ai contribuenti spetta di fornire i marinai per il κοῦρσον Αἰγύπτου ed anche, spesso, per i trasporti dalle altre diocesi (nn. 1337, 1351, 1353, 1374, 1388-1391, 1393); di contribuire alle spese del trasporto e delle riparazioni alle navi (nn. 1346, 1371, 1386, 1387); di fornir materiali (nn. 1362, 1368, 1378) e operai (nn. 1334, 1336, 1341, 1342, 1348, 1366, 1376, 1402, 1403) per

le maggiori costruzioni pubbliche, quali il palazzo del governatore a Fustat e la moschea di Damasco; di pagar le spese degli uffici postali che interessano la pagarchia (n. 1347); e così di seguito. Non liturgie nel senso ristretto della parola, di lavoro cioè imposto e gratuitamente prestato dai cittadini: non è imposta ai marinai nè agli operai la prestazione del lavoro, ma ai contribuenti (forse ai soli proprietari fondiarii) si impone di procurare a proprie spese la mano d'opera di cui lo stato ha bisogno. Tant'è che da espressioni vaghe delle lettere e degli ἐντάγια rimane spesso incerto se si intenda richiedere l'effettivo invio di lavoratori (ἐν σώματι) o il semplice rifacimento delle spese che l'amministrazione incontra per procurarseli altrove (ἐν ἀπαργυρισμῷ), dubbio questo che sorgeva anche negli stessi destinatarii degli ordini. Noto in ispecie il documento copto n. 1508, dove un funzionario di un ἐποίκιον della pagarchia, cui era stato chiesto *mezzo operaio*, dichiara di avere ottemperato ἐν ἀπαργυρισμῷ ma di essersi poi accorto che la richiesta era stata fatta ἐν σώματι.

Tutta questa folla di prestazioni e di tributi vessava i proprietari fondiarii così gravemente, da costringerli all'abbandono delle terre. Molti correvano alle città (cfr. già Becker, Klio, X, 2, p. 8), e gli ὄντες ἐν Βαβυλῶνι costituiscono nei nostri documenti una fortissima percentuale fra gli appartenenti alla pagarchia; altri si rifugiavano qua e là, sfuggendo il più delle volte alle indagini delle autorità. Negli anni 709 e 710 d. C., la preoccupazione di ricondurre questi φυγάδες alla loro ἰδία è fra le maggiori del σύμβουλος Kurrah: le lettere al pagarca (nn. 1332, 1343, 1344, 1349, 1361, 1381-1385) sono piene di incitamenti a Basilio perchè indagli sul rifugio di ciascuno, rispedisca nelle loro pagarchie gli immigrati, richiami presso di sè gli emigrati; e fissano le pene pecuniarie e corporali per i fuggiaschi, per i favoreggiatori, per i magistrati troppo tiepidi nel perseguirli; ed ordinano compilazioni di liste complete e precise. Qualcuna di queste liste si è parzialmente conservata ai n. 1460 e 1461: e il male doveva certo esser grave, se nel n. 1460, che pure è un frammento, sono ancora leggibili oltre duecento nomi di immigrati dalla Tebaide in Aphrodito. Nè minore impressione fanno i documenti copti, dove abbondano le ἐγγυητικαὶ ἐμολογίαι di magistrati e di privati, a cui i fuggiaschi erano dati in consegna dietro assunzione dell'obbligo di

custodirli e comminazioni di gravi sanzioni per mancata custodia (nn. 1518-1528, e *passim*).

Questo quadro generaie di miserie e di vessazioni - degno seguito della 'byzantinische Verwaltungsmisere' così vivamente descritta dal Gelzer - è visibile a chiunque sfogli il volume, per quanto gravi siano le questioni che su molti singoli punti si sollevano, e più gravi forse - come suole avvenire - quelle che la nostra ignoranza ci toglie pur di vedere. Ma per un'analisi minuta di ogni documento non è questo il luogo, nè io la persona; non posso anzi che ripetere, con ben più profonda significazione di umiltà, le parole del Maestro della papirologia: «Es wird wohl jedem von uns erst viele Arbeit kosten, bis er sich in dieser neuen Urkundenwelt zu Hause fühlt».

7. Numerosi sono anche i documenti editi sparsamente, durante l'anno 1910, in riviste e in raccolte varie.

Interessantissima per gli storici è la piccola serie pubblicata da P. M. MEYER, *Die Libelli aus der decianischen Christenverfolgung*, nelle *Abhandlungen der kgl. Preuss. Akad. der Wiss., Phil.-hist. Kl., Anhang, Abh. V*. Di questi libelli i papiri avevano già offerto un piccolo numero (BGU. I 287, POxy. IV 658, PAlex. Bull. IX 87, PPatr. Or. IV 113-118); ora il M. ha potuto trovare nella collezione di Amurgo 19 documenti del tipo, appartenenti tutti, come il PPatr. Or. IV 113, alla *ἀθύρη* Theadelphia, e adatti così a dare, oltre le più minute notizie sul procedimento, anche la misura della estensione data da Decio all'editto del 249. L'ordine di sacrificare agli dei non era dato soltanto ai sospetti di cristianesimo, ma, proprio come vuole la interpretazione letterale del testo (ricostruito da Harnack, *Theolog. Lit.-Zeit.*, 1894, 41), a tutti i cittadini romani; un nuovo editto istituiva speciali commissioni che assistessero per questo riguardo i magistrati. Della effettiva nomina di tali commissioni si aveva già notizia per varie parti dell'impero: ora i papiri ce le mostrano vive ed attivissime in Egitto. Dai libelli si ricava che il sacrificio agli dei deve essere compiuto in presenza della commissione, e che immediatamente deve esserne disteso il processo verbale in forma di dichiarazione subiettiva del sacrificante: il verbale deve poi essere autenticato dalla dichiarazione della assistenza dei commissari e dalla sottoscrizione di un commissario, col solito *σαστημ(ε)τωματ*. — Cfr. sulla

raccolta G. KRÜGER, *Deutsche Lit.-Zeit.*, 1911, 848 sgg.; WILCKEN, *Arch. f. Papf.*, V, 439; e sui libelli in genere SCHÖNAICH, *Die Libelli u. ihre Bedeutung für die Christenverf. des K. Decius*, Glogau, 1910.

Una brevissima collezioncina è quella pubblicata dal NICOLE, *Textes grecs inédits de la collection papyrologique de Genève*, nei 'Mémoires publiés à l'occasion du jubilé de l'Univ. de Genève', 1909. Per i giuristi presentano qualche interesse il n. 4, contenente dei frammenti sulla circoncisione dei sacerdoti e sulle formalità religiose e amministrative che l'accompagnavano, e il n. 5, ricevuta (non si sa di chi nè a chi rilasciata) per fornitura di oggetti di marina. Cf. WILCKEN, *Arch. f. Papf.*, V, 435; KENYON, *Arch. Report*, 1909-10; FUHR, *Berl. phil. WochSchr.*, 1910, 579 sgg.; RABEL, *Deutsche Lit.-Zeit.*, 1910, 1756 sg. — Ricordo anche, benchè non strettamente pertinente a questa Rivista, l'edizione del NICOLE, *Le procès de Phidias dans les chroniques d'Apollodore d'après un papyrus inédit de la collection de Genève*, 1910 (cfr. JACOBY, *Berl. phil. WochSchr.*, 1910, 1148 sgg.; LEHMANN-HAUPT, *Klio*, X, 257; [DUCATI, *Atene e Roma*, XIV, 9 sgg.]).

Tra i documenti isolati, ha speciale importanza quello edito dallo ZUCKER, *Urkunde aus der Kanzlei eines römischen Statthalters von Aegypten in Originalausfertigung*, in *S.-B. der Berl. Akad.*, 1910, 2, 710 sgg. (cfr. MITTEIS, *ZSS.*, XXXI, 394, sg; WILCKEN, *Arch. f. Papf.*, V, 436 seg.). È il primo documento originale della cancelleria del prefetto che pervenga fino a noi; e perciò si presenta, anche dal punto di vista paleografico e diplomatico, notevolissimo. Ma non è senza valore il suo contenuto giuridico; cioè la dichiarazione, fatta dal preside Subatianus Aquila (a. 209 d. C.) allo stratego del nomo arsinoite, di aver rilasciato per compiuta espiazione di pena un condannato ad metalla; l. 3 sgg.: Νιγεραν Παπειρίου καταδικασθέντα εἰς ἀλαβαστρῶνα ἐπὶ πενταετίαν ὑπὸ Κλαυδίου Ἰουλιανοῦ τοῦ διασημοτάτου πληρώσαντα τὸν τῆς καταδικῆς χρόνον ἀπέλυσα. È giuridicamente interessante l'apprendere che il decorso del tempo non scioglie senz'altro il condannato dal suo obbligo ai lavori forzati, che è anzi necessario un ordine del preside. Che questo ordine sia comunicato allo stratego del nomo arsinoite si spiega ammettendo che in quel nomo Niger abbia la sua ἰδία: questa opinione, affermata prima dal Mitteis e dal Viereck, fu dal Wilcken dimostrata col richiamo a un papiro inedito berlinese dove l'ordine di ἀπόλυσις è comunicato dallo stratego al

funzionario di un ἄμφοδος perchè prenda i necessari provvedimenti di polizia<sup>1</sup>). Anche si è discusso sulla posizione del magistrato che pronunziò la condanna: secondo lo Zucker, Claudio Giuliano è un prefetto d'Egitto; secondo lo STEIN (*Κλαύδιος Ἰουλιανὸς ὁ διασημότηας*, in *Arch. f. Papf.*, V, 418 sgg.), il quale mette in rilievo le difficoltà storiche e diplomatiche che si oppongono alla tesi di Z., si tratta invece di un rationalis (*καθολικός*), e precisamente di quello stesso che si trova indicato nel PGiss I 48, l. 4-5., *ad vv.* Κλαυδίου Ἰου[ ] | τοῦ διασημοτάτου, dove Meyer legge Ἰού[στος] e Stein propone Ἰου[λιανού], e in varie epigrafi del CIL. Se così è, resta provato che anche nel regno di Caracalla e Geta, come poi indubbiamente sotto Caracalla (cfr. Mommsen, *Str. R.*, 275), i magistrati finanziarii hanno avuto giurisdizione penale. (Sulle regole dello sfruttamento delle miniere, cfr. FITZLER, *Steinbrüch und Bergwerke im ptolemäischen und römischen Aegypten*, Leipzig 1910 [e questa Rivista, II, 12]; sul nostro documento in ispecie p. 120).

Nei *Mélanges Châtelain* (Paris 1910), il VITELLI pubblica *Un papiro del museo greco-romano di Alessandria*, dove due λεσῶναι di Isis Nephrommis, μισθωταί delle terre appartenenti al tempio, le danno in subaffitto a un laico (a. 65 d. C.) (rec. WILCKEN, *Arch. f. Papf.*, V, 432). Il V. ha messo il papiro in relazione con BGU. III 916, ed ha dottamente annotate le clausole relative alle prestazioni religiose conservate dai λεσῶναι<sup>2</sup>). — V. anche in calce all'articolo le note del V. sulla lettura della 'Petition des fermiers de Soknopaiou Nesos' pubblicata da Barry, 'Bull. Inst. fr. arch. 62', III, 1903, 188 sgg.

Sulla fede del WILCKEN (l. c., 432, 433) cito altri due documenti che non ho potuto vedere sinora:

α) SCHUBART, *Stiftung für einen Tempel aus der Zeit des Augustus*, in *Ztschr. f. äg. Sprache*, XLVII, 1910, 157 sgg.

<sup>1</sup>) Secondo il Wilchen, seguito da Fitzler, l'ἀπολύσιμος del documento nostro sarebbe uno schiavo; non so vedere la ragione della congettura.

<sup>2</sup>) A l. 30, V. propone [κ(αι)] βε[βαιούτω o altra clausola simile: e più oltre nota che gli riesce difficile immaginare con che formula fossero qui introdotti gli ἐγγυηταί. Ma dalla l. 31, dove si hanno tracce sicure della designazione del secondo ἐγγυητής, risulta che alla l. 30 il nome del primo ἐγγυητής faceva immediatamente seguito alla parte dispositiva del documento, e che la βεβαιοσις, come di regola nelle locazioni, non c'era; ciò che resta della formula della ἐγγύη concorda, mi pare, con quanto affermo.

β) HAUSSOULIER, *Requête d'un vétéran*, in *Florilegium Melchior de Vogüé*, 1910, 283 sgg. Molto interessante, secondo riferisce il W., soprattutto perchè vi si accenna per l'anno 201-2 d. C. a una larga occupazione del territorio di Kerkesoucha da parte di veterani, e si dà al gruppo il nome di κολωνία.

E cito finalmente, quantunque sia di importanza piuttosto geografica e topografica che giuridica, la collezione edita dal WESSELY, *Griechische Texte zur Topographie Aegyptens (Studien zur Pal. u. PapK., X, 1910)*: cfr. ancora una volta WILCKEN, *Arch. f. Papf., V, 449 sg. 1)*.

8. Prima di chiudere questa parte della Rivista, segnalo alla attenzione degli studiosi la raccolta del MILLIGAN, *Selections from the greek papyri*, Cambridge 1910. Sono tutti documenti già editi, e messi ora insieme per fini scolastici: accanto a parecchie lettere private rivediamo alcuni fra i più interessanti testi apparsi negli ultimi anni, ad es.: PEleph. I, PPar. 26, POxy. 37, 907, PTebt. 381. Scopo principale del raccoglitore è di mostrare ancora una volta le

1) [Cito qui, per comodità del lettore, le edizioni di papiri del 1911 che sono a mia conoscenza:

1. POxy. VIII.
2. *Griechische Papyrusurkunden der Hamburger Stadtbibliothek*. B. I, herausgeg. u. erkl. von P. M. MEYER, Heft 1. Leipzig, 1911.
3. *Griechische Urkunden des aeg. Mus. zu Kairo*, herausgeg. v. F. PREISIGER (= *Schr. der wiss. Ges. in Strassburg*, H. 8). Strassburg, 1911.
4. *Società italiana per la ricerca dei papiri greci in Egitto. — Omaggio al IV Convegno dei classicisti*. Firenze, tip. Ariani, 1911. (Sono cinque papiri, presentati al pubblico dal PISTELLI, trascritti e commentati da L. CAMMELLI, F. RAMORINO, T. LODI, M. NORSA; giuridico è solo il n. 4, un interessantissimo contratto di affitto. Un altro specimen dei papiri posseduti dalla Società - contenente un ampio frammento di un indice bizantino al titolo dei Digesti de pactis - vede la luce in questo fascicolo del *Bullettino*, per cura di F. E. VASSALLI. E intanto si va preparando attivamente la edizione definitiva e complessiva della nuova collezione).
5. *Les papyrus de Théadelphie*, éd. P. JOUGUET. Paris, 1911.
6. J. G. MILNE, *The Hawara papyri*, in *Arch. f. Papf.*, V, 378 sgg.
7. WILCKEN, *Ein Schwur im Chonstempel zu Karnak*, in *Aegyptische Zeitschrift*, XLVIII, 1911.
8. v. WILAMOWITZ-MOELLENDORF u. ZUCKER, *Zwei Edikte des Germanicus auf einem Papyrus des Berliner Museum*, in *S.-B. der kgl. preuss. Akad. der Wiss.*, 1911, I, 794 sgg.].

affinità tra il linguaggio dei papiri e quello del Nuovo Testamento : a questo scopo intendono numerose note grammaticali e lessicali [cfr. ora la recensione del FESTA, *La Collura*, 1911, 591 sg.] <sup>1) 2)</sup>.

## II.

9. L'organizzazione dello stato tolemaico e i rapporti fra lo stato e le città greche sono presi in considerazione in numerosi studii recenti <sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> [L'opera del Milligan è un sintomo del bisogno, già profondamente sentito da tutti, di cretomazie papirologiche, che facciano noti i documenti principali e più rappresentativi a un pubblico più vasto di quello degli specialisti. Questo bisogno avrà certo presto la sua piena soddisfazione dall'opera del WILCKEN e del MITTEIS, *Grundzüge der Papyruskunde mit Chrestomathie*, che mentre scrivo è di imminente pubblicazione per i tipi del Teubner.

Ad altre opere di utilità generale attende il Preisigke, che con due circolari le ha già annunziate al pubblico degli studiosi. L'una sarà un 'Sammelbuch der griechischen Papyrusurkunden', dove saranno ripubblicati tutti i documenti editi alla spicciolata in riviste e in altre raccolte di scritti di varia indole; l'altra sarà un indice di tutte le emendazioni proposte dagli studiosi alla lettura ed alla integrazione dei documenti delle varie collezioni. Le due iniziative dell'insigne papirologo di Strasburgo saranno certo salutate con gioia da tutti quanti sanno come sia difficile la ricerca di documenti sepolti in riviste e collezioni difficilmente reperibili, e come sia addirittura impossibile l'aver notizia completa delle osservazioni critiche che da ogni parte e ad ogni occasione si vengono facendo sui nostri testi].

<sup>2)</sup> Un'opera che i papirologi già conoscono è il *Lexicon graecum supplementum et dialecticum* del VAN HERWERDEN; ne è uscita l'anno scorso la seconda edizione (Lugduni Batavorum, 1910). Le fonti papirologiche vi sono larghissimamente e acutamente sfruttate, e vi si tiene anche conto, nei limiti in cui ciò è richiesto dai fini della pubblicazione, della letteratura. L'opera è purtroppo di quelle che invecchiano facilmente. ed ogni nuova pubblicazione di documenti renderebbe necessaria una parziale revisione; l'autore stesso non poteva essere sempre al corrente, ed anche in questa nuova edizione lasciò inesplorata qualche importante raccolta, ad esempio il vol. III del *Catalogue* londinese. Ma l'idea del compianto filologo olandese è ben degna che altri la raccolga e la prosegua; e un gruppo di studiosi potrebbe forse attuarla con maggior completezza e perspicuità, eliminando le mende non lievi che il lessico presenta, forse per la inadeguatezza dell'opera di un solo alla vastità del disegno.

<sup>3)</sup> [Ha soprattutto importanza storica lo scritto del PREISIGKE, *Die Frie-denskundgebung des Königs Euergetes II (PTebt. I 5)*, in *Archiv f. Pap.*, V, 301 sgg.; dove si tenta dimostrare che quell'importantissimo documento, regolante svariatisimi rapporti amministrativi e specialmente agricoli, sia stato in sostanza un decreto di amnistia, emanato da Evergete II nell'anno 118 d. C. dopo la guerra civile suscitata dalla sorella Cleopatra II. La ipotesi può avere importanza anche per l'analisi giuridica di molti passi del celeberrimo papiro].

Le linee generali sulla posizione delle città greche sono tratteggiate da SCHUBART, *Spuren politischer Autonomie in Aegypten unter den Ptolemäern*, in *Klio*, X, 41 sgg. - La organizzazione statale dei Lagidi si sovrappose alla organizzazione delle πόλεις preesistenti, ma non la eliminò, come non la eliminava nelle isole soggette. Perciò accanto alle leggi tolemaiche sono nominati i νόμοι πολιτικοί ο ψηφίσματα, che erano certamente leggi cittadine; e una contrapposizione analoga si ritrova in POxy. IV 706, dove di una questione si cerca la soluzione prima secondo i νόμοι αἰγύπτιοι, poi ἀ[κο]λούθως τοῖς ἀστικοῖς νόμοις<sup>1</sup>). Naturalmente, gli ψηφίσματα non possono contraddire alle leggi dello stato (e ciò attesta il papiro pubblicato da Seymour-De Ricci, C.-R. de l'Acad. des Inscr., 1905, 100 sgg.); ma i Tolemei, che non intrapresero una unificazione completa, lasciarono che l'organizzazione cittadina e anche vari campi del diritto pubblico e privato fossero regolati dalle leggi dei singoli luoghi e nazionalità. - Alessandria conserva i suoi magistrati, in ispecie l'ἐξηγητής, a cui Strabone attribuisce l'ἐπιμέλεια τῶν τῇ πόλει χρησίμων, e che troviamo occupato nella formazione delle liste dei cittadini, nella cura dei minori e simili; e greca è anche la divisione della cittadinanza in file e in demi, e la distinzione fra i cittadini pieni, designati col nome demotico, e i minori, Ἀλεξανδρεῖς puramente e semplicemente (su ciò cfr. già Schubart stesso, in 'Arch. f. Papf.' V, 39 sgg., e la mia Rivista 1909, III, 10): soltanto pare (ed è forse questo un effetto della sua nuova posizione di capitale del regno) che Alessandria abbia perduto in età tolemaica la βουλή. Ma anche minori centri di vita greca hanno la loro organizzazione politica: così Naucratis, così il πολίτευμα καὶ οἱ ἀπὸ τῆς πόλεως Ἰδουμαίων, così anche il πολίτευμα τῶν Κρητῶν. Lo svolgimento della politica tolemaica viene via via smorzando il tono della autonomia cittadina, e riducendone l'attività legislativa; ma le istituzioni fondamentali persistono fin nell'epoca romana.

La città che per lo studio dell'ellenismo in Egitto presenta i dati più copiosi e più notevoli è Ptolemais; e ad essa è ora dedicato il libro di PLAUMANN, *Ptolemais in Oberägypten: ein Beitrag zur Geschichte des Hellenismus in Aegypten* (= *Leipziger hist. Abh.* XVIII)

<sup>1</sup>) Lo S. richiama anche il PLille 29, e la sua lettura [Ξε]μοφύλακες al posto dei [νο]μοφύλακες dagli editori: ma ora lo JOUSSET (*Rev. de phil.*, XXXIV, 44, n. 5) dichiara che nella lacuna del papiro non c'è posto per tre lettere.

Leipzig 1910<sup>1)</sup> - un libro di storia della cultura in generale, nel quale però la questione della organizzazione cittadina è messa in prima linea. L'autonomia di Ptolemais si mostra già nella forma esteriore dei decreti, i quali - a differenza dei documenti pubblici della *χώρα* - non sono datati secondo gli anni del sovrano; e si esprime costituzionalmente nella esistenza e nel funzionamento della *βουλή* e della *ἐκκλησία*, nel collegio dei pritani (che sono sei, probabilmente tanti quanti le file, compreso fra i sei il *γραμματεὺς τῆς βουλῆς*) costituente la presidenza dell'assemblea e l'organo che tiene i rapporti fra *βουλή* ed *ἐκκλησία*, finalmente nella legislazione Ptolemais ci presenta appunto le maggiori tracce di legislazione autonoma: appartiene infatti a questa città il PFay. 22, nel quale già lo Schubart (cfr. Rivista 1909, I, 1) riconobbe la citazione di un *ψήφισμα* di Tolemaide regolante varie questioni di diritto matrimoniale. L'ingerenza del governo si manifesta in maniera indiretta, e massime mediante l'unione dei maggiori honores cittadini e delle più importanti cariche statuali nelle stesse persone (cfr. in ispecie la iscrizione pubblicata da SCHUBART, l. c., 54, n. 2: [Καλλιμαχος] ὁ συγγενῆς καὶ στρατηγὸς καὶ ἐπιστράτηγος τῆς Θηβαΐδος... καὶ ἀρχιπρύτανις [καὶ γυμνασιαρχος]). Anche in epoca romana la comunità cittadina persiste; e vi si accenna probabilmente nella iscrizione apud Dittenberger, O. G. 668 (a. 60-61 d. C.), dove la indicazione della *πόλις ἡ Πτολεμαίσιων* come autrice del documento non sembra potersi riferire ad Arsinoe (Ptolemais Euergetis) che non ebbe mai organizzazione cittadina; il PFay. 22 mostra del resto ancora in vigore il citato *ψήφισμα* tolemaico. Dei magistrati si ha notizia dal PLond. III p. 71 (a. 47 d. C.), dove alcune terre sono dichiarate in proprietà *τῶν ἀρχόντων πόλεως διὰ τῶν πρ(ο)ϊτάων*; il che mostra ancora una volta come i romani abbiano spostato il centro della organizzazione politica dalla *βουλή* al collegio dei magistrati. E infatti della *βουλή* non si ha notizia fino al III sec., nel qual tempo essa si riconnette alla nuova organizzazione municipale di tutti i capiluoghi di distretti. Anche in epoca romana la cittadinanza, che conserva la sua distribuzione in file e in demi, ha i privilegi degli Ἑλληνας di fronte ai *λαοί*, quali l'ammissione nelle legioni e per il tramite di esse nella cittadinanza e l'esenzione dalla *λαογραφία* e dalle *χωρικά λειτουργία*;

<sup>1)</sup> [Cfr. la recensione di WIEDEMANN, *WochSchr. f. kl. Philol.*, 1911, n. 8].

sulla stessa linea il P. colloca anche la capacità di contrattare in forma di συγχώρησις, che non è a suo avviso privilegio dei soli alessandrini, ma di tutte le classi superiori (romani, greci, *κατοικοί*)<sup>1) 2)</sup>.

Alla vita delle città greche si connette anche l'istituto della efebìa: sulla sua diffusione nelle città greche di Egitto ci informa lo JOUGUET, *Remarques sur l'éphébie dans l'Égypte gréco-romaine*, in *Rev. de philologie*, XXXIV, 43 sgg.<sup>3)</sup>.

10. L'ordinamento delle cave e delle miniere è preso in esame nella dissertazione di FITZLER, *Steinbrüche und Bergwerke im ptolemäischen und römischen Aegypten* (= *Leipziger hist. Abh.* XXI, Leipz. 1910): [cfr. anche l'articolo *Zur kaiserlichen Bergwerksverwal-*

<sup>1)</sup> Ho accennato nel testo soltanto alla parte della monografia del Pl. più interessante per la storia del diritto pubblico ellenistico; ma il libro suscita grande interesse anche per le questioni che solleva ed esamina riguardo alle corporazioni di arti e mestieri residenti in Ptolemais, alle opere pubbliche cittadine, alle religioni pagana e cristiana, al culto dei dinasti tolemaici e degli imperatori romani. Intorno alla questione sul culto di Augusto in Ptolemais si è svolta una polemica fra il Plaumann e l'Otto (cfr. OTTO, *Augustus Soter*, in *Hermes*, XLV, 1910, 448 sgg.; PLAUMANN, *Ptol. in Oberaeg.*, 49 sgg. 88 sgg.; OTTO, *Hermes*, XLV, 632 sgg.; [PLAUMANN, *Der Stadtkult von Ptolemais*, in *Hermes*, XLVI, 1911, 206 sgg.]). [Per la evidente connessione con questioni interessanti il diritto pubblico, cito qui anche BLUMENTHAL, *Der ägyptische Kaiserkult*, in *Arch. f. Papf.*, 317 sgg.].

<sup>2)</sup> [Ad un piccolo centro di vita greca si riferisce anche lo scritto del WILCKEN, *Ein Gymnasium in Omboi* (*Arch. f. Papf.*, V, 410 sgg.), contenente la pubblicazione di una iscrizione del Lyceum Hosianum di Braunsberg, alla lettura e integrazione della quale hanno largamente cooperato col W. lo HILLER VON GAERTRINGEN e lo SCHUBART; nel commento è messo in rilievo l'alta importanza della corporazione come centro di ellenismo].

<sup>3)</sup> Alla cronologia dei prefetti d'Egitto sono dedicati nuovi studi dal CANTARELLI: cfr. *Giulio Giuliano ed Ermogene Parnasio*, in *Saggi di st. ant. e di arch. offerti a G. Beloch*, 169 sgg.; e sulla missione di Flavio Entolmio Taziano in Egitto negli anni 371-377 lo scritto pubblicato in *Bull. de la Soc. arch. d'Alexandrie*, 1910, n. 12, 35 sg. [I due scritti sono ora rifusi nella più vasta opera su *La serie dei prefetti d'Egitto, II: Da Diocleziano alla morte di Teodosio I* (A. D. 284-395), in *Mem. della R. Acc. dei Lincei. Cl. di sc. mor. stor. e filol.* Ser. V, vol. XIV, p. 312 sgg.]. Cfr. anche sulla lista MAIURI, *La successione Elio Gallo - C. Petronio nella lista dei prefetti dell'Egitto*, in *Saggi Beloch*, 321 sgg. [ed ora ODDO, *E. Gallo e C. Petronio prefetti dell'Egitto*, Caltanissetta, 1911].

[Su un minore funzionario alessandrino, soprintendente alle entrate cui dava luogo la coltivazione e la preparazione del papiro e - dal 2° secolo di C. in poi - al relativo monopolio di stato, cfr. ora ZUCKER, Ἐπίτροπος χαρτιῶς Ἀλεξανδρείας, in *Philologus*, LXX, 1911, 79 sgg.].

*tung in Aegypten*, in *Arch. f. Papf.*, V, 422 sg. e la recensione di WIEDEMANN, *WochSchr. f. kl. Philol.*, 1911, 838 sgg.].

Fin dall'epoca dei Faraoni le miniere erano state considerate come proprietà dello stato, il quale le sfruttava direttamente mediante il lavoro di salariati liberi e di schiavi o mediante la imposizione di *corvées* ai sudditi. In età tolemaica i rapporti si differenziano e si complicano: accanto allo sfruttamento diretto delle miniere col lavoro dei condannati e dei sudditi liturgi e alla analoga requisizione di liturgi per lo sfruttamento di alcune cave, altre cave sono sfruttate dallo stato indirettamente per via di *submissio* o concessione a imprenditori. Su quest'ultimo metodo notizie abbastanza precise sono fornite dai papiri del Flinders Petrie<sup>1)</sup>: le singole cave sono concesse agli imprenditori in base al consueto sistema dell'asta, sono attribuite cioè a chi chieda allo stato un corrispettivo minore, inferiore in ogni caso al massimo fissato come base di asta. Lo stato assume la obbligazione di fornire periodicamente all'imprenditore certe somme di danaro e quantità di derrate, l'imprenditore assume quella di compiere entro un certo tempo il lavoro assegnatogli e di consegnare ai funzionari soprintendenti tutto il materiale ottenuto. Della commissione che divide i lotti e li assegna agli imprenditori fa parte, oltre l'*οικονόμος*, un funzionario speciale, l'*ἀρχιτέκτων*; le cui funzioni, ben note dalla vasta serie di documenti riguardanti l'architetto Cleone<sup>2)</sup>, abbracciano i lavori di indigamento e canalizzazione del Nilo, le costruzioni pubbliche, le cave e le miniere, e consistono appunto nella sorveglianza amministrativa e tecnica su queste opere pubbliche: suo aiutante e sottoposto è l'*ὑπαρχιτέκτων*. La stessa commissione che distribuisce il lavoro secondo il sistema della *submissio* provvede in altri casi (soprattutto, pare, dove sia richiesto un lavoro più assiduo e metodico) imponendo il lavoro a sudditi forniti dai vari villaggi secondo il sistema della liturgia: i liturgi sono anch'essi obbligati a fornire tutto il materiale ottenuto allo stato, il li quale remunera con un salario alimentare. A capo dei lavoratori stanno vari impiegati

<sup>1)</sup> Le notizie che si riferiscono direttamente alle cave sono completate da quelle sui lavori necessari alla irrigazione: su questi vedi l'*Excurs* del FITZLER a pag. 73 sgg.

<sup>2)</sup> V. già Bouché-Leclercq, *L'ingénieur Cleon*, in *Rev. des ét. grecques*, 1908, 141 sgg.

dirigenti, quali gli ἐργοδιῶκται e gli ἐπιστάται: i lavoratori sono di solito liberi (per i liturgi ciò è evidente, per i λατόμοι salariati dagli imprenditori sembra risultare dalla denominazione, promiscuamente usata, di ἐλευθερολατόμοι), e si possono distinguere in operai tecnici, quali i λαξοί, e manovali, quali i λατόμοι in senso stretto e i liturgi. Soltanto per le miniere d'oro la testimonianza di Agatarchide, riferita da Diodoro (III, 12) e da Fozio (cod. 250), accerta lo sfruttamento diretto mediante il lavoro dei condannati e dei banditi, guidati anche qui da operai tecnici.

In epoca romana, le cave e miniere già aperte dai Tolemei passano a far parte delle ben note rationes degli imperatori: solo è incerto in quanta parte rientrassero nella proprietà dello stato, in quanta parte nel patrimonium principis, ma è noto ad ogni modo che le due rationes tendono in progresso di tempo a confondersi in una sola. In proprietà dell'erario sembra siano entrate fin dall'origine le poche cave e miniere aperte per la prima volta dai romani. Riguardo al modo dello sfruttamento, bisogna anche ora distinguere tra sfruttamento diretto e indiretto. È dubbio se persista ancora il sistema tolemaico della attribuzione dei lavori delle cave ad imprenditori; ma, mentre di questa forma di concessione si hanno poche tracce, risulta invece chiaramente provata da CIGr. III 4713 sg. l'esistenza di μισθωταὶ τῶν μετάλλων. Questi però non sono da intendere come grandi affittuarii delle cave (il materiale ottenuto non è infatti lasciato a loro), ma come intermediarii fra lo stato e i piccoli affittuarii, i quali procedono allo scavo e trasmettono al μισθωνῆς, e per suo tramite al governo, una parte dei prodotti, trattenendo l'altra per sé. Lo sfruttamento diretto per conto dello stato si compie anzitutto per opera dei dannati ad metalla: questa forma di sfruttamento, attestata già da Giuseppe e da Aristide, è ora confermata anche dal papiro ultimamente edito da Zucker (cfr. sopra, I, 7). Solo verso la fine dell'epoca imperiale ritorna in onore il sistema della liturgia: istruttivo è a questo riguardo il PFior. I 3 (301 d. C.), dove sono richiesti al comarca del villaggio Σενομβώ due uomini per il κατὰ Ἄλα[βα]στρίνην μέταλλον e sei per i περι Μάζμιανοῦ πόλει μέταλλα (casi analoghi in PAmh. II 139 e in PThead. Inv. 15). È dubbia la esistenza di un funzionario che presiedesse alla amministrazione di tutte le cave e miniere: i due funzionarii, il cui nome si presterebbe a una così vasta interpretazione

(l'ἐπίτροπος τῶν μετάλλων e il μεταλλάρχης), sono mentovati raramente e sempre a proposito di singole miniere, onde risulta probabile che solo a queste fossero preposti. Certo è invece che ogni miniera aveva un suo direttore tecnico, con varia denominazione (praefectus montis Berenicidis, ὁ ἀρχιτέκτων e simili), e funzionari tecnici e amministrativi dipendenti. Anche in questa epoca i lavoratori delle miniere sono per lo più liberi: la presenza di schiavi è resa probabile soltanto dalle notizie che abbiamo sulla posizione dei condannati ad metallum e sull'applicabilità della pena anche ai servi. La constatazione stabilisce ancora una differenziazione fra l'Egitto e le altre province dell'impero; ma la diversità non riguarda il diritto minerario, bensì la struttura stessa della società, e conferma in sostanza la tesi della irrilevanza della schiavitù nella costituzione economica dei paesi ellenistici.

11. In una più vasta cerchia di rapporti pubblici e privati ci porta il forte volume del PREISIGKE sulle operazioni di giro<sup>1)</sup>: l'autore, che per l'ufficio pubblico che ricopre è profondo conoscitore dell'attuale meccanismo burocratico e che è insieme fra i più ardenti fautori dello sviluppo delle operazioni di giro nei moderni uffici postali, era il più adatto a riaffrontare, dopo gli accenni - non più recenti ma pur sempre fondamentali - del Mitteis, lo scabrosissimo tema. Il quale non si concentra per l'Egitto nello studio delle operazioni bancarie: la concorrenza della economia monetaria con la naturale, resa necessaria in ogni tempo della vita egiziana dalla prevalenza dell'agricoltura su ogni altra forma di attività e più nell'epoca romana dalla destinazione della provincia alla fornitura della maggior possibile quantità di frumento, fa sì che anche le forme più progredite di movimento della ricchezza si adattino alla duplice esigenza, e che accanto agli istituti destinati a facilitare le trasmissioni di moneta ne coesistano altri diritti alle trasmissioni di derrate. Al movimento del denaro

<sup>1)</sup> PREISIGKE. *Growthesen im alten Aegypten, enthaltend Korngiro Geldgiro Girobanknotariat mit Einschluss des Archivwesens. Ein Beitrag zur Geschichte des Verwaltungsdienstes im Altertum*, Strassburg, 1910. V. anche il breve articolo divulgativo *Der Giroverkehr im alten Aegypten*, inserito dall'autore stesso in *Archiv f. Post u. Telegr.*, XX, 1910, 545 sgg., e la larga recensione di PARTSCH, *Goett. Gel. Anz.*, 1910, 725 sgg.; cfr. SCHUBART, *Liter. ZBl.*, 1910, fasc. 22; [VIERECK, *Berl. philol. WochSchr.*, 1911, 966 sgg.].

sono destinate le τράπεζαι; ma la parola τράπεζα ha il duplice significato di 'banca' e di 'cassa dello stato', il che rende necessaria una delicata e non sempre facile indagine per stabilire quale significato le si adatti meglio in ciascun caso. Nell'epoca tolemaica, dove le banche private sono rarissime e poco attive, probabilmente perchè strettamente limitate nelle loro funzioni da un monopolio statale, τράπεζα è in generale la cassa pubblica del distretto; in epoca romana, invece, la meravigliosa fioritura delle banche private nelle città e nei villaggi (in Arsinoe se ne conoscono sedici, delle quali almeno sette fungevano contemporaneamente nell'anno 147 d. C.) fa sì che alla cassa pubblica si dia spesso il nome di δημοσία τράπεζα, o che in altra guisa se ne faccia risaltare la diversa natura. Ma la determinazione non è sempre facile<sup>1)</sup>; anche perchè la denominazione di δημοσία τράπεζα è data talvolta a banche che occupano una posizione intermedia fra le banche private e le casse dello stato, cioè alle banche pubbliche site nei capiluoghi di νομοί, le quali, mentre hanno tutte le facoltà e i doveri delle altre banche per quanto si riferisce ai rapporti coi privati, hanno di fronte alle altre il privilegio di poter esse solo mettersi in rapporto con le casse pubbliche. Al movimento delle derrate sono invece destinati i θησαυροί (granai) dello stato, siti nelle città e nei villaggi, con competenza territoriale più o meno vasta secondo la minore o maggiore produttività delle diverse zone: a capo sono i σιτολόγοι, unici per ogni θησαυρός nell'epoca tolemaica, collegiali a cominciar da Tiberio, assistiti per il lavoro burocratico da γραμματεῖς, per le funzioni tecniche da σιτομέτραι e da ἐπισφραγισταί. In epoca tolemaica si chiamano σιτολόγοι anche gli speciali funzionarii deputati alla sorveglianza di tutti i granai del distretto. I romani invece uniscono la sorveglianza dei granai e delle banche alle altre funzioni dello στρατηγός e del βασιλικός γραμματεύς: riguardo alle imposte, questi si avvalgono dei materiali inviati dagli istituti dipendenti per preparare i loro rendiconti mensili degli ἀργυρικά e dei σιτικά, e trasmettono questi rendiconti all'ufficio centrale del διοικητής, presso il quale è istituita una vera e propria corte dei conti; qui si preparano i rendiconti generali della provincia, distinti non solo secondo che si tratti di entrate in denaro o in derrate, ma anche secondo che

<sup>1)</sup> Da questa difficoltà sono appunto motivati i dubbi del Partsch, l. c. 726, intorno alla portata della distinzione fra banca e cassa pubblica.

le entrate appartengano all'erario (*διοικήσεις*) o alla res privata imperiale (*ἴδιος λόγος*).

Il deposito presso i granai (*θήμα*, forma verbale *θεματιζειν*) può esser compiuto per conto proprio o per altrui, come nel caso frequentissimo del colono che si obbliga a versare la mercede o l'imposta in natura per conto del locatore. L'agricoltore egiziano deposita nel *θησαυρός* pubblico, ad evitare i rischi e le spese che deriverebbero dall'assumere su di sè la custodia, tutta la parte del raccolto che non serve a soddisfare bisogni immediati; e probabilmente tutti i depositi sono messi insieme nello stesso acervo<sup>1)</sup>. Ciò non sarebbe concepibile dove si facessero distinzioni nella qualità del frumento; ma par certo che nell'Egitto greco-romano queste distinzioni non si facessero, se non nel caso - ben lontano dai rapporti che vengono qui in considerazione - di confronto tra il frumento indigeno e quello acquistato all'estero. Normalmente, si usa distinguere solo - e la distinzione doveva certo essere osservata anche nel collocamento dei depositi - fra le annate e i raccolti a cui il frumento appartiene: ogni dichiarazione o quietanza di deposito indica, oltre la quantità delle derrate depositate, anche il raccolto (*γενήματος τοῦ Χ ἔτους*). Senonchè la parola *γένημα* assume talvolta anche un ben diverso significato: serve cioè ad indicare il raccolto dal quale avrebbe dovuto esser fatto il pagamento, la competenza - come noi diremmo - del pagamento stesso.

La opportunità di operazioni di giro si affacciava ogni volta che il privato tenuto a versare una quantità di derrate nel conto corrente di altri avesse egli stesso un deposito presso il granaio: era evidente il risparmio di tempo e di spesa che si otteneva detraendo quella quantità dal credito dell'obbligato e segnandola a credito dell'altra parte. Il sistema era largamente praticato nei pagamenti che, come si è visto, il colono faceva al locatore o per conto di lui allo stato; ma più chiaro ancora risulta in materia tributaria. L'esattore delle imposte, che possiede un suo conto privato presso il *θησαυρός*, vi deposita le tasse che esige sul mercato del villaggio, e vi fa versare le

<sup>1)</sup> Con questa ipotesi non si accorda, dal punto di vista della tecnica giuridica, la dichiarazione del P. (pag. 72), che « die Kornmenge bleibt Privateigentum des Guthabers »: a proposito del nocchiere Saufeio, che per il frumento di varia provenienza stivato nella sua nave aveva proceduto come i nostri *αιτολόγοι*, Alfeno Varo (D. 19, 2, 31) affermava più sottilmente « triticum factum Saufei ».

altre dai contribuenti stessi; questi, se hanno presso il granaio un conto corrente, procedono al versamento con una operazione di giro: con una analoga operazione, il gettito delle imposte si trasporta a suo tempo dal conto privato dell'esattore a quello dello stato. Quando poi il contribuente dimora temporaneamente fuori della sua *ιδία*, l'esattore delega la sua funzione al collega del luogo di dimora; e la somma così ottenuta si segna nel luogo di dimora a debito, nella *ιδία* a credito del rispettivo esattore: i conti si regolano, se i due luoghi appartengono allo stesso νομός, nell'ufficio del βασιλικός γραμματεύς, se appartengono a diversi νομοί, nell'ufficio del διοικητής (cfr. su tutto ciò BGU. IV 1089, 1090; BGU. III 835; PFay. 86; [da ultimo il n. 29 delle *Griech Urk. des ägypt. Mus. zu Kairo*]). Un procedimento analogo si attua anche nei pagamenti a distanza da privato a privato: dietro ordine del solvente, il granaio in cui egli ha un conto corrente trasmette uno *chèque* di servizio a quello con cui è in rapporto l'acquirente; e l'operazione si compie con l'addebitamento da una parte e l'accreditamento dall'altra (cfr. ad es.: PFay. 16, PLond. II 315). Inter praesentes o inter absentes, l'ordine di pagamento è dato al granaio con un documento (*διαστολικόν*) contenente l'imperativo μέτρησον; quando tale assegno è consegnato al destinatario del pagamento (il che avviene, a mio avviso, allorchè le derrate gli debbono essere effettivamente consegnate), questi lo lascia a pagamento avvenuto alla banca, segnando in calce la quietanza (*ὁ δεῖνα ἐπήνεγκα*)<sup>1)</sup>. La banca rilascia a sua volta dichiarazioni riguardanti i pagamenti e le operazioni di giro fatte o da fare: tali dichiarazioni sono volta a volta quietanze per il traente (ad es.: Ostr. II 701, Arch. V, 174, nn. 15 e 17 [imposte], BGU. I 61 [pagamento privato]) o avvisi per l'acquirente (ad es.: Arch. V, 174 n. 16 [imp.], BGU. III 716 [p. p.]). L'estrema

<sup>1)</sup> Il Preisigke riconosce un titolo al portatore nel POxy. III 613, contenente a suo avviso uno *chèque* senza l'indicazione del destinatario del pagamento, con la quietanza di colui che ha esatto la somma come ultimo possessore del titolo. Il Partsch (l. c., 733) combatte questa interpretazione, sia perchè manca qualunque accenno ad obbligazione al portatore, sia perchè il verbo διαστῆλλειν non è all'imperativo come di solito negli ordini di pagamento, ma al passivo e all'indicativo [ἴσιστ(αλκεν) Pr.; (-άλη) Grenfell-Hunt.]. Per parte sua, il Partsch riconosce nel corpo del documento l'accettazione della tratta da parte della banca, nella ὑπογραφή la interpellazione fatta dal debitore affinché, venute meno le ragioni del ritardo nel pagamento, questo sia finalmente eseguito a suo favore. [Contro Preisigke anche VIERECK, l. c., 971].

laconicità e l'incertezza della terminologia lascia spesso dubbio chi fra i personaggi nominati sia il traente, chi l'accipiente, chi il rappresentante eventuale dell'uno o dell'altro<sup>1)</sup>.

I principii generali intorno al giro di derrate trovano corrispondenza esatta nel meccanismo di giro monetario, in cui si esplica l'attività delle banche. La banca serve da tramite di trasmissione del danaro fra i cittadini che a questo fine le si rivolgono; e soprattutto presta il suo servizio a coloro che hanno presso di essa un deposito in conto corrente. Il pagamento prende nome di διεγβολή quando si ha la materiale tradizione della moneta al destinatario, di μεταβολή

<sup>1)</sup> A pagg. 147-180, il Pr. esamina minutamente tutte le varie locuzioni usate; ma il fatto frequente, che le stesse costruzioni possano indicare ora l'uno ora l'altro degli interessati, rende spesso ipotetica la interpretazione. In molti documenti, il Pr. ha visto dichiarazioni rilasciate dal granaio su un compiuto giro di derrate dal conto dei βασιλικοί γεωργοί o dei κληροῦχοι o dei κάτοικοι come persone giuridiche corporative al conto di privati, cui tali corporazioni farebbero così dei pagamenti (ad es.: PAMh. II 120: μεμετρημένα εἰς Σαγάθης Ἀρπαγάσου διὰ κληροῦχων... ἀρτάβας ἑπτὰ = <Noi σιτολόγοι> abbiamo pagato a Sag. per conto [scil. per detrazione dal conto] dei cleruchi ecc.). Contro queste deduzioni il Rostowzew (*Kolonat*, 404 sg.) adduce il non riconoscimento dei gruppi dei βασιλικοί γεωργοί e simili come persone giuridiche corporative: l'aggruppamento di questi contribuenti avviene soltanto agli effetti e nei limiti voluti dalla corresponsabilità fiscale di tutti per il singolo; e non può ammettersi che il gruppo come tale faccia pagamenti ai privati. Bisogna dunque intendere anche l'espressione εἰς τὸν δεῖνα come relativa al solvente, e nelle formule βασιλικῶν γεωργῶν o διὰ βασιλικῶν γεωργῶν, κατοίκων o διὰ κατοίκων ecc. bisogna vedere soltanto l'indicazione del titolo del pagamento: con che la maggior parte di quelle che il Pr. considera come *Gtrobeshentungen* vanno intese come quietanze rilasciate dal granaio all'esattore delle imposte (nel papiro citato i σιτολόγοι direbbero all'esattore: «Abbiamo versato [nel tuo conto] per ordine [e dal conto] di Sagathes a titolo di imposta sui κληροῦχοι ecc.). [Da ultimo il PREISIGHE, *Griech. Urk. des aeg. Mus. zu Kairo*, ad n. 28, difende ancora contro il Rostowzew la sua tesi, rilevando in specie che la interpretazione dal R. suggerita riguardo all'uso della preposizione εἰς urta contro i luoghi dove l'εἰς regge un sostantivo indicante una pubblica imposta (ad es.: εἰς τὴν ἐπιγραφὴν) e anche contro la locuzione, spesso usata, εἰς ὄνομα τοῦ δεῖνα. Quest'ultima locuzione non prova, a mio avviso, né pro né contro l'una o l'altra interpretazione: certo è invece che la frase εἰς τὴν ἐπιγραφὴν non può volere indicare la ratio delle ἐπιγραφὴ come pagatrice, ma solo come accipiente. Bisogna dunque per lo meno ammettere che la preposizione εἰς abbia assunto volta a volta i due opposti significati, analogamente a quanto lo stesso Pr. riconosce per la preposizione ὑπέρ. In ogni modo, la negazione della organizzazione corporativa dei βασιλικοί γεωργοί, e, più ancora, dei κάτοικοι e dei κληροῦχοι, sembra essere uno dei più sicuri risultati della bella indagine del R. sul colonato (v. oltre, n. 13); e ciò rende necessaria l'accettazione della spiegazione ch'egli dà alle quietanze prese in esame].

quando la trasmissione si sostanzia in una operazione di giro: la parola *διαγραφή* (lat. *perscriptio*) è invece usata, come mostrò già a suo tempo il Mitteis, ad indicare qualunque pagamento per via bancaria. Così il materiale pagamento come la operazione di giro presuppongono un assegno, il quale è analogo a quelli che abbiamo visti per i *θησαυροί*, salva la sostituzione dell'imperativo *χρημάτισσον* al *μέτρησον*, e salva anche la indicazione della causa del pagamento, che è indicata in questi assegni bancarii mentre manca negli assegni di derrate. Eseguita in qualunque forma la trasmissione, la banca ne dà conto al traente con una dichiarazione, che nella sua forma pura contiene una trascrizione letterale e asindetica dalle colonne dei registri bancarii ('Ο *δείνα*. Τῷ *δείνι*. Λοιπὸν *τιμῆς* κτλ.; o similmente)<sup>1)</sup>. L'accipiente rilascia a sua volta delle quietanze, dirette in qualche caso isolato (PFay. 100) alla banca, di solito al traente: talvolta la quietanza è scritta sotto la dichiarazione della banca, tal'altra sta a sè, col suo nome di *ἀποχή*, e forma il contenuto di una *ὁμολογία*. Ma in questo caso, come in molti altri, dalla quietanza al contratto autonomo è breve il passo: di quietanza si può ancora parlare dove, come nel POxy. I 91, la menzione della controprestazione passa in seconda linea; ma si tratta di vero e proprio contratto dove la controprestazione prevale, mentre passa in seconda linea il pagamento bancario. Anche delle banche si servono largamente, per le imposte in danaro, gli appaltatori ed esattori: nell'epoca tolemaica, il pagamento è fatto dai contribuenti alla cassa dello stato, la quale tiene un conto di servizio dell'appaltatore, e riceve le somme in base a un ordine di lui, controfirmato dal funzionario superiore responsabile e designato anch'esso col nome di *διαγραφή*; nell'epoca romana, il pagamento può essere ancora versato alla cassa pubblica nel conto di servizio dell'esattore, ma può pure esser fatto, come si rileva da POxy. II 288, 289 e da PFay. 41, alle banche private, le quali curano la trasmissione - per il tramite delle banche pubbliche dei *νομοί* - alla cassa<sup>2)</sup>. Ed anche per le banche si

<sup>1)</sup> Cfr. su questo punto anche Partsch, l. c., 736, e i confronti ivi istituiti con i dati che forniscono gli oratori per le banche ateniesi del secolo IV a. Cr.

<sup>2)</sup> Praticamente, il Pr. descrive il processo nel modo che ho riassunto nel testo; ma ritiene che ad attuarlo fosse necessario anche un conto privato dell'esattore presso le banche private. A me questo tramite sembra completamente inutile; onde restano intatti i dubbii già manifestati dal Wilcken (*Arch. f. Papf.*, V, 258) intorno alla esistenza di conti simili.

verifica la necessità di operazioni di giro fra assenti: così quei membri della esattoria di Tebtynis, che nel P<sup>T</sup>ebt. II 391 assumono la esazione delle imposte in danaro dovute dai contribuenti dimoranti fuori dalla *ἰδία*, debbono necessariamente ricorrere all'aiuto degli esattori e delle banche dei luoghi di dimora, e procedere come si procede nei rapporti fra i *θησαυροί* per le imposte in natura; e d'altronde i rapporti di giro fra assenti risultano provati, per i pagamenti privati, da BGU. II 445, IV 1064.

Dalle descritte funzioni della banca ne sorgono per naturale svolgimento delle nuove e notevolissime. La dichiarazione bancaria di compiuta operazione di giro, già considerata nella sua forma pura ('selbständige Girobankbescheinigung'), può esser messa in relazione con un contratto agoranomico in cui incida la trasmissione del danaro (ad es.: vendita o mutuo o dazione di dote): in questo caso, la dichiarazione bancaria non è più autonoma, ma dipendente ('unselbständig'). Ma la dichiarazione può trasformarsi in contratto bancario, dipendente o indipendente. Un contratto bancario dipendente si ha quando all'usuale contratto notarile si aggiunga un ulteriore contratto fra la banca e l'accipiente per la trasmissione della somma. Questo contratto assume nei diversi *νομοί* diversa forma. In Hermupolis (esempio ormai classico il PFior. I 1) il contratto notarile di mutuo ipotecario è seguito dal nuovo tipo di *διαγραφὴ* bancaria, che comincia col solito estratto asindetico dai registri ('*Ἐρμιόνη κτλ. Πτολέμας κτλ. Δραχμὰς κτλ.*) ma contiene una circostanziata descrizione della causa del versamento della somma; e alla *διαγραφὴ* segue la *ὑπογραφὴ* dell'accipiente (cioè del creditore del contratto bancario, che in PFior. I 1 è il mutuatario): la *ὑπογραφὴ* non è sottoscrizione in senso tecnico notarile ma dichiarazione circostanziata della ricezione della somma e rinnovata descrizione della causa del versamento. In Antinoupolis invece (es.: PLond. III 1164) non sussiste la duplicità di *διαγραφὴ* e *ὑπογραφὴ*, ma si ha solo la dichiarazione dell'accipiente (*Ἐὐδαίμων κτλ. Τούρβων κτλ. Ἀπεσχηκέναι κτλ.*), sempre con circostanziata descrizione della causa. Le clausole essenziali del contratto notarile erano così ripetute inutilmente due o (in Hermupolis) tre volte: solo qualcuna, come quelle intorno al pericolo e alla garanzia, restava a far parte del solo contratto notarile. Si presentava dunque opportuno un nuovo sviluppo, che eliminasse il contratto agoranomico e investisse la banca della fun-

zione di vero e proprio notariato. E il passaggio si compì: in Hermupolis raccogliendo nella *δπογραφή* tutte le clausole notarili che non potevano rientrare nello schema troppo tecnico della *διαγραφή*, e dando così alla *δπογραφή* un valore e una portata discordanti dalla sua denominazione e dalla sua posizione nel documento (es.: PLips. I 3); in Antinoupolis, ampliando quella dichiarazione unilaterale che costituiva il contratto bancario dipendente (es.: PLond. III, 1164 c.); e la nuova forma si impose anche nel Faijûm, che pur non conosceva il contratto bancario dipendente. Questa nuova funzione notarile, che fa dare alle banche il nome di *χρηματιστική τράπεζα*, è fra le più usate (una banca del Faijûm redige da due a tre contratti al giorno: cfr. PFior. I 24 e 25); il banchiere diventa notaio, con tutti i diritti e tutti gli obblighi relativi, e quindi non può redigere contratti di disposizione su immobili senza l'*ἐπίσταλμα* della *βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων*, ed è obbligato alla *ἀναγραφή*, alla registrazione dei riassunti dei contratti per la spedizione mensile alla *βιβλιοθήκη*, alla scrittura e conservazione della copia che deve restare presso di lui. Di solito, non si redigono alla banca se non i contratti che richiedono alla loro perfezione la tradizione di una somma di danaro, ma vi è qualche eccezione (PTebt. II 398); e vi è anche un caso (PLond. III 932) in cui la tradizione di danaro è apprestata per l'occasione, o forse anche finta, riducendosi alla trasmissione per via bancaria di 8 dracme *εἰς λόγον(ν) δαπανῶν τῆσδε τ(ῆς) διαγραφῆς*.

12. Fondamentissima per la storia giuridica ed economica dell'impero è l'opera di M. Rostowzew, *Studien zur Geschichte des römischen Kolonates* (= I. Beiheft des *Arch. f. Papf.*, Leipzig 1910)<sup>1</sup>.

Il fine che l'insigne studioso si propone non è la ricostruzione di tutta la storia agraria ellenistico-romana, quale sarebbe necessaria a mettere in luce il movimento complesso che ha trasformato i lavoratori

<sup>1</sup> Sul libro cfr. RAEDER, *Nordisk Tidsskrift for Filologi*, XX, fasc. 1-2; [SCHUBART, *Liter. Zbl.*, 1911, 855 sgg.; PARTSCH, *Dtsche Lit.-Zeit.*, 1911, 2345 sgg.]. - Molti punti di contatto presenta lo studio sul *Fruementum*, in PAULY-WISSOWA, *Real-Enc.*, VII, 126 sgg. Lo scritto contiene, oltre le notizie più interessanti sull'ordinamento giuridico delle coltivazioni frumentarie nelle province, anche notevolissime osservazioni sulle imposte in natura, sui trasporti del frumento dalle località periferiche ai capiluoghi delle province e da queste alla capitale, sulle frumentationes ecc.

liberi in coloni legati alla gleba ed ha riprodotto il feudalesimo orientale dell'età preellenistica; ma è soltanto quello di rilevare un elemento, e per avventura il meno studiato, fra i tanti che hanno contribuito alla evoluzione. Precisamente il R. ha tentata l'ardua impresa di dimostrare come tutto il movimento legislativo ellenistico e romano, determinato dalla tendenza all'abolizione del latifondo e della servitù della gleba, abbia avuto invece l'effetto di asservire i coloni allo stato proprietario e di preparare il momento in cui lo stato stesso avrebbe dovuto chieder soccorso ai latifondisti e sviluppare in loro favore e in danno dei γεωργοί le norme già stabilite nei rapporti fra questi e il governo. Alla dimostrazione di questa verità fondamentale è destinata una ricerca luminosa e paziente, condotta per l'Egitto sulla base principale dei papiri di età tolemaica e romana (cap. I-II), per la Sicilia e l'Asia Minore sulle scarse testimonianze delle iscrizioni e degli scrittori (cap. III), per l'Africa romana su una analisi nuovissima e penetrante delle recenti fonti epigrafiche, soprattutto della lex Manciana, della lex Hadriana, delle leggi minerarie di Vipasca (cap. IV). Limitandomi a una rapidissima rassegna dei primi capitoli, cercherò di far presenti anche le linee generalissime della evoluzione agraria dell'impero, come sono vigorosamente segnate nelle ultime pagine del preziosissimo libro.

La tendenza ellenistica alla abolizione del feudalesimo preesistente si mostra chiarissima nella politica agraria dei Tolemei, tutta diretta a ricacciare in seconda linea i feudi dei sacerdoti e degli alti dignitarii egiziani. Permane - è vero - la distinzione fra la γῆ βασιλική da una parte, dall'altra la γῆ ἱερά, la κληρουχική, la ιδιόκτητος, la γῆ ἐν δωρεᾷ; ma la stessa denominazione di γῆ ἐν ἀφέσει (terra di eccezione), data a tutte queste categorie, mostra con quale fermezza abbiano i Tolemei posto il principio del loro diritto di proprietà su tutta la terra egiziana. D'altronde, solo le terre ἐν δωρεᾷ (compresa fra queste la terra donata agli dèi, ἀνιερωμένη ο δωρεαία) si avvicinano agli antichi feudi; ma il nuovo governo le grava spesso di imposta, o almeno le tiene soggette a una sorveglianza accurata, e in tutti i casi le considera come concesse precariamente. Anche nei rapporti del piccolo possesso fondiario i Lagidi hanno tenuto rigorosamente distinte le case e le terre di giardino (οἰκόπεδα, ἀμπελῶνες, φοινικῶνες, παράδεισοι) dalla terra da semina (σπορίμος, σιτοφόρος): mentre delle prime è rico-

nosciuto un vero e proprio possesso, che in caso di confisca è riconcesso a privati mediante una vendita (ὠνή) e che si tende a favorire mediante una enfiteusi (καταφύσεις) delle terre incolte, non si parla mai di ὠνή, anzi sempre di μίσθωσις per la seconda; ed anche la μίσθωσις ereditaria (εἰς πατρια) è considerata come concessione ben più precaria di quella riservata alle terre di giardino, la quale sola dà luogo a una signoria, a un κτήμα. Il marchio della precarietà portano anche le concessioni di terre incolte e di minor valore, qualunque siano favorite in quanto provvedono a un vitale interesse dello stato: la μίσθωσις ἐξ ἀξίας, che in questa ipotesi è praticata, garantisce una κουφότης (= alleviamento d'imposte) di dieci anni, ma è revocabile dopo un certo tempo e ad ogni maggiore offerta da parte di altri. Allo stesso scopo dell'allargamento delle zone coltivate serve anche la concessione ai soldati della γῆ κληρουχική: anche qui il possesso va via via trasformandosi da personale in ereditario, ma il diritto del cleruco non diventa mai più forte di quello che deriva dalla analogia con le normali concessioni di ἀμπελώνες, se si tratti di terre da giardino, o con le μισθώσεις σιτικαί, se si tratti di terre da semina. Queste varie forme di possesso fondiario privato costituiscono per lo stato il mezzo più adatto ad avere, soprattutto attraverso l'appalto delle imposte, il sostegno finanziario di una classe ricca ed operosa, la quale possa offrire mediante il possesso fondiario la garanzia della stabilità e del mantenimento dei suoi impegni. Ma la maggior parte del suolo egiziano è costituita dalla terra regia (γῆ βασιλική). Gli affittuari di questa appartengono alle più diverse posizioni sociali: sono ora grandi affittuari di vasti terreni dati in subaffitto a minori coloni, ora piccoli fittavoli; ma sono tutti uniti, oltre che nel nome di βασιλικοὶ γεωργοὶ o λαοί, anche nel rapporto quasi corporativo che li lega insieme e nello speciale assoggettamento allo stato locatore. La concessione (διαμίσθωσις) non è un contratto privatistico, ma un atto amministrativo unilaterale, che abbraccia il più delle volte tutti insieme gli abitanti di un villaggio: questi assumono i loro obblighi, oltre che nella stessa διαμίσθωσις, anche mediante una dichiarazione giurata (χειρογραφία). Dalla concessione nasce per lo stato soltanto l'obbligo di fornire, a titolo di mutuo o a titolo di donazione, il grano per la semina: per il βασιλικὸς γεωργὸς ne nasce invece un assoggettamento oltremodo gravoso. L'ἐκφόριον pagato allo stato non è sostan-

zialmente una imposta, ma un raccolto minimo previsto, dopo la trasmissione del quale - rigorosamente controllata dai *γενηματοφύλακες* e dal comarca - rimane al β. γ. il residuo (*ἐπιγένημα*); e perchè il raccolto previsto non venga meno gli affittuarii sono sorvegliati in tutto lo svolgimento della vita agricola. Lo stato tiene responsabile verso di sè il comarca; e questi si rivale sui rappresentanti del gruppo dei coloni, i *πρεσβύτεροι ὁ γραμματεῖς*. La concessione non ha d'altronde un termine fisso: anzi può essere revocata a libito dell'autorità. La quale aggrava il peso anche con le locazioni forzate, imposte senza contratto (*ἀνευ συναλλαγῆων*) ai *βασιλικοὶ γεωργοὶ* di questa o di quella *κώμη*, che sia per avventura confinante con terre incolte. La posizione dei coloni si avvicina a quella degli *ὑποτελεῖς*, che lavorano nelle varie industrie monopolizzate dal governo e sono veri e proprii servi, legati al loro mestiere e al luogo dove lo esercitano: comune è in ispecie ad entrambe le classi la speciale giurisdizione amministrativa, che sempre più le raccoglie in una casta autonoma, come strumento dello sfruttamento del suolo a scopo fiscale. I β. γ. non sono, come gli *ὑποτελεῖς*, asserviti: ma la servitù era certo la loro condizione nell'epoca pretolemaica, e ne restano visibilissime tracce, oltre che nello speciale tipo di sudditanza costituito dalle norme già viste, anche nella dottrina della *origo* (*ἰδία*); la quale, pur senza porre esplicitamente la esigenza che il colono resti nel luogo di origine, fa tuttavia considerare questo fatto come normale e desiderabile, e pone sulla stessa linea lo sciopero e la emigrazione (*ἀναχώρησις*).

Le leggi speciali che regolavano questa materia (*νόμοι τελωνικοὶ*) si ritrovano anche negli altri paesi ellenistici, massime nella legislazione siciliana di Gerone e in quella dei Seleucidi. Solo nell'ultimo secolo av. Cr. i semi-monarchi, che Roma di giorno in giorno produce e rinnova, si vengono costituendo, nelle province e negli stati ellenistici, enormi possedimenti feudali, costituenti la base fondamentale della loro potenza militare. Le guerre civili trasportano i feudi dall'uno all'altro signore, e l'avvento di Augusto non fa che sostituire ai pretendenti emuli gli amici suoi: ma il rafforzamento della dinastia e il pericolo sempre imminente che queste varie signorie le contrappongono dà luogo alla progressiva abolizione dei feudi e alla confisca a favore del patrimonio privato del principe. La confisca si compie con Nerone, e la ulteriore determinazione dei Flavii, di fondere

questi *patrimonia* col suolo pubblico, pur mantenendo *rationes* separate, dà il colpo di grazia alle signorie feudali. Tale è, in Egitto e altrove, la storia delle ούσαι e del λόγος ούσιακός.

Altre innovazioni si compiono in epoca romana per diversa via. Il possesso fondiario si espande largamente, sia in quanto le norme tolemaiche sulle terre da giardini si estendono alla terra da semina sotto la spinta dell'interesse dei coltivatori che non si adatta alle condizioni precarie delle *μισθώσεις στικαί*, sia anche per la progressiva subsunzione della *γή κατοικική* e della *κληρουχική* nella categoria della *ιδιόκτητος*. I rapporti che così si creano non possono più considerarsi come enfiteutici: l'editto di Tiberio Giulio Alessandro distingue ben nettamente gli *ιδιοκτήμονες* gravati di una lieve imposta (*τὰ καθήκοντα*) dai *γεωργοί* che pagano l'*ἐκφόριον*; e appunto per gli *ιδιοκτήμονες* si istituiscono con la *βεβλιοθήκη ἐγκτήσεων* i libri fondiarii privati, ben distinti dalla *βεβλιοθήκη δημοσίων λόγων*. Per tal modo si continua e si perfeziona la politica dei Tolemei, diretta a porre a disposizione dello stato una classe di proprietari fondiarii cui si possano imporre, per via di *λειτουργία*, le pubbliche funzioni: la classe si recluta soprattutto fra gli alessandrini e i greci d'Egitto, e ciò spiega come agli alessandrini sia diretto l'editto di Tiberio Giulio Alessandro, regolante principalmente i possessi privati. Ma le pubbliche funzioni e la conseguente responsabilità per la esazione delle imposte non sono i soli sacrifici che lo stato richiede ai possessori: a loro è imposta anche, secondo i bisogni dei varii tempi e luoghi, la locazione o la enfiteusi delle terre *ούσιακαί* ο *δημόσιαι* di minor valore, che non possono essere utilmente sfruttate dal lavoro degli *ούσιακοί* e dei *δημόσιοι γεωργοί*. Onde avviene che gli *ιδιοκτήμονες* si considerino sempre più come liturgi vincolati alla terra, e che anche ad essi si applichi la dottrina della *ιδία*. Fino a quando le classi privilegiate furono esenti dalle *λειτουργία χωρικά*, i vantaggi del possesso fondiario erano ancora abbastanza grandi, perchè esso potesse prosperare e perchè restassero isolati i casi di abbandono (POxy. V 899, CPR. 19); ma nel terzo secolo la crisi economica della *χώρα* egiziana fu tale, che il governo dovette far gravare sui possessori la responsabilità collettiva per tutte le liturgie e per tutte le imposte, ed è appunto questa la ragione politica ed economica della riorganizzazione dell'Egitto secondo il sistema municipale.

D'altronde, i possessori fondiarii sono anche in epoca romana

la minoranza: la maggioranza degli agricoltori è costituita dai fellahs che lavorano per conto dello Stato, dai lavoratori delle terre pubbliche (γῆ βασιλική e δημόσια, secondo la distinzione osservata nella terminologia ma pure molto incerta nella sua ragion d'essere) e delle οἰαί imperiali. Per questi la dottrina della ἰδία, che li lega al villaggio ed alla coltivazione della parcella assegnata, ha un particolare rilievo, e la secessione appare spesso come l'unica via di salvezza: spessissimo (ad es.: PFior. 91, PFay. 296, PLond. III 924) vediamo i δημόσιοι γεωργοί minacciare le autorità di abbandonare la ἰδία; e dall'anno 154 in poi una serie di ordinanze (BGU. II 372, PLond. III 904, BGU. II 484, BGU. I 159, forse anche PGiss. I 40, III [v. sopra, I, 4]) è diretta a richiamare nei villaggi i contadini fuggiaschi, e solo perchè non ancora il preciso obbligo di residenza è fissato le ordinanze si presentano sotto specie di disposizioni emanate a scopo censuario. La soggezione economica e politica dei δημόσιοι γεωργοί si rivela d'altronde per ogni guisa: la dimostra la forma della χειρογραφία, con la quale assumono la obbligazione della restituzione del grano da semina anticipato dall'amministrazione; la dimostrano le numerose e spesso umilianti χωρικαὶ λειτουργίαι; la dimostra più ancora la imposta sul capo (λαογραφία), strettamente connessa alla loro posizione di dediticii (δμόλογοι), e la esclusione dalla generale concessione della cittadinanza da parte di Antonino Caracalla.

La condizione economica che si suole indicare col nome di colonato esiste dunque già in Egitto nei primi secoli dell'impero, ai quali appunto il Rostowzew ha limitate le sue ricerche; e le condizioni egiziane corrispondono perfettamente a quelle dell'Asia Minore e dell'Africa romana: l'unica differenza fra questo colonato e quello dell'età bizantina è nel fatto che il colonato si attua sulle terre pubbliche, non sulle private, e che anzi tutta la politica dei romani tende ad escludere quel regime del latifondo, che è presupposto imprescindibile di un colonato privato. Ma dalla crisi economica che si manifesterà, a cominciare dal terzo secolo, sempre più minacciosa, lo stato non potrà difendersi se non appoggiandosi ai proprietari, e creando di nuovo a proprio vantaggio le condizioni favorevoli alla grande proprietà fondiaria: e a questo scopo sarà necessaria la trasformazione del colonato pubblico in privato, mediante lo sviluppo e la esasperazione della dottrina della *origo*.

13. Per i libri fondiarii greco-egizi e per le opere relative dell'Eger e del Lewald ho rinviato l'anno scorso (Rivista 1909, III, 13) allo scritto riassuntivo e critico del DE RUGGIERO, *Bull.*, XXI, 255 sgg. Riparo ora a una involontaria omissione ricordando lo scritto di WENGER, *Krit. VJSchr. f. GesG. u. Rs Wiss*, XLVIII, 1909, 484 sgg., contenente, nella forma modesta di una recensione al libro dell'Eger, una lucida e brillante esposizione dello stato attuale delle ricerche papirologiche sull'interessantissimo argomento <sup>1)</sup>.

Ma ora le questioni fondamentali intorno alla βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων sono state rimesse sul tappeto dalle osservazioni che all'istituzione ha dedicato il PREISIGKE, *Girovesen*, 282 sgg. e *passim*. Il P. ha negato quello che era stato finora il punto di partenza di ogni ricerca, che cioè la βιβλιοθήκη τῶν ἐγκτήσεων fosse un ufficio destinato alla pubblicità della proprietà immobiliare (libri catastali secondo i primi indagatori, libri fondiarii secondo i risultati coincidenti dell'Eger e del Lewald); e ha invece cercato di presentarla come un archivio destinato alla conservazione dei documenti notarili che vengano trasmessi dalle parti. La comune opinione, che le funzioni di archivio si cumulassero con le notarili nelle stesse persone e negli stessi uffici, è combattuta dal Pr., il quale nega ogni valore ufficiale alla conservazione, che pur riconosce, degli originali dei contratti (*Vertragsurschriftenrolle*) presso i notai, e nega anche il valore decisivo che si era riconosciuto, per la determinazione della struttura e delle funzioni della βιβλιοθήκη, all'editto di Mezio Rufo invitante i cittadini alla ἀπογραφή dei diritti reali acquistati o riservati; un punto, questo, in cui la erudita dialettica dell'insigne papirologo di Strasburgo ha veramente minacciato di naufragare.

Le ragioni della nuovissima attitudine del P. di fronte al problema della βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων è data da tre argomenti apparentemente formidabili, da lui opposti alla comune opinione. Di libri fondiarii non può trattarsi, anzitutto perchè le ἀπογραφαί dei privati sono redatte non solo per il possesso fondiario, ma anche per il possesso di bestiame e di schiavi; in secondo luogo, perchè sono allibrati solo i documenti che alla biblioteca vengono liberamente inviati, non ba-

<sup>1)</sup> Sul libro dell'Eger v. anche ERMAN, *Zbl. f. Rswiss.*, XXIX, fasc. 3; KOHLER, *Ztschr. f. vgl. Rswiss.*, XXIV, 333 - sui libri dell'Eger e del Lewald insieme FLINIAUX, *Nouv. Rev. Hist.*, 1910, fasc. 3.

dando affatto i βιβλιοφύλακες ad avere un quadro completo della distribuzione della proprietà; in terzo luogo, perchè l'acquisto della proprietà si compie in forza del negozio giuridico trasmissivo, non in forza della iscrizione nei libri fondiari, onde manca ogni accenno a un principio simile al cosiddetto 'Eintragungsprinzip' del diritto tedesco.

Ma neanche queste ragioni hanno trovato fortuna; anzi sono state oppugmate da più parti (PARTSCH, rec. cit., spec. 741 sgg.; ROSTOWZEW, *Kolonat*, 405 sg.; [da ultimo WENGER, *VJSchr. f. Soc - u. Wirtsch-Gesch.*, 1911, 196 sg e MEYER, ad *PHamb.* I, 1]), e specialmente da MITTEIS, *Ueber die privatrechtliche Bedeutung der aegyptischen βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων* (in *Ber. üb. die Verh. der kgl. sächs. Ges der Wiss., Phil.-hist. Kl.*, LXII, 249 sgg.). Dai più si riconosce che la βιβλιοθήκη abbia avuto e sempre conservato, accanto alle funzioni di libro fondiario, quelle di archivio (anzi il Rostowzew ammette che proprio come archivio sia sorta): ciò posto, non può fare impressione qualche ἀπογραφή relativa alla proprietà di cose che, come gli schiavi e gli animali, avevano pure altrove i loro registri autonomi. Che poi la βιβλιοθήκη non registri i rapporti di proprietà su *tutti* i fondi del νομός, risulta, secondo il Preisigke, dalla dichiarazione di CPR. I 9, dove una vendita di casa è redatta in forma di chirografo; ma il M. fa osservare che ad una vendita chirografaria si riferisce anche BGU. I 50, dove esplicitamente si accenna al fatto che la proprietà del venditore è iscritta alla βιβλιοθήκη. E, se pure il caso supposto dal P. si verificasse, ciò non direbbe nulla in favore della sua tesi; ma solo indicherebbe che non erano scrupolosamente osservati in pratica gli ordini, ben chiari ed espliciti, dei prefetti e di Mezio Rufo in ispecie. Nella ulteriore argomentazione, il Preisigke conclude dalla mancanza del c. d. 'Eintragungsprinzip' alla mancanza del libro fondiario, con che mostra di identificare affrettatamente il concetto di libro fondiario con la speciale applicazione che ne è fatta attualmente in Germania. — A queste osservazioni critiche, sufficienti ad eliminare la tesi del Preisigke, il Mitteis fa seguire una ipotesi intorno alla portata della iscrizione nella βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων: la iscrizione non è necessaria al passaggio della proprietà fra le parti (c. d. proprietà relativa), anzi ha natura reale e non (come in Germania) obbligatoria il diritto acquistato in seguito al contratto di vendita e alla succes-

siva tradizione; ma di fronte ai terzi la proprietà o il diritto reale è perseguibile soltanto dopo la iscrizione. L'esistenza di questo sistema (che corrisponde a quello del codice francese e del nostro) si concilierebbe con molti dati dei documenti: con la vendita e la costituzione di pegno mediante semplice chirografo non iscritto nè suscettibile di iscrizione alla biblioteca (PLips. I 10, PGiss. 19, BGU. 50, forse ora anche POxy. VII 1027); con la clausola di riserva dei diritti precedentemente acquisiti, che alcune παραθήσεις presentano. La domanda del PGiss. 19, dove un acquirente chirografario non iscritto tenta d'impedire che l'acquirente posteriore, debitamente iscritto, compia una ulteriore trasmissione del fondo, deve ritenersi, secondo questa ipotesi, una domanda destinata a soccombere <sup>1</sup>).

14. Fra gli scritti dedicati alla garanzia reale delle obbligazioni rilevo anzitutto la recensione dell'EGER (ZSS. XXXI. 456 sgg.) sui libri del Rabel e del De Ruggiero intorno al divieto di alienazione del pegno (cfr. Rivista 1909, III, 14) <sup>2</sup>). Su uno dei punti più interessanti toccati in quelle ricerche, e cioè sulla distinzione fra υποθήκη e δόξαλλαγμα, l'E. giunge a un risultato sostanzialmente nuovo: che cioè l'δόξαλλαγμα sia - per dirlo con le sue parole - « eine Haftung der hypallagierten Gegenstände neben dem anderen zukünftigen Vermögen des Schuldners für die gewöhnliche πράξις καθάπερ ἐκ δίκης, wobei das Veräußerungsverbot dazu diene, die fraglichen Objekte im Vermögen des Schuldners festzuhalten und so dem Gläubiger der Zugriff auf dieselben zu sichern ». [Una dimostrazione completa l'E. si riservava di dare in un prossimo studio; ma ormai i papirologi possono dichiararsi - mi pare - completamente persuasi dal bel libro di A. B. SCHWARZ, *Hypothek und Hypallagma. Beitrag zum Pfand- und Vollstreckungsrecht der griechischen Papyri* (Leipzig 1911), dove

<sup>1</sup>) La ipotesi del Mitteis, già in qualche modo accennata nei noti scritti del De Ruggiero, del Lewald e del Wenger, era contemporaneamente e indipendentemente posta dal Partsch, rec. cit., 743, il quale offre anche una critica sottile ed esauriente delle applicazioni che il Preisigke ha tentate per la sua tesi, in ispecie per quanto riguarda la ἀναγραφή e la καταγραφή. [Ora il PREISIGKE, *Griech. Urk. der äg. Mus. zu Kairo*, pag. 33, n. 1, si riserva di ritornare sull'argomento per la difesa della sua dottrina].

<sup>2</sup>) Sul libro di Rabel v. anche le recensioni di WENGER, *Berl. phil. Woch.-Schr.*, 1910, 82 sgg.; ANON., *Journ. of hell. Studies*, 1910, 180; [VIERECK, *Woch. Schr. f. kl. Philol.*, 1911, n. 10].

è sostenuta, indipendentemente e con la massima documentazione, la stessa tesi. Ma per il libro dello Schwarz debbo a malincuore rimandare, anche per necessità di spazio, alla Rivista per il 1911] 1).

Se dunque il punto di vista unificativo sostenuto riguardo alle forme di garanzia greco-egiziane dal Manigk nel suo 'Gräko-ägypt. PfandR.' (ZSS. XXX, 272 sgg.) non pare fortunato (v. già quanto obiettavo nella Rivista 1909, III, 14), ben più lieta accoglienza merita invece l'ultimo volume dello stesso MANIGK, *Gläubigerbefriedigung durch Nutzung. Ein Institut der antiken Rechte* (Berlin 1910), e l'elegantissimo studio *Antichretische Grundstückshaftung im gräko-ägyptischen Recht* (in *Festgabe für Dr. K. Güterbock*, Berlin 1910, 281 sgg.) Il risultato a cui il M. tende, e che può dirsi completamente raggiunto, è la separazione del concetto dell'anticresi (o del soddisfacimento del creditore mediante il godimento di qualche cosa, come egli ben traduce) da quello del diritto di pegno. La subsunzione dell'anticresi nel pegno è tradizionale, e risale anche più indietro della celebre definizione di Cuiacio (« ἀντίχρησις est species pignoris ita dati, ut donec pecunia solvatur pignore creditor utatur fruatur in vicem usurarum »); ma, mentre trova un fondamento in D. 13, 7, 33, dimentica altri luoghi dei Digesti (in specie D. 20, 1, 11, 1) e si rivela del tutto inconsistente nell'applicazione che gli studiosi ne fanno a cerchie più vaste di rapporti, ai papiri specialmente. Questi mostrano anzitutto come la voce ἀντίχρησις non si presti, per sè stessa, alla voluta restrizione; la proposizione ἀντί designa anzi nel linguaggio ellenistico ogni surrogazione al pagamento. Nella pratica greco-egizia l'anticresi ha scopi svaiatissimi: può essere convenuta come surrogato degli interessi o come surrogato insieme dei i interessi e della restituzione del capitale; può decorrere dal momento della perfezione del contratto obbligatorio o - con fine diverso - dal momento della mora. L'anticresi puramente usuraria si presenta come clausola accessoria di un contratto di mutuo in BGU. I 101 e POxy. II 339 (*descr.*); appare invece nella forma di un contratto di locazione in PLond. III p. 136; produce finalmente in BGU. IV 1115 una contaminazione del formulario della locazione con quello del mutuo, dato in

<sup>1)</sup> Non ho potuto avere sott'occhio il libro del CRESSATY, *Les placements hypothécaires en Egypte*, Paris, 1910, ignoto del resto - a quanto vedo - anche ai più recenti studiosi del diritto di pegno.

ispecie l'obbligo del creditore-conduttore di pagare un supplemento di mercede. A questa anticresi fondiaria è molto affine la παραμονή, vera e propria anticresi di persona, destinata anch' essa, di solito, alla sostituzione degl'interessi; ma fa eccezione BGU. IV 1126, e da questo documento può ricavarsi per analogia che anche l'anticresi di cosa poteva servire all'ammortizzazione del capitale. Anticresi moratorie sono invece quelle di BGU. I 339 e PTeht. II 390, e la trasformazione in moratorie è prevista anche per le già viste anticresi di PLond. III p. 136 e di BGU. IV 1115; l'effetto è sempre di dare al creditore la scelta fra il godimento della cosa fino ad avvenuto pagamento e l'attuazione del procedimento esecutivo in base alla πράξις καθάπερ ἐκ δίκης. Notevolissimo è che in nessuno dei casi veduti si parla di un diritto di pegno. Altra volta avviene che l'anticresi usuraria concorra con il pegno: così in PLips I 10 (δράλλαγμα) e forse in PGrenf. II 69 (δοθήκη); e ciò non esclude, ma anzi conferma la conclusione, che già lucidamente si trae dalle formule dell'anticresi moratoria, del difetto nel creditore anticretico della facoltà di soddisfarsi sulla cosa (o sul valore della cosa) come un creditore pignoratizio.

I vari tipi di anticresi, che i papiri presentano, si ritrovano nel diritto ellenico, nei libri di diritto siro-romani, nel diritto assiro-babilonense; ed anche - quel che più importa - nel diritto dei giuristi romani. Anche il diritto romano conosce infatti l'anticresi senza pegno, e appunto a un caso di questo genere ha riguardo il testo in cui è usata la voce αντίχρησις, D. 20, 1, 11, 1. Il passo riguarda l'anticresi puramente usuraria, così nota ai papiri di Egitto, e non è a questo riguardo il solo: anche le cc. 4. 26. 6, 4. 32. 14, 17 h. t. riguardano lo stesso tipo di anticresi, completamente spoglio di ogni elemento pignoratizio. Accanto a questa forma troviamo l'anticresi per gli interessi e per il capitale (D 36, 4, 5, 21; 20, 5, 12, 1) e l'anticresi moratoria (D. 20, 1, 1, 3; 13, 7, 7), congiunte però col pegno; ed anche, pur congiunta col pegno, l'anticresi di pura ammortizzazione di credito non fruttifero (c. 1, 2, 3, 12 C. 4, 24), non ancora documentata per il mondo ellenistico.

D'altronde, la struttura romana del diritto di pegno e le sue disposizioni legali sui frutti della cosa pignorata offrono allo studio del soddisfacimento del creditore mediante godimento un ben più

vasto campo: il pegno manuale, che, come sempre meglio vien dimostrato dall'indagine storico-esegetica (v. il libro di FEHR, *Beitr. zur Lehre vom röm. PfR.*, Upsala 1910), resta in ogni epoca il fulcro di tutto il sistema pignoratorio dei giuristi romani, lascia al creditore i frutti della cosa, ed è quindi in sostanza un pegno di godimento (*Nutzungspfand*). Ma non è questo il luogo per l'esame delle complesse questioni romanistiche signorilmente poste e discusse dal Marnik; basterà ai fini di questa *Rivista* l'aver fatto cenno del contributo papirologico offerto dalla nuova e bella fatica dell'insigne studioso del diritto di pegno.

Il citato studio sulla 'antichretische Grundstückshaftung' parte anch'esso dalla citata BGU. I 10<sup>1</sup>, ma per porre una questione diversa e più grave. A differenza di tutti gli altri mutui con patto antieretico, quello citato non contiene l'affermazione dell'obbligo del mutuatario di restituire, nè la comminazione della consueta esecuzione personale; si dice solo che il mutuante si terrà nel godimento del fondo fino ad avvenuto pagamento, e si fa anzi divieto al debitore di pagare prima che il creditore abbia fatta la raccolta. Tutto l'insieme, e in ispecie l'ultima clausola citata, sembra coerente a un ordine d'idee, per cui il gravame sulla cosa sottenti alla obbligazione personale e la annulli. Ora, quest'ordine d'idee - che è, come è noto, quello che determina la struttura del diritto di credito presso molti popoli primitivi - sembra ben lontano dal progredito diritto greco-egizio. I nostri documenti pongono sempre nel più chiaro risalto la permanenza dell'obbligo del debitore di prestare accanto all'obbligo quasi sempre sancito di sottostare al procedimento esecutivo, e conoscono anche il caso di una pura obbligazione personale senza il gravame della *παράξίς*; nella materia poi che più si avvicina alla nostra, il diritto di pegno, sembra probabilissima la concorrenza elettiva dell'azione reale ipotecaria con l'azione esecutiva personale e con l'obbligazione di compiere la prestazione convenuta. Nello stesso senso si può anche addurre - io direi - la nota prevalenza della *ἐγγύη εἰς ἔκτισιν*, sorta proprio come contrapposto al concetto primitivo della garanzia. In questo sistema armonico, la 'reine Sachhaftung' di BGU. I 10<sup>1</sup> introduce un elemento contraddittorio degno di nota.

15. Alla garanzia e al soddisfacimento dell'obbligazione si riferiscono anche gli studi del LEWALD, *Zur Personalexekution im Rechte der Papiiri* (Leipzig 1910) [recensione concorde: PARTSCH, *Berl. philol. WochSchr.*, 1911, 678 sgg.]. L'indagine è diretta specialmente a determinare se possano rintracciarsi nei nostri documenti quegli obaerarii, che Varrone (de r. r. I, 17, 2) dice essere 'in Asia atque Aegypto et in Illyrico complures'. Il L. ricerca anzitutto se possano gli obaerarii ritrovarsi in BGU. IV 1126: 1 che gli dà occasione di occuparsi della παραμονή, cioè della prestazione di servizi a scopo di soddisfacimento parziale o totale di debito di danaro; della παραμονή può essere oggetto così il debitore come un sottoposto alla sua potestà, e appunto una παραμονή deve in buona sostanza riconoscersi anche nel papiro citato, come nel n. 1124 della sua collezione, dove una convenzione, che si presenta come contratto fra il maestro e il padre dell'apprendista a scopo di insegnamento dell'arte del chiodaiuolo, appare invece strettamente dipendente da un mutuo del maestro alla controparte<sup>1)</sup>. Fra la condizione a cui la debitrice si sottopone in BGU. 1126 e quella

<sup>1)</sup> Cfr. già Rivista 1909, I, 1 in n. - I documenti citati dal Lewald erano pochi (PER. 133, PFior. 44, Ptebt. II 384, BGU. IV 1124, 1126, e male io aggiungevo l'anno scorso BGU. IV 1125); ma si sono accresciuti per le ultime pubblicazioni papirologiche. I documenti più vicini ai nostri sono quelli in cui si parla di παραμονή, cioè BGU. IV 1153, II, e 1154 (v. sopra, I, I) [e da ultimo, a mio avviso, alcuni dei riassunti notarili pubblicati in *Griech. Urk. des äg. Mus. zu Kairo*, n. 31. Il contratto delle ll. 51 sgg., che accenna ad una χρήσις τόκου δραχ[μιαίου, contiene anche la locuzione τῆ αὐτῆ παραμονῆ; e frasi analoghe a quelle delle linee citate, nonché a quelle delle BGU. IV, ritrovo nei contratti delle ll. 7 sgg. e delle ll. 61 sgg., e non credo quindi che possano essere - come vuole il Preisigke - semplici contratti di servizio]. Ma l'istituto ha le sue radici nel diritto egiziano puro; e lo dimostrano da ultimo i PRyl. dem. 3-6, contenenti appunto una autovendita o autodazione in altrui potere a scopo di estinzione di debito (cfr. le note di Griffith, pag. 51); e si conserva in vigore, mutato il nome e le forme, fino all'epoca bizantina, alla quale appartiene la ὑποθηκημαία συγγραφή del PCairo Cat. 67039, avente ad oggetto la figlia del debitore (v. sopra, I, 5). - [Ora il BERGER (*Strafklauseln*, 172 sg.) rifiuta per BGU. IV 1126 la costruzione del Lewald, ed afferma invece trattarsi di un semplice contratto di servizio con parziale anticipo della mercede. Ma l'unica ragione da lui addotta, che cioè il lavoro della debitrice estinguerebbe qui il debito, mentre in altri casi di παραμονή il lavoro è prestato solo ἀντὶ τῶν τόκων, non prova un bel nulla: abbiamo visto or ora in quanti modi diversi possa atteggiarsi l'anticresi. Quanto alla tesi positiva del B., basta confrontare la BGU. 1126 con i numerosi contratti di baliatico della stessa collezione, contenenti appunto locazioni d'opera con parziale anticipazione della mercede, per accorgersi della essenziale differenza di formulazione e di costruzione giuridica che passa fra questi e quella].

degli obaerarii vi è dunque qualche punto di contatto; ma la identificazione resta molto dubbia, soprattutto perchè Varrone considera l'istituto a cui accenna come già eliminato dal diritto romano, mentre appare probabile che anche alla fine dell'età repubblicana la estinzione del credito o degli interessi mediante il lavoro degli obbligati potesse essere contrattualmente fissata. Piuttosto tenta il L. di identificare o almeno avvicinare agli obaerarii gli ἀγώγμοι delle συγχωρήσεις alessandrine. Ma questa parte del suo scritto è dominata dalla opinione, suggerita dalle clausole note quando egli scriveva, di un assoggettamento dell'ἀγώγμος al potere immediato del creditore; e questa opinione sembra ora, come si è visto (sopra, I, 1), manifestamente contraddetta dalla BGU. IV 1159. La quale, mentre non toglie valore alle belle e sottili osservazioni dell'A. sulla esecuzione personale in genere, ci riporta ancora una volta ben lontani dalla risoluzione del difficile problema suscitato dal testo varroniano. È inutile aggiungere che la negazione del potere privato del creditore sull'ἀγώγμος è anche negazione di qualsiasi influenza dell'istituto sulla nascita del colono (sul qual punto era già molto scettico ROSTOWZEW, *Kolonat*, 407).

16. Le forme dei documenti sono oggetto di molteplici studi: ricordo FERRARI, *I documenti greci medioevali di diritto privato dell'Italia meridionale e loro attinenze con quelli bizantini d'Oriente e coi papiri greco-egizii* (= *Byz. Archiv*, IV, Leipzig 1910) e le dense recensioni di RABEL, *ZSS.*, XXXI, 472 sgg. [e di WENGER, *Byz. Ztschr.*, XX, 242 sgg. (cfr. anche RABEL, *Berl. phil. WochSchr.*, 1911, 23 sgg.)]; FREUNDT, *Wertpapiere im antiken und frühmittelalterlichen Recht*, B. I-II, Leipzig 1910; [e finalmente l'articolo russo del FRESE su *I documenti giuridici privati greco-egizii* <sup>1)</sup>].

Di questi scritti solo l'ultimo, come si vede, riguarda in prima linea lo studio dei papiri. Esso contiene una esposizione lucida, precisa, laconica, conforme insomma alle buone abitudini dell'A., delle forme dei documenti privati dall'epoca tolemaica alla bizantina; e intende soprattutto a uno scopo di divulgazione. Ma la larghezza dell'informazione e il fine criterio del Frese rendono utilissimo lo scritto

<sup>1)</sup> Di questo studio ho potuto avere, benchè ignorante di russo, notizia precisa, mercè la cortesia dell'A., che ha messo a mia disposizione il manoscritto in una sua redazione tedesca. Di che anche pubblicamente gli rendo vivissime grazie.

anche allo specialista, il quale non può non notare i vari e interessanti rilievi che sorgono a ogni passo dal riavvicinamento delle varie forme. Ad es.: l'osservazione, che non vedo fatta da altri, sulla pratica dei banchieri di notare i contrassegni personali del destinatario del pagamento e non quelli del solvente, è nuovo ed acuto argomento a favore della tesi del Preisigke, il quale ravvisa nella originaria *διαγραφή* dipendente un contratto fra banca e accipiente, a cui il solvente resta estraneo. Notevolissima è anche la descrizione della *συγχώρησις*, messa per la prima volta in stretto rapporto con l'*ὑπόμνημα*. Ma singolarmente riuscirà gradito ai comparatisti il rilievo, fatto dal Frese nella conclusione del suo scritto, della grande affinità fra la diplomatica degli antichi documenti russi e quella dell'Egitto bizantino: una nuova preziosissima dichiarazione, che viene a corroborare e a completare quelle del Rabel e di altri intorno alla uniformità dei formulari notarili europei e alla loro derivazione dalla diplomatica bizantina e, attraverso questa, dallo stile notarile ellenistico.

Per questi suoi dati, il lavoro del Frese - che mi auguro sia presto completato, secondo l'A. stesso mi accenna, con l'analisi dei documenti russi - procede nella stessa direzione segnata dal bel libro del nostro Ferrari; il quale si è appunto proposto di rilevare la connessione profonda fra i papiri greco-bizantini e i documenti bizantini d'Oriente da un lato, dall'altro i documenti dell'Italia meridionale nell'epoca della dominazione bizantina e normanno-sveva. Il punctum saliens della ricerca non è dunque nello studio dei documenti papirologici, i cui dati costituiscono una premessa dello studio condotto sui meno noti documenti italiani; ma la visione del punto d'arrivo illumina di nuova luce anche il punto di partenza. Così appare ora chiara la portata dell'isolato chirografo in forma obiettiva che appare in PLond. II 483: il F. nota che è questo uno dei primi passi verso la trasformazione del chirografo in strumento pubblico, trasformazione che si compie legalmente con le costituzioni melfensi di Federico II, dopo le quali il documento è sempre redatto obiettivamente. La corrispondenza fra il chirografo bizantino-egiziano e quello degli altri ambienti illustrati è dimostrata dal confronto attento e sagace istituito a p. 124 sgg.: la invocazione divina nel protocollo, normale nei documenti più tardi, è già talvolta nei papiri (un enorme materiale nuovo è ora fornito dai protocolli di PLond. IV): comune è

l'inizio del testo con la voce *δμολογῶ* o con quelle designanti il contenuto materiale del negozio (*πέπρακα*, *μερίσθωκα* e simili), anzi nei documenti posteriori la formula introduttiva appare depurata degli incongrui residui di forma epistolare che nei papiri la guastano; comuni le formule che designano il contenuto materiale del negozio, o che descrivono la cosa oggetto di alienazione, o che danno quietanza del prezzo, o che enumerano i poteri trasmessi all'acquirente; comuni le clausole di sanzione e di corroborazione. Comune è anche la natura dispositiva del documento: soltanto è molto incerto se fosse nota ai papiri la *traditio per cartam*, che è secondo la opinione del F. normale nei documenti dell'Italia meridionale; anzi sembra probabile che fin nell'epoca bizantina i contraenti egiziani esprimessero sempre l'atto della tradizione coi verbi *καταγράφειν* e *παραχωφεῖν* (mancipare et tradere), pei quali appunto i chirografi di vendita sono processi verbali di vendite reali. Il confronto è perseguito dal F. anche riguardo ad altri tipi di negozi giuridici, ma con risultati scarsi per la scarsità del materiale: e perciò riservatissimamente è emessa la ipotesi, che già nel mondo orientale, come senza dubbio nell'Italia meridionale, gli *ἐθνα* dello sposo si commisurassero piuttosto al patrimonio di lui che all'apporto dotale della sposa; io credo che non sarebbe ora inutile uno studio del PCairo Cat. 67006 V. (età di Giustiniano) da questo nuovo punto di vista. D'altronde, il riavvicinamento delle diverse serie di documenti è così ben riuscito, che ogni nuovo documento di età bizantina non potrà che completarlo e vivificarlo; e il Wenger ha già notato che molto materiale utile offriranno anche a questo riguardo i papiri bizantini di Monaco, dei quali è imminente la edizione da lui curata.

In una cerchia di indagini ancora più vasta i papiri sono tratti nel recente libro del Freundt; nel quale è in sostanza ripresa in esame tutta la complessa questione della natura e della portata del documento nell'alto medioevo. I due densi volumi tendono a scalzare la dottrina ricevuta del Brunner, negando la contrapposizione di un documento germanico a un documento romano e descrivendo una evoluzione rettilinea che vada dai primi documenti greci fino all'epoca longobarda e franca. I risultati coincidono mirabilmente con quelli ottenuti fra noi dal Brandileone (specialmente in 'Riv. di dir. commerc.', I, 375 sgg.): negazione della *traditio per cartam*, e riduzione della

usuale trasmissione del documento a preparazione della prova giudiziale; negazione della esistenza dei titoli all'ordine e al portatore, e del concetto, posto dal Brunner come fondamentale e basilare per tutta la costruzione, dei 'Verträge mit Leistung an Dritten'. Non solo ha torto lo Hellwig (Vertr. m. Leist. a. Dr., 12) quando vuol trovare espresso quel concetto fondamentale nelle fonti romane, e specialmente in D. 32, 37, 3; ma ha anche torto il Br. nello attribuirlo alle popolazioni germaniche. Le c. d. clausole germaniche all'ordine hanno il loro precedente nelle formule papirologiche *καὶ οἱ παρ' αὐτοῦ, καὶ οἷς ἂν συντάσῃ* e simili, nel 'quibus ea res pertinet' del Digesto e dei documenti latini: non danno cioè all'acquirente del credito un particolare diritto di disposizione, ma servono semplicemente a richiamare il potere di disposizione che gli compete in forza delle norme generali sulla trasmissibilità dei crediti, e non oltre i limiti posti da quelle norme. E anche per le c. d. clausole al portatore i papiri presentano, fin nell'età tolemaica, il parallelo nelle clausole *ἡ χεὶρ κυρία παντὶ τῷ ἐπιφέροντι καὶ πανταχοῦ ἐπιφερομένη* e simili; le quali servono ancora una volta a riaffermare il valore del documento anche dopo che il diritto di credito sia stato trasmesso ad altri per successione a titolo universale o a titolo particolare. Il diritto di credito non si incorpora nel documento, nè la cessione del credito si attua mediante la tradizione del documento, nè la estinzione mediante la restituzione del documento al debitore: il POxy. II 269, dove la nomina di un mandatario ad exigendum per un credito rivestito della clausola *παντὶ τῷ ἐπιφέροντι* è fatta senza tradizione della carta, lo prova per i papiri sufficientemente; ed anche è certo che nei papiri il pagamento non dà luogo a restituzione del documento, ma a redazione di un nuovo documento di quietanza. Ciò deve ritenersi anche per il diritto germanico: la nuova dimostrazione che ne dà il F. corrobora quella lucidissima del Brandileone.

17. Sui contratti speciali noto lo scritto del MITTBEIS, *Das Receptum nautarum in den Papyrusurkunden* (nei *Ber. über die Verh. der kgl. sächs. Ges. der Wiss., Phil.-hist. Kl.*, LXII, 270 sgg.). Lo scritto è diretto a dare mediante i papiri la controprova della evoluzione già studiata dal Lusignani, 'Studi sulla responsabilità per custodia' I, 22 sgg. Secondo i risultati delle indagini del Lusignani, la responsabilità pretoria

del nocchiero sorge soltanto dalla speciale assunzione di garanzia indicata dalla frase 'salvum fore recipere,' ma per diritto dispositivo la responsabilità si limita al danno arrecato dal nocchiero e dal suo personale: è del diritto giustiniano la vastissima responsabilità di diritto dispositivo e la sua estensione sino alla vis maior. Ora, i contratti papirologici di trasporto presentano appunto, nel passaggio dall'epoca pregiustiniana alla postgiustiniana, lo stesso capovolgimento: in PGrenf. II 108, PLond. II 256 R (α) p. 99, PLond. II 301 p. 256, PLond. III 948 p. 228, PAmh. 138, una serie di documenti che abbraccia il periodo dal II al IV secolo, si ha sempre la clausola recettizia (παράδωσω σών και ἀκακούργητον τῷ ἔμαντοῦ [ο ἔμφ] κινδύνφ); mentre in POxy. I 144 (a. 580) la responsabilità è presupposta, e solo fissata la esclusione della vis maior (δίχα θεοῦ βίας και τῶν κατὰ ποταμὸν κινδύνων και ἐπηρεϊῶν).

18. Noto infine, nel campo del diritto di famiglia, la conclusione dell'articolo del KUEBLER, *Ueber das Ius liberorum der Frauen und die Vormundschaft der Mutter* (ZSS, XXXI, 176 sgg.) (per la prima parte v. Rivista 1909, III, 18). Qui meritano di essere ricordate due questioni, acutamente studiate dal K. secondo il metodo della comparazione fra i dati delle fonti papirologiche, epigrafiche e giurisprudenziali. La prima riguarda il significato della espressione *matrona stolata*, già da qualcuno intesa come allusiva al ius liberorum, ma che, essendo applicata anche a donne che quel diritto certamente non ebbero, deve intendersi come un titolo onorifico delle donne maritate appartenenti alle classi superiori. La seconda riguarda il significato della voce ἐπακολουθήτρια, usata dai papiri ad indicare la posizione della madre autorizzata a gestire sotto la sorveglianza del tutore i negozi dei figli impuberi.

19. Al processo civile sono dedicate le geniali ricerche del MITTEIS, *Zur Lehre von den Libellen und der Prozesseinleitung nach den Papyri der früheren Kaiserzeit*, nei citati 'Berichte' di Lipsia, LXII, 61 sgg. - Il M. distingue cinque tipi di domande in seguito a violazioni di diritto privato: 1° domande di tutela in linea di polizia (all'ecatontarca, al decadarca, all'ἐπιστάτης τῶν φυλακτικῶν); per es.: BGU. I 36 (ἀξιῶ ἀχθῆναι αὐτοῦς ἐπί σε πρὸς τὴν δέουσαν ἐπέξοδον); 2° do-

mande di inserzione nel *καταχωρισμός* (es.: PGrenf. II, 61: *ἔθεν ἐπιδίδωμι καὶ ἀξιῶ ἐν καταχωρισμῷ γενέσθαι τοῦτο τὸ βιβλίδιον πρὸς τὸ φανέντος τοῦ Στ. μένειν μοι τὸν λόγον*); 3° citazioni al *conventus* per il tramite dello stratego (es.: PTebt. II, 434: *τῆς βίας αὐτῶν δεομένης τῆς τοῦ κρατίστου ἡγεμόνος δικαιοδοσίας ἀξιούμεν δι' ὑπέρτερου μεταδοθῆναι ἐκάστῳ αὐτῶν τὸ ἴσον τοῦδε τοῦ ὑπομνήματος, ὅπως ἔχοντες ἔγγραπτον [δια]στολήν καὶ παραγγελίαν παραγίνονται ἐπὶ τὸ ἱερώτατον τοῦ κρατίστου ἡγεμόνος βῆμα πρὸς τὸ τυχῖν ἡμᾶς τῶν δικαίων*); 4° domande di tutela per opera dello stratego (es.: PGen. 6: *ἀξιῶ, ἐάν σοι δόξη, μεταπέμψασθαι τὸν Π., ἵνα δυνῆθαι ἐκ τῆς σῆς βοηθείας κομισασθαι τὸ ἴδιον*); 5° domande al prefetto. Non mancano domande intermedie fra l'uno e l'altro gruppo: domande allo stratego nella forma del gruppo 1°; domande ai minori ufficiali di polizia *πρὸς τὸ μένειν τὸν λόγον*; in BGU. I 226 una citazione per il *conventus* fusa con la domanda d'inserzione al *καταχωρισμός*. Quest'ultima contaminazione aveva tratto altra volta il M. (Hermes, XXX, 567 sgg) a vedere nella inserzione delle domande nel *καταχωρισμός* una preparazione del *conventus*; ora, di fronte alle numerose domande appartenenti ai gruppi 2° e 3°, ritiene inammissibile una semplice diversità di formularii diretti al medesimo risultato, tanto più che la frase *πρὸς τὸ μένειν τὸν λόγον* è ben lontana dall'accenno a una citazione. La più probabile risoluzione della questione è suggerita dal fatto, che, nella più parte dei casi in cui si domanda l'inserzione, una citazione non potrebbe farsi, per incertezza o assenza dell'autore del torto o per ragioni analoghe; e ciò rende probabile la conclusione che la domanda servisse a dar notizia del fatto e a farne prender nota, allo scopo che si facessero ricerche ed anche - probabilmente - per interrompere o sospendere la prescrizione. Per quanto riguarda le domande del gruppo 4°, esse non fanno fede di una giurisdizione nè di una delegazione permanente dello stratego (e nemmeno dell'epistratego, quando questi sia il destinatario): il fatto che molte domande allo stratego hanno la stessa forma di quelle all'*ἐκατοντάρχης*, il fatto che in alcuni documenti la pronuncia dello stratego appare completamente trascurata dalla parte (BGU. I 168), più ancora la dichiarazione che fanno in PPar. 69 lo stratego (*τὸ πρᾶγμα χρήζει τοῦ μείζονος*) e in POxy. 260 l'epistratego per rimettere la decisione alla giurisdizione del prefetto, il trattarsi il più delle volte di bagattelle ben diverse dalle controversie gravi destinate al prefetto, tutto ciò mostra chiaro che lo stratego

esercita una mera funzione di ufficiale di polizia e di conciliatore, e che il *κελεύει* spesso usato a suo riguardo si riferisce solo al suo *imperium* di *magistratus minor*<sup>1)</sup>.

Alla parte riassunta delle indagini del Mitteis si riconnette lo scritto dello ZUCKER, *Zu den Klagschriften mit Schlussbitte um Registrierung*, in *Philologus*, LXIX, 449 sgg.; dove sono presi in esame i documenti di età tolemaica, lasciati dal M. in disparte. Appunto è tolemaica la iscrizione al *καταχωρισμός* (PTebt. I 44, 49, 264); ma alla domanda di inserzione (*ἐν' ὑπάρχη μοι* (o *ἐν' ἔχω*) *ἐν καταχωρισμῷ*) diretta al *κωμογραμματεὺς*, è sempre legata la richiesta, che un *ἀντίγραφον* sia inviato a un magistrato superiore, sia poi questo il tribunale dei crematisti (Wenger) o il tribunale speciale dei coltivatori *ὑποταγμένοι τῇ διοικήσει*. Controversie analoghe a quelle indicate sono anche presentate perchè, inviati gli antigrifi *οἷς καθήκει*, si proceda senz' altro; ed è molto difficile la determinazione della ragione del diverso trattamento. Poichè almeno nei PTebt. I 49 e 264 la pretesa appare liquida ed esigibile, la domanda di inserzione al *καταχωρισμός* non può interpretarsi nello stesso senso che per l'epoca romana fu indubitabilmente fissato dal Mitteis<sup>2)</sup>.

Ma torniamo al Mitteis, e con lui alle domande dirette al prefetto. È qui in prima linea notevole l'ordine emanato dal prefetto Pomponio Faustiano e riprodotto in POxy. II 237 VI, 7: *περὶ ἰδιωτικῶν ζητήσεων ἐπιστολᾶς* (*ἑαυτῷ*) *μὴ γράφειν*: contrapposto di *ἐπιστολῆ* è evidentemente *ὑπόμνημα*, come si rileva dal PStrassb. I 5, dove lo scrivente dichiara: *ἐνέτυχον* (*τῷ ἡγεμόνι*) *δὲ ἰπομνημάτων οὐ μόνον, ἀλλὰ [κα] δι'*

<sup>1)</sup> Anche nel papiro pubblicato da PREISIGKE, *Griech. Urk. des Mus. zu Kairo*, n. 4, si ha una domanda allo stratego, nella quale, dopo la richiesta che il possesso della cosa controversa sia restituito per opera dello stratego stesso alla parte, si soggiunge: *Εἰ [δὲ ν]ομιζοῦσι δίκαιον [...]* (non si potrebbe con getturare [*αὐτοῦς*]?) *ἔχειν ἐπὶ τῆς γῆς ταύτης, ἀπαντησάτων [ἐπὶ τὸ ἡγ[ε]-μονικὸν δικαστήριον*. Il documento è anche interessante perchè appartenente all'epoca costantiniana (a. 320 d. C.), per la quale non si aveva finora alcun accenno all'attività dello stratego come arbitro conciliatore].

<sup>2)</sup> Lo Zucker richiama l'attenzione degli studiosi su un altro punto interessante: cioè sul fatto che in due documenti di età romana (BGU. I 46 e II 454) il danneggiato domanda il permesso di rimettersi senz' altro in possesso delle sue cose, pur accompagnando la richiesta nel primo caso con la domanda di inserzione al *καταχωρισμός*, nel secondo con la domanda di una indagine dell'autorità: dunque, « in der Verfolgung der Delikte niederen Grades ebensowohl amtliche Aktion als amtlich autorisierte Privataktion eintreten kann ».

ἐπιστολῆς. La natura della distinzione può ricavarsi da varii passi di Libanio, il quale, ricordando il divieto di rivolgersi al prefetto fuori dell'ufficio (cfr. C. Th. I, 16, 10; 13 h. t.), dichiara ugualmente condannabile la pratica delle ἐπιστολαί. Le quali debbono quindi distinguersi dagli ὑπομνήματα per la mancanza di carattere ufficiale: la epistola è una lettera inviata o consegnata in qualunque modo al prefetto, mentre l'ipomnema deve - a quanto sembra - essere consegnato al prefetto in una sessione de plano, non deve nè può essere consegnato alla cancelleria. Sul libello consegnatogli il prefetto segna una ὑπογραφή, diversa secondo i diversi casi. Due volte (BGU. III 614; POxy. II 237, V, 37) è detto: Εἰ τι δίκαιον ἔχεις, τούτῳ χρῆσθαι δύνασαι; il che può forse spiegarsi supponendo la mancanza di qualche requisito formale, forse anche interpretando la clausola come un tacito rifiuto di evocazione e conseguente permesso di litis denunciatio privata. Il più delle volte la ὑπογραφή contiene la delegazione a un magistrato inferiore (ἔντυχε τῷ δεῖνι [στρατηγῶ οἱ ἐπιστρατήγῳ]), la quale è talvolta delegazione piena ed intera, espressa con la semplice formula citata, tal'altra si limita a funzioni commissariali di istruttoria, ed ha allora l'aggiunta: ὅς, ἐάν τι τῆς ἐμῆς διαγνώσεως καταλάβῃ, ἐπ' ἐμῇ ἀναπέμψει. I dati sono incerti per la ulteriore e importantissima questione, se il magistrato delegato puramente e semplicemente possa condurre il giudizio fino alla sentenza: ma BGU. I 19 contiene indubbiamente l'accenno a una sentenza dello epistratego, e in PStrassb. I 41 è il verbale di un procedimento, che va fino alla sentenza, nel tribunale di un magistrato inferiore (stratego?) subdelegato dall'epistratego, e anche in un dialogo scolastico del principio del III secolo (apud Haupt, opusc., II, 512) si accenna a sentenza emanata dal giudice delegato: il PLond. II p. 172, dove visibilmente l'epistratego non ha creduto di poter sentenziare, si spiega forse per certi scrupoli che i delegati avevano e di cui Dioleziano cercava di liberarli in C. 3, 3, 3.

Nell'epoca postdiocleziana, il procedimento della litis denunciatio (παραγγελία) si attua in più documenti, nella forma usuale (proprio nomine) e in quella ex auctoritate (PLips. I 33); ma persistono insieme, almeno nei primi venti anni del secolo IV, gli ὑπομνήματα dell'epoca precedente. Se ciò derivi da che la litis denunciatio sia stata per avventura introdotta troppo poco tempo prima dell'a. 319 (a cui

appartiene la menzione in CTh. 2, 15, 1), o invece dal conservativismo dei legali egiziani, è difficile dire. Ma importanti notizie ci danno i papiri di quest' epoca sull' inizio del processo e su alcune delle questioni che vi si collegano: il nome dell' azione (intendi il nome processuale [extra ordinem cognitio], non quello materiale) si trova indicato nella παραγγελία di PLips. I 33); non è usata, conformemente alla dottrina più diffusa, la cautio iudicio sisti; e sembra nettamente decisa la questione intorno alla portata del termine di quattro mesi di cui si fa parola nelle fonti a proposito della litis denunciatio. Il termine designa il tempo entro il quale il procedimento deve essere iniziato, con la sanzione del processo contumaciale in caso di assenza del convenuto, della perdita della azione (rimediabile mediante la reparatio temporum) in caso di assenza dell' attore. Il PLips. I 38 ed altri documenti danno anche notizie precise sull' andamento della trattazione della causa, in ispecie sulle cauzioni dei procuratori e sulla editio actionis; a proposito poi della impetratio actionis, sorge da certe espressioni del P. 38 cit. e dal confronto con C. 2, 57, 2 la ipotesi che questa avvenisse sovente, soprattutto quando la delegazione fosse fatta a un magistrato molto inferiore, nel tribunale del prefetto, e che non fosse per tutti i casi vigente il principio che l' impetratio dovesse esser fatta al magistrato delegato <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Indico qui qualche recensione ad opere precedenti, di cui non mi sia accaduto di far cennu prima:

a) su Frese, Aus dem äg. Rslieben: CARUSI, *Studi stor. per l' ant. class.*, III, 464 sgg.; BOULARD, *Nouv. Rev. Hist.*, 1910, 706 sgg.; HELLMANN, *Krit. VJSchr. f. GesGeb. u. Rs. Wiss.*, XII (1909), 501 sgg.;

b) su Engers, De aegypt. κωμῶν administratione: HOHLWEIN, *Bulletin du Musée belge*, XIV, 1910, fasc. 4;

c) su Gelzer, Studien: S. R[EINACH], *Rev. arch.*, XVI, 347; [PARTSCH, *Goett. Gel. Anz.*, 1911, 320 sig.];

d) su Weiss, Pfandrechtl. Untersuchungen, I: KOHLER, *Ztschr. f. vgl. Rs. Wiss.*, XXIV, 240; BIERMANS, *Zentralbl. f. Rechtswiss.*, 1910, fasc. 6; EGER, *ZSS.*, XXXI, 492 sgg.;

e) [su Otto, Priester und Tempel (1908): PLATON, *Rev. générale du droit*, XXXV, 1911, 46 sgg.; ZIEHEN, *Berl. philol. Woch. Schr.*, 1911, 1030 sgg.];

f) su Wilcken, Zum alex. Antisemitismus: STÄBHELIN, *Berl. phil. Woch. Schr.*, 1910, 1449 sgg.

## III.

20. Fra le opere dedicate al diritto greco, ricordo in prima linea quella di U. v. WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, *Staat und Gesellschaft der Griechen* (nella raccolta *Die Kultur des Gegenwart*, II, 4, 1), Leipzig, 1909. Un'opera per cui sarebbe vana la lode, impossibile il riassunto: il maestro degli ellenisti moderni vi ha tentata una ricostruzione personale e sintetica di tutta la vita politica delle stirpi elleniche, dalle origini fino all'ultimo crollo dell'ellenismo e all'avvento di Augusto imperatore. Per tutti gli amici della cultura greca ed ellenistica, quest'opera, che pone come punto di partenza per la concezione della vita politica dei greci i *Nómoi* di Platone e raccoglie in una meravigliosa sintesi il risultato dell'analisi paziente ed arguta a cui il Wilamowitz ha dato finora tutto di meglio di sé, è un dono regale; ed anche alla modesta opera del papirologo essa offre, nel capitolo su la organizzazione politica e sociale degli stati ellenistici, i dati fondamentali per ogni indagine nel campo più ristretto dei singoli istituti del diritto pubblico e del privato.

21 Un'opera di ben diverso genere, ma pure di altissimo valore, è la *Geschichte des griechischen Vereinswesens* di F. POLAND (Leipzig, 1909). Ripetendo ora alla dimenticanza commessa l'anno scorso col non annunziarla ai lettori del 'Bulettno', rinunzio tuttavia a discorrerne qui in quel modo parziale e troppo riassuntivo che la natura di questa Rivista mi imporrebbe: spero di aver presto il modo e la occasione di presentarla meno indegnamente ai nostri studiosi.

22. Agli studii notissimi del Partsch e del Bruck <sup>1)</sup>, e in specie alla dottrina esposta dal Partsch intorno al trapasso ereditario dei

<sup>1)</sup> Su Partsch (Bürgschaftsrecht I) cfr. le recensioni di DRERUP, [*Liter. Zentralbl.*, LXI, 1910, fasc. 3; [COSTANZI, *Riv. di filol.*, XXXIX, 1911, 321]. - Sugli scritti di Bruck intorno alla donatio mortis causa e al testamento v. ERMAN, *Zbl. f. Rs. Wiss.*, XXIX, 131; HITZIG, *Ztschr. f. d. ges. Handelsrecht*, LXVII, 334; PARTSCH, *Ztschr. f. freiw. Gerichtsbarh. u. Notariat*, X, 778; [WENGER, *Goett. Gel. Anz.*, 1911, 166 sgg.; COSTANZI, *Riv. di filol.*, XXXIX, 461; CAUER, *Wochschr. f. kl. Philol.* 1911, 729 sgg.; GRUPE, *ibid.*, 837]. Cfr. anche GLOTZ, *Rev. Et. grecques*, XXIII, 228 sg., il quale tenta rivendicare a sé stesso la paternità delle idee del

debiti, si riattacca lo scritto del DEMISCH, *Die Schuldenerbfolge im attischen Recht: ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Universalsukzession* (Diss.), Borna-Leipzig, 1910: [cfr. le recensioni di CAUER, *WochSchr. f. kl. Philol.*, 1911, n. 26; THALHEIM, *Berl. philol. WochSchr.*, 1911, 1132]. Mentre il Partsch aveva sostenuto che i debiti del defunto gravano, nel diritto greco, sui beni ereditari e non sull'erede come tale, il Demisch tenta di ritornare alla opinione comune, che ritrova nel diritto greco i principii fondamentali del diritto romano, in ispecie la responsabilità ultra vires e la categoria degli heredes sui *et necessarii*. Lo scritto, condotto con finissima esegesi, legittima ampiamente i dubbii dell'autore sulla consistenza della tesi del P.; ma è anche - a mio avviso - lontano dal dare la dimostrazione piena del contrario assunto. Il divieto di rinuncia all'eredità per gli heredes sui è dedotto da una ingegnosa interpretazione della legge di Solone riferita in [Dem.] c. Steph. II, 14; ma, mentre questo famosissimo testo ha consentito e consentirà ancora numerose interpretazioni, destinate tutte a rimanere ipotetiche, il D. non riesce, per quanto sforzo vi dedichi, a liberarsi dello scoglio di Dem. c. Naus. et Xenop. 7, dove a proposito dei figli del de cuius è ammessa la possibilità di ἀποστῆναι τῶν ὄντων (= bonis abstinere). Che poi la rinuncia ereditaria concessa ai collaterali debba necessariamente presupporre una responsabilità ultra vires, è forse conclusione troppo azzardata; nè può vedersi espressa chiaramente la responsabilità ultra vires in Dem. c. Lakr. Molto più impressionanti a favore della tesi del Demisch sono i testi che affermano la trasmissione agli eredi della ἀρχία gravante sul de cuius; ma non si può ancora escludere la ipotesi del P., che nel passaggio della atimia vede una trasmissione della infamia come tale, e quindi anche del potere di eliminarla col pagamento, non una conseguenza del trapasso del debito verso lo stato.

B, trascurando quella che è l'idea fondamentale del volume e rintracciando qua e là qualche idea generale, che è del resto - dallo Schömann in poi - di dominio comune. Contro la tesi del B. il THALHEIM, antico avversario (cfr. *Rivista*, 1909, IV, 23), riprende il combattimento in una recensione della *Berl. philol. WochSchr.*, 1910, 369 sgg., e nella nota *Testament, Adoption und Schenkung auf den Todesfall* (ZSS., XXXI, 393 sgg.); ma senza aggiungere - mi pare - osservazioni nuove. Sulla donazione (o deposito? v. la mia *Rivista cit.*, in nota) di Xuthias in Tegea ritorna il BRÜCK stesso con una nota di diritto comparato (*Fidelcommissum a debitore relictum tm altarabischen Zeit*, in ZSS., XXXI, 402 sgg.), la quale non mi pare aggiunga nulla nè pro nè contro la interpretazione già data.

In conclusione, la questione posta dal Partsch non appare ancora matura per una soluzione definitiva: ciò che è del resto implicitamente riconosciuto così dai seguaci della nuova dottrina, come dai sostenitori della opinione dominante, alla quale accedono ora anche il Wenger e il Thalheim (l. cc.).

## IV.

23. Sui rapporti fra diritto romano e papirologia le pagine precedenti discorrono ad ogni passo: nè fra le collezioni esaminate di documenti nuovi, nè fra le opere di cui ho tentato esprimere il contenuto essenziale è - si può dire - alcuna che sia trascurabile per il romanista. Anche ai più *puri* fra i romanisti nostri potrei ricordare ancora una volta, ad esempio, il prezioso contributo che dal PCairo Cat. il Partsch ha saputo trarre per lo studio del processo per rescritti nell'epoca giustiniana, e i risultati fondamentali a cui pervengono le opere del Rostowzew e del Manigk, e gli studi del Mitteis su i libelli e l'inizio del procedimento. Piuttosto cito ora qualche scritto, dove i papiri sono sfruttati per la risoluzione di questioni più strettamente romanistiche: in ispecie FERRARI, *L'obbligazione letterale delle Istituzioni imperiali*, in *Atti del R. Ist. Ven.*, LXIX, 2, 1195 sgg.; Id., *La degenerazione della stipulatio nel diritto intermedio e la clausola «cum stipulatione subnixa»* [ed ora COSTA, *Storia del diritto privato romano*, Torino 1911]<sup>1)</sup>.

POSTILLA. Nelle pagine precedenti, ho esposto il dubbio che la BGU. IV 1179, brevemente descritta e non pubblicata nella edizione berlinese, contenesse, come il n. 1157, una *μισθοπραξία* e non una vera e propria vendita di nave. Per maggiori delucidazioni mi sono rivolto allo SCHUBART, il quale mi ha comunicato, con squisita cortesia, la parte leggibile del documento. Le linee meglio conservate contengono, come supponevo, clausole generali che possono indifferentemente

<sup>1)</sup> Ai papiri come termini di confronto ricorrono anche il CHECCHINI, *La diviso inter liberos nei più antichi documenti medioevali italiani* (Padova, 1910); e il CUQ, *Études sur les contrats de la première dynastie babylonienne*, in *Nouv. Rev. Hist.*, XXXIV, 423 sgg. Se ne tiene largo conto anche nello studio demografico del BANG, *Die Herkunft der roemischen Sklaven*, di cui è iniziata la pubblicazione nel *Bull. dell' Ist. arch. germ., Sez. Rom.*, XXV, 1910, 223 sgg.

appartenere all' uno o all' altro tipo di contratto (βεβαίωσις; multa contrattuale [e non, come prima lo S. aveva supposto, prezzo] di 300 dracme; trasmissione all' acquirente dei documenti comprovanti il possesso del trasmittente; clausola ἀξιοῦμεν; data). Ma dalle prime linee, pur malissimo conservate, credo si possa indurre qualcosa di più preciso. Lo Schubart legge:

.....  
 τῆς σκάφης ἔτι δὲ καὶ [...  
 καὶ ἑτέρο(ις) μεταμισθο(ῦν) καὶ [...  
 τὸ ἥμισυ μέρος καὶ συ... [...

Ora, la μισθοπρασία che prima fu nota, il PLond. III 1164 h, ha la clausola (l. 17 sgg): κ(αι) ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς] τὸν αἰεὶ χρόνον κρατεῖν κ(αι) κυριεύειν τὸν Ἄ. | κ(αι) τοῦς παρ' αὐτοῦ τοῦ μεμισθωμένου κατὰ μισθοπρασίαν αὐτῷ πλοίου· καὶ διοικεῖν καὶ ἐπιτελεῖν περὶ αὐτοῦ ὡς ἐάν αἰρω[ν]ται] τρ[ό]πον ἀνεμποδίστως ἔτι δὲ κ(αι) μεταμισθοῦν κ(αι) ναυτολογῖν καὶ ἐκλέγεσθαι τὰ ἐξ αὐτοῦ περ[ι]γινόμενα πάντα ἔτι δὲ κ(αι) λείν κ(αι) μετα[ρ]υθμ[ί]ζειν. Ora, io non oso affermare decisamente che le congiunzioni ἔτι δὲ καὶ precedessero anche nel nostro nuovo documento i verbi λύειν καὶ μεταρρυθμίζειν, nei quali credetti e ancora credo ravvisare la facoltà dell' acquirente di *scomporre e ricomporre la struttura* della nave, riparandola e sostituendo le parti logorate dall' uso: tuttavia la cosa non mi pare improbabile, massime in riguardo al fatto che un simile aggruppamento di particelle non si suol ritrovare nella enumerazione dei poteri acquisiti dal compratore nelle vendite normali. Ma nella formula della l 2, καὶ ἑτέρο(ις) μεταμισθο(ῦν), vedo, oltre la coincidenza col PLond, il preciso richiamo alla costruzione formale come locazione, in dipendenza dalla quale ogni ulteriore concessione sarà sublocazione, e all' uso del verbo μισθῶ nella parte perduta del documento, dove si designava l' essenza giuridica ed economica del presente contratto. E ciò importa la certezza che siamo di fronte a una nuova μισθοπρασία - la terza che i papiri ci offrano in un brevissimo giro di anni.

Cagliari, 1° novembre 1911.

VINCENZO ARANGIO-RUIZ.